

224.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Risoluzioni in Commissione:</b>		Settimi .....	5-02649 10780
Leccese .....	7-00284 10771	Boghetta .....	5-02650 10781
Baccini .....	7-00285 10771	Pistone .....	5-02651 10782
<b>Interpellanze:</b>		Losurdo .....	5-02652 10783
Benedetti Valentini .....	2-00593 10773	Mantovano .....	5-02653 10783
Marinacci .....	2-00594 10773	Vascon .....	5-02654 10784
Giovanardi .....	2-00595 10774	Galletti .....	5-02655 10784
<b>Interrogazioni a risposta orale:</b>		<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>	
Molgora .....	3-01333 10776	Becchetti .....	4-11453 10786
Molgora .....	3-01334 10776	Conti .....	4-11454 10786
de Ghislanzoni Cardoli .....	3-01335 10776	Jervolino Russo .....	4-11455 10787
Ballaman .....	3-01336 10777	Aracu .....	4-11456 10788
Altea .....	3-01337 10777	Aracu .....	4-11457 10788
Borghesio .....	3-01338 10777	Apolloni .....	4-11458 10789
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>		Servodio .....	4-11459 10789
Valensise .....	5-02645 10779	Caveri .....	4-11460 10790
Valensise .....	5-02646 10779	Jannelli .....	4-11461 10791
Barral .....	5-02647 10779	Frau .....	4-11462 10791
Lucidi .....	5-02648 10780	Pecoraro Scanio .....	4-11463 10792
		Pecoraro Scanio .....	4-11464 10793
		Ciapusci .....	4-11465 10793
		Pozza Tasca .....	4-11466 10794

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

## XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1997

	PAG.		PAG.		
Pozza Tasca .....	4-11467	10794	Crema .....	4-04489	XX
Guidi .....	4-11468	10795	Delmastro Delle Vedove ....	4-05853	XXII
Cherchi .....	4-11469	10795	Detomas .....	4-07623	XXIII
Giovanardi .....	4-11470	10795	Filocamo .....	4-09706	XXIV
Pecoraro Scanio .....	4-11471	10796	Galdelli .....	4-01443	XXV
Burani Procaccini .....	4-11472	10796	Galdelli .....	4-05413	XXVI
Anghinoni .....	4-11473	10796	Giovanardi .....	4-04021	XXVII
Cuccu .....	4-11474	10797	Gnaga .....	4-00832	XXX
Bergamo .....	4-11475	10797	Gramazio .....	4-02980	XXXII
Detomas .....	4-11476	10798	Lento .....	4-04501	XXXIII
Giovine .....	4-11477	10799	Lenti .....	4-01093	XXXIII
Mazzocchi .....	4-11478	10800	Lucchese .....	4-05059	XXXIV
Stucchi .....	4-11479	10801	Lucchese .....	4-06247	XXXV
Pecoraro Scanio .....	4-11480	10801	Lucchese .....	4-08435	XXXVI
<b>Apposizione di firme ad una interpellanza</b>		10802	Matteoli .....	4-01186	XXXVI
<b>Apposizione di firme a interrogazioni ....</b>		10802	Molinari .....	4-02974	XXXVII
<b>Trasformazione di documenti del sindaco ispettivo .....</b>		10802	Muzio .....	4-05777	XXXVIII
<b>ERRATA CORRIGE .....</b>		10803	Napoli .....	4-05041	XXXIX
<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:</b>			Novelli .....	4-06401	XL
Abbate .....	4-00937	III	Pecoraro Scanio .....	4-04689	XLII
Angelici .....	4-05007	III	Pecoraro Scanio .....	4-06363	XLII
Apolloni .....	4-07877	IV	Pistone .....	4-05845	XLIV
Apolloni .....	4-08128	V	Pittella .....	4-06034	XLV
Becchetti .....	4-01782	VI	Poli Bortone .....	4-07208	XLV
Berselli .....	4-07667	VIII	Poli Bortone .....	4-00820	XLVI
Bocchino .....	4-01630	VIII	Procacci .....	4-02276	XLVII
Boccia .....	4-01842	VIII	Rasi .....	4-07562	XLVIII
Bonato .....	4-04051	X	Rossetto .....	4-06077	XLIX
Brunetti .....	4-08760	X	Santori .....	4-02493	L
Caruano .....	4-07005	XIII	Saraca .....	4-02937	LI
Caruano .....	4-07006	XIII	Strambi .....	4-05198	LIII
Cennamo .....	4-03878	XVI	Tortoli .....	4-00521	LIV
Contento .....	4-06576	XVII	Tortoli .....	4-00719	LVI
Cosentino .....	4-03671	XVIII	Tortoli .....	4-00813	LXII
			Trantino .....	4-09044	LXIII
			Volontè .....	4-10640	LXIV
			Zacchera .....	4-00479	LXV
			Zacchera .....	4-02764	LXVI
			Zacchera .....	4-06453	LXVI
			Zacchera .....	4-06956	LXVII

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

dal 3 agosto 1996 la motonave *Princess* (matricola n. 168/Taranto), è bloccata nel porto di Tunisi dalle autorità locali con a bordo l'equipaggio (sedici persone), che da quasi un anno non percepisce stipendio;

in tutti questi mesi l'equipaggio ed i familiari hanno vissuto in condizioni materiali e psicologiche drammatiche. Il comandante della nave, Giosuè Savonardo, ha durante questo periodo subito due aggressioni ad opera di ignoti;

all'aggravarsi della vicenda ha contribuito un sequestro da parte delle autorità giudiziarie della Grecia, paese che, insieme a Malta ed alla stessa Tunisia, vanta crediti nei confronti dell'Alimar spa, dei fratelli Spatolisano, proprietari della nave;

l'imminenza dell'esecutività della vendita in un paese estero della nave non solo farebbe perdere all'equipaggio coinvolto nella vicenda dieci mesi di stipendio da loro mai percepito, ma farebbe perdere all'Italia un bene del valore di circa venti miliardi di lire (il quale sarebbe messo all'asta per poco più di un miliardo), nonché una cinquantina di posti di lavoro che tale bene produce attraverso la propria attività mercantile;

in tale contesto rischiano di essere pregiudicati i diritti dell'equipaggio nei confronti dell'armatore, perdendosi la nave (sulla quale vige un sequestro giudiziario in Italia da parte dell'equipaggio), unico bene a garanzia dei marittimi per recuperare i propri crediti di lavoratori di mare;

a tutt'oggi il Governo non è riuscito ad intervenire in maniera efficace affinché si arrivasse ad una positiva soluzione del problema;

impegna il Governo

a porre in atto provvedimenti necessari per sbloccare la situazione, garantendo il ritorno della nave in Italia, unitamente al proprio equipaggio.

(7-00284) « Leccese, Procacci, Turrone, Dalla Chiesa, De Benetti, Cento ».

La IX Commissione,

premesso che:

la realizzazione del programma di potenziamento dell'aeroporto di Milano Malpensa, denominato « progetto Malpensa 2000 », già travagliata in passato da note vicende giudiziarie, è stata dallo scorso anno oggetto di rinnovata, particolare attenzione politica;

da notizie stampa, nella sostanza confermate anche dall'Esecutivo, si è infatti acquisito un quadro preoccupante dell'andamento dei lavori dell'opera più importante del programma suddetto, quale la nuova aerostazione passeggeri, in forte ritardo sui tempi previsti e penalizzata da carenze e difetti costruttivi di alcune sue componenti fondamentali, non conformi alle prescrizioni contrattuali e peraltro pagate all'impresa appaltatrice come se lo fossero;

con numerosi atti di sindacato ispettivo (interrogazioni presentate dal senatore Dolazza, dall'onorevole Baccini, dalla senatrice Dentamaro e dall'onorevole Gramazio) vari parlamentari hanno sollecitato il Governo ad assumere conseguenti adeguati provvedimenti, tenuto anche conto di un nuovo intervento della magistratura penale in relazione ai lavori in questione;

ad oggi peraltro si deve constatare che, fatta salva l'azione della procura della Repubblica di Busto Arsizio, nessuna misura è stata adottata per sanare la situazione, procedendo i lavori con la stessa lentezza e con gli stessi difetti;

l'opera in questione è un'opera pubblica di preminente interesse, oltreché nazionale, anche europeo, ed è realizzata con fondi pubblici da una azienda a capitale prevalentemente pubblico (Sea spa), in regime di concessione di costruzione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ne avrebbe dovuto sorvegliare la costruzione;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione di inchiesta, siano determinati i danni che la concessionaria Sea spa abbia provocato allo Stato sia per i ritardi nella realizzazione delle opere, sia per la scadente qua-

lità di alcune di esse, attuando conseguenti provvedimenti nei confronti della medesima e richiedendo la rimozione dei responsabili;

a mettere in luce cause e motivi che hanno portato a siffatte infrazioni chiarendo consistenza ed adeguatezza dell'azione di sorveglianza degli organi ministeriali ad essa preposti in base ai patti convenzionali, individuando a tal fine omissioni, intempestività od altri fattori che ne hanno di fatto vanificato la funzione, consentendo lo svolgimento della concessione nel modo e con i risultati sopra descritti, adottando infine le eventuali, adeguate sanzioni.

(7-00285)

« Baccini, Sanza ».

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno, per sapere — premesso che:

i programmi edilizi delle cooperative partecipanti all'incontro di lunedì 7 ottobre sono basati su finanziamenti agevolati concessi dal ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge n. 492 del 1975;

tale legge prevedeva, per le cooperative costituite fra appartenenti alle forze armate e di polizia, un requisito statutario specificato nella legge n. 865 del 1971, e uno specifico canale di finanziamento diverso da quello previsto dall'allora vigente piano decennale per l'edilizia economica popolare;

per tali cooperative edilizie a proprietà indivisa (che agivano ed agiscono ancora in regime di sovvenzionata e non di agevolata convenzionata) sono nate negli anni recenti una serie di difficoltà di attuazione dei programmi avviati, legati proprio alla gestione del canale di finanziamento agevolato per esse previsto;

il problema più grave nasce dal ridotto (in termini di importo previsto) stanziamento iniziale dei contributi erogati dal ministero dei lavori pubblici e dei mutui erogati dall'Inpdap;

in relazione a questo inconveniente (cioè alla mancata copertura dell'intero importo necessario alla realizzazione dell'intervento), se, per quanto attiene ai mutui concessi dall'Inpdap nel corso del programma costruttivo, l'integrazione si realizza con una sufficiente tempestività (benché problemi di rapporto anche con gli Istituti di previdenza siano stati segnalati da più cooperative), per i contributi integrativi del ministero dei lavori pubblici i

tempi necessari spesso non sono adeguati alle necessità dei relativi programmi costruttivi;

questa situazione ha quindi creato negli ultimi tempi una forte sperequazione di trattamento fra le varie cooperative, che, a seconda dei periodi in cui è stata fatta la determinazione dei tassi di riferimento per l'ammortamento dei mutui, si trovano ad oneri di ammortamento che variano enormemente e che in molti casi sono al di sopra dei tassi che la legge prevede, come massimo, a carico dei mutuatari;

a sostenere la legittima attesa di tali contributi integrativi da parte delle cooperative si segnalano altresì la legge 28 gennaio 1994, n. 85, e la legge 25 marzo 1982, n. 94, articoli 5-*quater* e 6 —:

se non ritengano urgentemente necessario: *a)* integrare i contributi agevolati a carico del ministero dei lavori pubblici sugli interi importi ammessi a mutuo con i decreti del provveditorato alle opere pubbliche nei casi in cui tali contributi non siano ancora stati erogati; *b)* integrare (oltre al contributo del 4 per cento) con uno specifico contributo aggiuntivo l'erogazione a quelle cooperative per cui la quota di ammortamento e preammortamento sia superiore al 5 per cento; *c)* verificare la possibilità di un adeguato rifinanziamento della stessa legge n. 492 del 1975, al fine di garantire sia un completamento dei programmi in corso sia l'avvio di nuovi programmi costruttivi (anche sul recupero edilizio);

quali impegni ritengano di poter assumere circa i tre punti anzidetti, con quali scadenze e con quali mezzi reperibili ed a ciò destinabili.

(2-00593)

« Benedetti Valentini ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la questione Zaire-Grandi Laghi è preoccupante, anche per le conseguenze

per il futuro sociale, politico ed economico della regione e dell'Africa in generale;

attualmente lo scarso intervento e il colpevole silenzio della comunità internazionale sull'assalto del governo comunista dell'Mpla all'Unita, trasformato in offensiva contro civili e smobilizzati, è una diretta conseguenza della tolleranza della presa di potere con la forza che si è verificato in Zaire e che adesso minaccia di materializzarsi in Angola;

in questo contesto arriva la prossima settimana in visita ufficiale in Italia il Presidente dell'Angola, Edmondo Dos Santos, una visita che darà l'occasione per incontri operativi che prevedono accordi economici, favoriti dal nostro Governo, per imprenditori di indirizzo;

particolarmente attivo su questo fronte si è dimostrato il sottosegretario per gli affari esteri, Rino Serri, che prima ha inserito l'Angola fra i « Paesi prioritari » verso cui rivolgere gli aiuti della cooperazione italiana, dopo un viaggio in Angola dove ha incontrato i vertici Mpla e poi ha prospettato, ad un vertice europeo di Ministri degli affari esteri, misure restrittive nei confronti della rappresentanza Unita in Italia -:

se corrisponda al vero che Dos Santos sia stato alloggiato a Olbia in una palazzina messa a sua completa disposizione dal sottosegretario alla cooperazione Rino Serri;

quali e quanti società italiane siano interessate alla « cooperazione » con l'Angola; quale sia la dimensione del capitale investito e in quali settori; quali contratti siano stati già realizzati o siano in corso di preparazione tra l'Italia e il regime di Dos Santos e quali partecipazioni abbiano gli uomini di questo regime in imprese italiane;

quali iniziative l'Italia e la comunità internazionale intendano prendere per richiamare il regime angolano al rispetto dei diritti della persona e da un minimo di « Stato di diritto », tenuto anche conto che in tali casi parlare di pace diviene un mero

esercizio retorico. La stessa Casa Bianca, in un recente rapporto del gennaio 1997, afferma apertamente che il Presidente della Repubblica Dos Santos ostacola il lavoro dei tribunali che sono alla ricerca della verità in merito agli assassinii di giornalisti indipendenti e oppositori al regime. *Amnesty International*, nel suo rapporto del 1997, considera l'Angola uno dei paesi dove i diritti umani sono più violati; in particolare quali iniziative intenda intraprendere perché, compendosi un gesto di umanità, siano restituiti alle famiglie i corpi dei dirigenti dell'Unita assassinati a Luanda nel novembre 1992;

quale impegno intenda promuovere per favorire che il processo di pace in Angola avvenga in modo imparziale, favorendo lo sviluppo della democrazia e la stabilità sociale, poiché solo un'Angola stabile potrà favorire rapporti economici e di cooperazione.

(2-00594) « Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:

l'articolo 5 della legge n. 77 del 1997, recante disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, modifica alcuni commi della legge n. 112 del 1991: in particolare, l'articolo 1, lettere a) e b), riconosce priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere ai soggetti che detengono il numero più alto di presenze, indipendentemente dal titolo posseduto;

tale criterio, adottato dalle amministrazioni comunali, in contrasto con lo spirito del legislatore che, con la legge n. 112, intendeva suddividere l'attività lavorativa tra operatori su aree pubbliche con equità, ha provocato una disparità di trattamento tra operatori, in quanto si è verificato che alcuni potevano occupare contemporaneamente più aree, mentre ad altri era preclusa ogni possibilità di lavoro;

la possibilità di occupare più aree contemporaneamente, e pertanto usufruire di più punti vendita, veniva data all'operatore dal possesso di più titoli, originati, in fase di conversione, dal titolo precedentemente posseduto per tale commercio e utilizzato dal 1976 al 1993, titolo rilasciato univocamente ed esclusivamente ad un solo soggetto, tanto da non consentire lo svolgimento dell'attività con soluzioni di ubiquità;

il 15 maggio 1995 il Ministro ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che ha riconosciuto questa disparità di trattamento ed è stato pertanto pubblicato in data 6 luglio 1996 il decreto ministeriale n. 350, che riconosceva la priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle manifestazioni fieristiche a quegli operatori che non erano titolari di nessun posteggio su tutto il territorio nazionale e cioè ad operatori esclusivamente itineranti;

l'articolo 5 della legge n. 77 del 1997 annulla di fatto quanto sopra descritto, ricreando una situazione discriminante nei confronti di quegli operatori che esercitano la loro attività unicamente in tali manifestazioni, in quanto il commercio in forma itinerante risulta limitato da numerosi divieti sia nei centri cittadini sia nei litorali;

la circolare emessa dal ministero per impegno preso dal senatore Carpi in fase di approvazione presso la X Commissione della Camera della legge n. 77 del 1997, nel tentativo di risolvere il problema di quegli operatori titolari esclusivamente di autorizzazioni itineranti è stata completamente ignorata dalle amministrazioni comunali, in quanto - se applicata - toglierebbe quei diritti che associazioni di categoria volevano tutelare;

per quanto sopra menzionato, occorre chiarire definitivamente ogni dubbio, dando la possibilità di applicare le modifiche apportate alla legge n. 112 del 1991 dall'attuale articolo 5 della legge n. 77 del

1997 alle amministrazioni comunali, senza che vi siano abusi e discriminazioni tra operatori -:

a quale dei titoli autorizzatori posseduti dall'operatore debbano essere computate le presenze acquisite obbligatoriamente con unico titolo dal 1976 al 1993 visto che l'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991, prevede anche la vendita delle presenze sulle fiere, con il titolo con cui sono state acquisite;

se la vendita delle autorizzazioni, riconosciuta in forza della legge sul commercio solo con il complesso di beni dell'azienda, sia valida anche per le autorizzazioni mai utilizzate ai fini commerciali e a seguito degli adempimenti fiscali;

se la vendita dei posteggi assegnati in concessioni decennali e frazionati da un unico titolo in tanti quanti sono i posteggi, sia legale;

come debbano essere considerate tutte le vendite che sono state effettuate dal 1993 ad oggi, delle numerose autorizzazioni in possesso ad ogni operatore, in violazione di quanto esposto in precedenza;

come un operatore titolare di autorizzazione con posteggio assegnato, e cioè di tipologia B, che presenta domanda di partecipazione ad una fiera possa, con quell'unico titolo, essere presente sull'area di mercato e sull'area di fiera contemporaneamente;

come le vendite delle eventuali autorizzazioni con presenze sulle fiere debbano essere dichiarate sull'atto di compravendita;

quali iniziative il Governo intenda adottare per sanare la precaria situazione di questa categoria.

(2-00595)

« Giovanardi ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**MOLGORA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 e 28 giugno 1997 si sono verificati straripamenti del fiume Oglio nei comuni di Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio;

il centro di Palazzolo è stato invaso da una notevole quantità d'acqua, che ha superato il metro e mezzo, caratterizzata da una forte corrente;

soprattutto gli esercizi commerciali del centro di Palazzolo hanno subito danni ingenti, oltre a quelli subiti dalle infrastrutture pubbliche;

una parte dell'abitato di Pontoglio è stata invasa da un'ondata di piena che ha causato danni alle case, alle strade, nonché ad altre infrastrutture pubbliche;

le ondate di piena sembrano causate da una tardiva regolazione del livello del lago d'Iseo —:

quali interventi si intendano attuare per far fronte ai danni provocati dalla esondazione;

in quale modo intenda accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto per l'errata regolazione del livello del lago d'Iseo e, conseguentemente, del fiume Oglio. (3-01333)

**MOLGORA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 giugno 1997 si sono verificate esondazioni del fiume Oglio che hanno creato notevoli danni nei comuni di Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio;

l'accrescersi eccessivo del livello dell'Oglio è stato determinato da una errata regolazione del livello del lago d'Iseo;

essendo a conoscenza dell'ondata di maltempo e delle piogge del fine settimana, la prefettura di Brescia avrebbe dovuto effettuare un intervento preventivo per salvaguardare la sicurezza civile, regolando il livello delle acque del lago d'Iseo e coordinando i vari enti locali competenti;

perché nessun intervento di questo tipo è stato effettuato, risulta evidente la grave omissione della prefettura, omissione che avrebbe potuto portare a ben più gravi conseguenze —:

quali provvedimenti intenda attuare presso la prefettura di Brescia per il mancato intervento di cui in premessa e per i danni causati alla popolazione. (3-01334)

**de GHISLANZONI CARDOLI.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di lunedì 16 giugno 1997 violenti fenomeni temporaleschi, accompagnati da forte vento e grandine di straordinarie intensità, hanno causato ingenti danni alle colture agricole nel basso pavese, nella zona di Stradella e nella Lomellina orientale;

in particolare, i maggiori danni si registrano nei comuni di San Zenone, Corteolona, Zerbo, Costa de' Nobili, Spessa, Torre de' Negri, Albaredo, Portalbera, S. Cipriano, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Mezzana Bigli;

nella notte tra il 16 e il 17 giugno 1997 ulteriori danni si sono registrati nei comuni di Rivanazzano e Voghera a causa di un violento nubifragio;

in seguito a detti eventi atmosferici risulta gravemente compromesso ogni tipo di raccolto agricolo (frumento, mais, pomodoro, barbabietole, uva e frutta di ogni tipo);

nelle zone interessate tali danni si aggiungono a quelli provocati nei mesi

scorsi da un lungo periodo di siccità accompagnata da gelate improvvise -:

se non ritenga opportuno dichiarare immediatamente lo stato di calamità naturale per le zone colpite dai disastrosi fenomeni atmosferici e favorire l'accesso, da parte degli agricoltori, alle provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992.

(3-01335)

**BALLAMAN, BOSCO, FONTANINI e PITTINO.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

dai dati del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno inseriti nella pubblicazione sull'andamento della criminalità aggiornato al 31 dicembre 1995, si evidenzia che, dal raffronto tra i delitti denunciati e la popolazione, il Friuli-Venezia Giulia ha un quoziente di criminalità per centomila abitanti pari a 4.232;

tale quoziente conferma la regione tra quelle ad alto rischio, posizionandola a livello nazionale solo dopo Lazio, Liguria e Lombardia;

sempre da tale pubblicazione si evidenzia che il totale dei delitti è passato nel corso di un solo anno da 46.151 a 50.341, con un incremento superiore al nove per cento -:

quali siano le ragioni che hanno portato ad una diminuzione delle forze dell'ordine in tale regione da 9.346 unità a 8.626, con un decremento quindi dell'8,35 per cento nel corso di un solo anno, e quali siano le prossime iniziative che intenda adottare il Governo per addivenire ad una più che necessaria ed immediata inversione di tendenza rispetto ai dati sopra citati.

(3-01336)

**ALTEA e ATTILI.** - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

sulla base della legge n. 488 del 1992, il Cipe ha deliberato, nei giorni scorsi,

l'assegnazione dei contributi alle aziende che ne avevano fatto richiesta;

in particolare per quanto riguarda la regione Sardegna, tale assegnazione ha visto accolte le richieste di cento aziende (con uno stanziamento complessivo di circa duecentocinquanta miliardi) e respinte quelle di altre centotrentatré aziende;

al di là dell'apparente oggettività dei criteri che sovrintendono alla ripartizione dei fondi, questi ultimi appaiono assegnati con modalità a volte sconcertanti e vedono « promosse » aziende dal *curriculum* e dalle credenziali quantomeno discutibili e « bocciate » altre che invece stanno già tangibilmente e concretamente operando;

tale ripartizione dei fondi sta suscitando forti proteste ed esiste il fondato timore di vedere assegnati finanziamenti, come è già accaduto in passato, ad aziende dall'incerto futuro economico, e quindi pronte a chiudere alla prima difficoltà di mercato;

un'eventualità del genere avrebbe l'effetto di un colpo mortale per un'economia ormai ai limiti della sopravvivenza, come è quella della piccola e media industria della Sardegna -:

quali iniziative intenda intraprendere per verificare la correttezza e la trasparenza delle procedure per l'assegnazione dei contributi (anche alla luce di quanto lo stesso Governo prevede nel disegno di legge su « Interventi urgenti per l'economia ».

(3-01337)

**BORGHEZIO.** - *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la trasformazione in società per azioni dell'Enel si accompagna ad una riorganizzazione territoriale che, nell'ambito di nuove scelte economico-commerciali e di conseguenti riduzioni degli investimenti sul territorio, sta enormemente

penalizzando, specie in Piemonte e in Liguria, il comparto delle aziende produttrici e costruttrici degli elettrodotti;

in effetti, la politica recentemente inaugurata dall'Enel spa, divisione distribuzione, con una generalizzata stima dei lavori a ribasso, rischia di obbligare il circuito delle piccole e medie imprese produttrici e costruttrici degli elettrodotti ad accettare forzatamente lavori pagati sottocosto, con conseguenze facilmente immaginabili per il loro futuro economico e per l'occupazione;

risulta inoltre all'interpellante che sia stata impartita a diverse direzioni territoriali, specie in Piemonte e in Liguria, una direttiva volta alla sospensione, *contra legem*, di contratti precedentemente sottoscritti con le aziende di cui sopra e in base alla quale non si dovrebbe dare esecuzione

addirittura a lavori per i quali sono già stati predisposti cantieri e forniti materiali da parte delle medesime —:

quali urgenti interventi intendano attuare per invitare l'Enel spa, pur nell'ambito di una politica volta al risanamento ed alla necessaria riorganizzazione, a sbloccare i contratti già sottoscritti dalla stessa Enel spa, con il rifinanziamento delle opere in gara d'appalto, attuando una politica di investimenti nel settore della distribuzione che, per quanto possibile, li mantenga ai livelli del *budget* 1996, anche al fine di evitare che l'intero comparto delle piccole e medie imprese, che ha effettuato notevolissimi investimenti in macchinari ed attrezzature, debba forzatamente entrare in uno stato di crisi, con gravi conseguenze sul piano dell'occupazione. (3-01338)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**VALENSISE e ALOI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la legge finanziaria per il 1997, ha previsto l'attuazione del lavoro a tempo limitato negli uffici giudiziari; il ritardo nell'applicazione della normativa in questione produce incertezze pregiudizievoli per il « servizio-giustizia » e vanificatrici delle previsioni di legge, in danno del personale e, soprattutto, dei cittadini —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per l'applicazione immediata delle ricordate norme, come richiesto, peraltro, dalle organizzazioni sindacali, e come doveroso nei confronti delle aspettative legittime dei cittadini utenti. (5-02645)

**VALENSISE e ALOI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso che:

la condizione dei collegamenti veloci tra Reggio Calabria e Messina è disagiata per i numerosissimi utenti, che si sono costituiti in comitato ed hanno rassegnato precise proteste alle autorità locali denunciando la discrezionalità di talune corse che vengono soppresse senza preavviso o ritardate, con gravi pregiudizi per l'utenza, nonché le condizioni dei siti di attesa, privi di qualsiasi requisito logistico per i viaggiatori, e, ancora, la pericolosità delle passerelle per accedere ai natanti e l'aspetto fatiscente degli stessi natanti in servizio —:

quali urgenti iniziative intenda assumere, per assicurare il necessario potenziamento all'importante servizio tra le due città dello stretto, in un quadro di valorizzazione del servizio medesimo e delle strutture di supporto, nell'indispensabile e non derogabile rispetto dell'immagine delle due città e della forte attrattiva, anche

turistica, rappresentata dai collegamenti veloci tra Reggio Calabria e Messina, in una realtà di conurbazione, positiva, quanto tradizionale, che deve essere servita nell'assoluto rispetto delle necessità dell'utenza. (5-02646)

**BARRAL.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto 4 marzo 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1997, il Ministro interrogato individua per l'anno in corso gli eventi, le colture e le garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;

nelle colture assicurabili al mercato agevolato per il 1997, di cui all'articolo 1, numero 1, del suddetto decreto ministeriale, non compaiono i fagioli freschi, secchi e verdi, così come, invece, erano stati menzionati lo scorso anno;

i suddetti cereali costituiscono una voce molto significativa per l'economia di ampie regioni settentrionali, tanto che, a titolo di esempio, nella sola zona del cuneese, lo scorso anno ne è stata assicurata una quantità pari ad un valore di circa cinque miliardi di lire —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto ad escludere dall'elenco delle cosiddette colture assicurabili al mercato agevolato del 1997, di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale, i fagioli freschi, secchi e verdi;

se e quali siano le urgenti misure che intenda adottare al fine di prevedere, analogamente al 1996, l'inserimento dei cereali in questione nel suddetto elenco delle cosiddette colture assicurabili al mercato agevolato, tenuto conto che la loro tardiva inclusione, o a maggior ragione la loro esclusione, costituirebbe un grave danno, non solo economico, per ampie regioni settentrionali. (5-02647)

LUCIDI, SCIACCA, CHIUSOLI, MASELLI e LUCÀ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 dicembre 1994 è scaduto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle imprese di pulimento stipulato, nel giugno del 1991, tra Cgil-Cisl-Uil di categoria e Ausitra, associazione imprenditoriale aderente a Confindustria;

il precedente contratto nazionale aveva avuto un'*ultra attività* di oltre sei mesi;

a tutt'oggi, nonostante la mediazione del ministro, affidata all'opera del sottosegretario Gasparrini, l'associazione imprenditoriale non ha attivato alcun « tavolo » serio di confronto con le categorie confederali del sindacato, né ha fatto alcuna controproposta alla piattaforma sindacale, con il risultato che, a trenta mesi dalla sua scadenza, i lavoratori del settore risultano essere gli unici a non aver rinnovato il loro contratto di lavoro;

la situazione economica dei circa 450.000 addetti, dipendenti dalle oltre 35.000 imprese del settore, è al limite della vivibilità e sopportabilità. Infatti, oltre alla *ultra attività* del precedente contratto — rinnovato con circa sei mesi di ritardo — il potere d'acquisto delle retribuzioni degli addetti alle imprese di pulimento è stato fortemente eroso, pur se oggi in presenza d'un basso tasso d'inflazione, dal mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita;

il protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 tra governo, sindacato e Confindustria ha previsto un nuovo sistema di contrattazione nazionale basato sul riadeguamento delle retribuzioni sulla base dei tetti d'inflazione programmata nel Dpef del Governo;

tale protocollo non ha ancora trovato applicazione nel settore, in quanto il contratto scaduto era stato stipulato anteriormente alla firma dell'accordo del 23 luglio 1993;

anche le penali del venticinque e cinquanta per cento previste come sanzione per il ritardo nella firma del contratto, rispettivamente di tre e sei mesi dalla data della scadenza naturale, sono state applicate per carenza di criteri applicativi;

il 20 maggio 1997 l'XI Commissione della Camera dei deputati ha votato, all'unanimità, una risoluzione che impegna il Governo ad « attivare con rapidità tutti gli strumenti d'intervento a sua disposizione perché il comitato venga rinnovato al più presto... » —:

quali iniziative intenda assumere per attuare la risoluzione approvata dalla XI Commissione della Camera;

se non ritenga opportuno riconvocare, personalmente, al più presto le parti;

se non ritenga di dover attivare una proposta di mediazione, anche alla luce del protocollo del 23 luglio 1993, utile alla composizione della vertenza. (5-02648)

SETTIMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

presso l'aeroporto di Vigna di Valle è ubicato il Centro di Selezione per i candidati ai concorsi dell'aeronautica;

per la prima volta, le fasi di selezione dei concorrenti ai corsi dell'Accademia si svolgono presso l'aeroporto di Vigna di Valle;

le fasi di preselezione del concorso « Urano IV » si sono svolte dal 17 al 22 marzo 1997 e il bando di concorso non prevedeva il pasto a carico dell'Amministrazione per i candidati;

i partecipanti al concorso « Urano IV » erano circa 8.400;

nella volontà di offrire un ristoro ai candidati durante lo svolgimento delle fasi di preselezione, l'aeroporto di Vigna di Valle ha richiesto agli organi competenti la chiusura della mensa aeroportuale per utilizzarla come luogo di ristoro per i candidati;

gli ufficiali, sottoufficiali e il personale civile hanno usufruito del pasto, durante le fasi dello svolgimento delle pre-selezioni presso la mensa truppa, in convivenza con gli avieri;

il servizio di ristoro è stato a carico dei candidati;

il servizio di ristoro è svolto nell'ambito di gestione fuori bilancio;

è stato utilizzato personale militare (sottoufficiali e avieri) per il servizio di ristoro ai candidati;

è da tenere presente che: le gestioni fuori bilancio sono nate per assicurare il benessere del personale dipendente, per i relativi familiari e per il personale in quiescenza -;

se il servizio di ristoro per i candidati possa essere oggetto di attività di una gestione fuori bilancio;

se i candidati al concorso « Urano IV » possano essere considerati tra il personale autorizzato a fruire dell'attività della suddetta gestione, così come previsto dal decreto ministeriale 21 maggio 1981;

tenuto conto che il bar situato presso il museo storico dell'aeroporto è stato chiuso e mai riaperto in attesa di individuare un ditta esterna che lo gestisca, in quanto non può essere configurato come gestione fuori bilancio un bar di cui fruiscono i visitatori esterni; se il servizio di ristoro per ottomilaquattrocento cittadini non possa essere configurato come una vera e propria attività commerciale;

se, tenuto conto della situazione economica del Paese, e constatato che nell'aeroporto di Vigna di Valle vengono appaltate a ditte esterne lavorazioni che, grazie al personale in servizio, potrebbero tranquillamente essere svolte con grande risparmio per l'amministrazione della difesa, non sarebbe stato utile ed opportuno, in questo caso, interessare ditte di *catering* esterne, le quali avrebbero assicurato un rispetto delle norme igieniche in vigore, personale idoneo e un utile certo e pre-determinato per l'amministrazione;

quali siano i motivi che hanno determinato lo spostamento delle selezioni per l'accademia aeronautica dalle sede propria di Pozzuoli a Vigna di Valle, creando problemi logistici non indifferenti. (5-02649)

**BOGHETTA e MICHELANGELI.** - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in data 10 giugno 1997 è stato presentato ufficialmente il piano pluriennale delle Ferrovie dello Stato per il riassetto del settore navigazione sui comparti di Civitavecchia e Messina;

detto piano prevede: *a)* l'abbandono delle quote traffico commerciale (passeggeri e gommato); *b)* la dismissione a breve di due navi e la successiva ulteriore dismissione di una terza, ipotizzandosi a fronte la costruzione di una nuova nave denominata « Garibaldi bis », ipotesi questa che appare del tutto improbabile sia alla luce dello spirito guida del piano sia della passata esperienza di impegni mai mantenuti circa il potenziamento della flotta, di cui le mai realizzate navi RO-RO sono un evidente esempio;

tale processo troverebbe conclusione nel 2000 con una flotta di due traghetti denominati « Garibaldi 2 » più un terzo denominato « Logudoro », il cui trasporto riguarderà prevalentemente carri ferroviari e, solo in modo marginale, i passeggeri;

risulta evidente agli interroganti che un simile percorso non si presenta come un'opera di ristrutturazione, ma piuttosto come un piano definitivo di chiusura, con la totale dismissione del servizio passeggeri e la paventata e prevedibile soppressione anche del trasporto merci, sebbene non esplicitato -;

il precedente piano di risanamento avviato nel 1993 è stato inspiegabilmente interrotto proprio quando iniziava a dare i primi risultati;

il mantenimento di una sola nave per il trasporto passeggeri si presenterebbe del tutto inadeguato all'effettivo funzionamento del servizio;

i risultati negativi dell'impianto di Messina non comportano, nelle previsioni del piano, altrettanto drastici provvedimenti di riduzione, così come, d'altra parte, va considerato che gli stessi contributi statali non hanno subito equa distribuzione tra Civitavecchia e Messina e che la presentazione dei conti in forma aggregata rende difficile un'opportuna distinzione dell'analisi, specie nell'importante settore delle manutenzioni;

in questo quadro si inserisce la richiesta della compagnia privata Tourship, la quale ha presentato istanza per l'utilizzo di una banchina per i soli tre mesi estivi, preannunciando il totale disinteresse ad ogni tipo di ricaduta economica ed occupazionale sul territorio, ma soprattutto configurando, a parere degli interroganti, una forma di « concorrenza sleale » nei confronti delle Ferrovie che operano sui dodici mesi, accelerandone gli eventuali piani di dismissione;

tale preoccupazione è stata confermata dal rappresentante delle Ferrovie dello Stato in seno al comitato portuale, inducendo l'Autorità portuale a non rilasciare finora alcuna autorizzazione ed a presentare un apposito quesito al Ministero competente;

incredibilmente, sembra che i vertici delle Ferrovie dello Stato abbiano contraddetto le dichiarazioni del loro rappresentante, facendo emergere ancora una volta la leggerezza con cui l'ente ferroviario tratta il destino di una linea così importante;

la diretta ed immediata conseguenza di quanto sopra esposto sarebbe la perdita pressoché immediata di quattrocento posti di lavoro, nonché il crollo dell'indotto, condizione non sostenibile dal già precario equilibrio economico esistente, con grave rischio anche per il mantenimento della pace sociale —;

quali atti sia possibile porre in essere ai fini di operare un intervento al tavolo delle trattative sul piano di ristrutturazione attualmente in corso presso le Ferrovie dello Stato, per giungere ad un accordo definitivo e di prospettiva, con il duplice intento di fornire un migliore servizio e di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali e l'economia del territorio. (5-02650)

PISTONE e GUARINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la società Ctip spa è fallita nel febbraio 1997;

si è costituita una nuova società, denominata Ctip 2000, nello scorso mese di marzo 1997, formata da duecentoquindici tra impiegati e dirigenti dell'azienda fallita;

la Ctip 2000 ha firmato, in data 6 giugno 1997, una lettera di intenti con il gruppo Fioroni di Perugia, nella quale si definisce la partecipazione di maggioranza di tale gruppo con la Ctip 2000;

in data 17 giugno 1997, la Ctip 2000 ha presentato al tribunale di Roma richiesta di affitto dei rami di azienda della fallita Ctip spa;

congiuntamente, il gruppo Fioroni e Ctip 2000 hanno, fin dal mese di maggio, avviato una trattativa per un ingresso da parte della Gepi come socio di minoranza;

su richiesta della Gepi è stato formalizzato quanto sopra, mediante presentazione di un *business plan*, i cui risultati economico-finanziari sono migliori di quelli presentati alla Gepi da precedenti imprese;

la vicenda Ctip si trascina ormai da più di un anno, con gravi ripercussioni sui dipendenti della fallita società, come per altro già fatto presente in numerose precedenti interrogazioni parlamentari;

è necessario in tempi brevi acquisire e riavviare le attività già in carico alla fallita Ctip;

la Gepi può assumere un ruolo risolutivo sotto il profilo della necessaria ri-

capitalizzazione di Ctip 2000, ruolo peraltro, di sua competenza istituzionale -:

se siano a conoscenza di eventuali motivi ostativi a che l'operazione venga conclusa;

qualora non sussistessero motivi ostativi, peraltro fino ad oggi non emersi, quali azioni intendano compiere nei confronti della Gepi, affinché, in tempi rapidissimi si arrivi a concludere l'*iter* decisionale, aperto dalla richiesta ufficiale del Gruppo Fioroni e Ctip 2000, pena il mancato rilancio produttivo ed occupazionale di un'azienda del terziario avanzato, i cui dipendenti, solo per la dissennata politica della passata proprietà, hanno dovuto subire un arresto nella loro attività professionale, ampiamente riconosciuta sul piano internazionale, come conferma il fatto che il novanta per cento delle commesse, tutte peraltro di alto profilo, erano, sono e saranno acquisite all'estero. (5-02651)

**LOSURDO.** - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 16 giugno 1997 e sei giorni successivi la provincia di Pavia è stata colpita da violenti temporali, caratterizzati soprattutto da intense grandinate con chicchi di grosse dimensioni;

i danni maggiori si sono verificati nelle zone di Pavia, nella cosiddetta Bassa pavese, in Lomellina e nel Vogherese, soprattutto con riguardo alle coltivazioni agricole tipiche delle zone, quali mais, barbabietole e frumento -:

quali interventi intenda adottare e soprattutto se non ritenga di dover dichiarare lo stato di calamità, sussistendo nella fattispecie i requisiti richiesti dalla legge n. 185 del 1992. (5-02652)

**MANTOVANO.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

Mario Nero, già residente a Foggia, ha svolto il suo dovere di cittadino oltre ogni limite di esigibilità, deponendo come testi-

mone in giudizi a carico di esponenti della criminalità organizzata nella sua zona, conclusi, grazie anche al suo contributo, con la condanna di numerosi criminali. A seguito della sua testimonianza, Nero è stato costretto a trasferirsi insieme con la famiglia in altra località, lontana dalla Puglia, ha perso il lavoro, ha iniziato una vita nascosta nel costante timore di vendette da parte degli « amici » dei condannati, ma (per lo meno finora) ha ricevuto una protezione da parte delle forze dell'ordine. In data 3 luglio 1997 gli è stata revocata anche quella protezione, con grave rischio per l'incolumità sua e dei familiari;

in data 23 giugno 1997 Nero, non ricevendo alcuna considerazione dalle autorità interessate, si è recato a Roma per protestare davanti al Quirinale, ma ha ritrovato uno spiegamento di forze dell'ordine - circa 34 fra carabinieri e agenti della Polizia di Stato - certamente superiore a quello necessario per garantire la sua sicurezza in via ordinaria: è stato dapprima maltrattato, quindi accompagnato dal vicequestore di zona, il quale ha fatto intervenire due funzionari del ministero dell'interno: da costoro ha appreso che la criminalità ha messo sul suo capo una taglia di cinquanta milioni di lire, e ha ricevuto l'assicurazione che nel giro di 48 ore avrebbe visto risolti i suoi problemi;

nulla di questo è accaduto. Nero, che - lo si ripete - non ha ucciso nessuno, non ha estorto, non ha rapinato, non ha spacciato stupefacenti, salvo poi a « pentirsi », ma ha svolto eroicamente il suo dovere di onesto cittadino riferendo senza incertezze all'autorità giudiziaria ciò di cui era a conoscenza, ha pagato duramente questo suo rispetto per le istituzioni e per la pubblica sicurezza, e poi è stato messo da parte. Di frequente le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, soprattutto in Puglia, esortano i cittadini alla collaborazione, quale antidoto al radicamento della criminalità di ogni tipo: comportamenti come quelli seguiti nei confronti del Nero smentiscono del tutto l'affidabilità delle istituzioni in questa direzione; non

solo lo Stato è spesso assente nel Sud perché manca la sua presenza vigile sul territorio, ma è gravemente manchevole verso chi ha mostrato fedeltà oltre ogni misura -:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per garantire la prosecuzione della protezione e il ritorno a una vita sicura nei confronti del signor Mario Nero e della sua famiglia;

chi e per quali motivi non solo non abbia assicurato al signor Nero l'anonimato e un onesto lavoro, ma ha addirittura revocato ogni tutela;

chi e per quali motivi abbia ordinato un trattamento così brusco come quello che egli ha subito a Roma nella giornata del 23 giugno 1997;

chi e per quali motivi dapprima abbia dato garanzie di soluzione del problema e poi abbia omesso l'adozione di qualsiasi provvedimento;

se e a carico di chi intenda avviare procedimenti disciplinari, per comportamenti che contrastano radicalmente con l'aiuto e la protezione distribuiti ai collaboratori di giustizia. (5-02653)

VASCON, ANGHINONI e DOZZO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

già in data 13 febbraio 1997 era stata presentata un'interrogazione sul recapito di bollettini dal contenuto fuorviante ed ingannevole. Tali bollettini venivano spediti da Wien - Brun Bossigasse, 34, A-1130 - in tutte le aziende agricole del Nord. In questi giorni le aziende sono nuovamente oggetto di una nuova ondata di recapito di bollettini, i quali, come i precedenti, nel contenuto e nella forma sono altamente fuorvianti ed ingannevoli. Va precisato che la « Toma Versand Srl » con sede in Wien - Brun Bossigasse, 34, A-1130 - recapita alle aziende del Nord bollettini con inte-

stazione « Registro ditte del commercio, industria, artigianato e agricoltura » - repertorio Repubblica italiana;

il pagamento da effettuarsi con conto corrente postale viene motivato con l'iscrizione nell'annuario delle ditte di commercio, industria, artigianato e agricoltura - elenco generale delle ditte del territorio della Repubblica italiana;

i versamenti di detti bollettini confluiscono su un conto corrente intestato a Toma GES.M.B.H. - stabile organizzazione Italia S.r.l., Via Manzoni n. 84, Ponte San Giovanni - Perugia;

talmente ingannevole e fuorviante è il bollettino nella sua forma e composizione che da molte aziende viene considerato come un autentico pagamento allo Stato italiano -:

se siano al corrente di simili iniziative, che, come già segnalato nella precedente interrogazione, costituiscono atti gravissimi che, nella loro continuità nel tempo traggono in inganno i conduttori di aziende, i quali in buona fede versano alla fantomatica ditta contribuzioni pari a lire 796 mila 110 lire a bollettino;

se risulti, visto il perdurare dell'ingannevole situazione, che le competenti autorità abbiano assunto iniziative tese a indagare su un'iniziativa alquanto sospetta;

se non si ritenga urgente ed indispensabile promuovere una campagna di informazione, specificando e rendendo edotte le aziende agricole che sia l'iniziativa sia i sopracitati versamenti nulla hanno a che vedere con gli adempimenti fiscali richiesti dallo Stato. (5-02654)

GALLETTI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

circa trenta anni fa è stato costruito - con notevole esborso finanziario - lo scalo ferroviario merci di Villa Opicina (Trieste), a tutt'oggi il maggiore tra quelli in esercizio nel Friuli-Venezia Giulia;

il suddetto scalo è collegato con un'adiacente azienda per la riparazione dei carri ferroviari e con il vicino autoporto di Ferneti - a ridosso della frontiera italo-slovena - ed è perciò adeguato a svolgere funzioni anche in termini di intermodalità essendo utilizzabile anche come deposito di carri ferroviari al servizio del porto di Trieste, dove i traffici sono previsti in aumento;

il nuovo scalo merci di Cervignano sopporta le conseguenze di gravi errori progettuali, che costringono ad effettuare le manovre con il doppio dei locomotori e dei macchinisti previsti inizialmente, e quindi con il doppio dei costi di gestione;

risultano essere state emanate - di recente - dalla direzione del compartimento FS di Venezia (competente anche per il Friuli-Venezia Giulia) direttive tendenti a favorire l'abbandono entro il prossimo mese di ottobre dello scalo di Villa Opicina a vantaggio di quello di Cervignano, al fine di ridurre i costi del personale, che in parte verrebbe trasferito da Villa Opicina a Cervignano per completare gli organici oggi carenti;

tali direttive risultano essere motivate dalla volontà di non spostare a Cervignano - onde evitare conflittualità sindacali - personale in esubero negli scali merci del Veneto;

allo scopo di accelerare la dismissione dello scalo di Villa Opicina a vantaggio di Cervignano, grandi aziende del settore delle spedizioni internazionali operanti a Trieste (ma verosimilmente anche altrove) sono state invitate dal compartimento ferroviario di Venezia ad effettuare percorsi molto più lunghi per i propri carri, garantendo tuttavia le medesime tariffe (ma naturalmente non gli stessi tempi di arrivo);

quanto descritto in premessa, se effettivamente attuato secondo quanto previsto dal compartimento ferroviario di Venezia, si tradurrebbe in un grave depauperamento occupazionale per l'area triestina (attualmente sono in servizio a Villa

Opicina centonovantadue addetti, ai quali vanno aggiunte altre decine di persone nell'indotto) ed anche uno spreco di risorse difficilmente giustificabile, stante la costruzione relativamente recente dello scalo in questione;

anche lo scalo merci di Pontebba è quasi definitivamente dismesso, senza soluzioni note nemmeno riguardo all'assetto futuro dell'area e delle strutture;

tutto ciò comporta il rischio di incentivare nel breve periodo un ulteriore spostamento dei traffici merci su gomma a danno della rotaia, in contraddizione con quanto ripetutamente dichiarato dai vertici delle ferrovie dello Stato e con evidenti contraccolpi negativi per l'ambiente e per la congestione sulla rete viaria -;

quale giudizio dia delle iniziative della direzione di zona FS di Venezia tese a dismettere lo scalo merci di Villa Opicina e se concordi sul fatto che il suddetto scalo possa mantenere una propria validità nel quadro strategico dello sviluppo del trasporto merci su rotaia, in funzione di supporto all'incremento dei traffici commerciali con l'Europa dell'Est e dello sviluppo dei traffici soprattutto da e per il porto di Trieste;

se non ritenga che le carenze di personale lamentate dallo scalo di Cervignano debbano essere coperte mediante una più razionale gestione del personale presente in regione e mediante trasferimenti da aree e servizi che presentano esuberanti avendo già dismesso analoghe strutture, anziché indebolendo strutture ancora funzionanti e recando disagio agli utenti nonché minori entrate all'azienda ferroviaria;

se non ritenga che i problemi gestionali ed i costi supplementari creati - nello scalo di Cervignano - dagli errori progettuali del passato, debbano essere in prospettiva risolti mediante gli opportuni adeguamenti tecnici dell'impianto medesimo e, nell'immediato, mediante la rapida sostituzione del materiale obsoleto, che ha contribuito a provocare per settimane una grave crisi nel comparto del trasporto merci nel Friuli-Venezia Giulia, con mezzi più potenti, nuovi ed adeguati. (5-02655)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BECCHETTI.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 30 giugno 1997 alle ore 17.15, a Roma, precisamente all'incrocio tra via Crescenzio e via Terenzio, il dottor Giovanni Illomei veniva fermato da un vigile urbano mentre si trovava, in sella al suo ciclomotore, in compagnia del signor Simone De Sio;

il dottor Illomei si stava recando in una strada limitrofa per effettuare una visita medica urgente e, per tale ragione, era accompagnato dal signor De Sio, laureando in Medicina e Chirurgia;

i due venivano invitati dal vigile, identificato in tale Riccardo Biondo matricola 9120, a scendere dal mezzo per la contestazione di alcune violazioni tra cui l'aver attraversato un incrocio semaforico con la luce rossa e, inoltre, l'essere in due sul ciclomotore, e altro ancora;

il dottor Illomei, e il signor De Sio, non si opponevano alle contestazioni ma rimanevano stupefatti e interdetti per il comportamento del vigile Biondo distintosi subito per tenere un comportamento a dir poco arrogante e irrispettoso nei confronti del cittadino;

secondo quanto riportato in un esposto, presentato dal dottor Illomei e dal signor De Sio al Comando polizia municipale Gruppo XVII di via Crescenzio n. 86, l'agente Biondo — nel corso del rilevamento delle infrazioni — si rivolgeva con frasi, citate testualmente: «Io ho sempre ragione» oppure «tanto le paga tutte», o ancora, rivolgendosi ad un suo collega chiamato sul posto dallo stesso Biondo, «abbiamo tutto il pomeriggio per divertirci a fare multe alla gente»;

si specifica, inoltre, che a contestazione iniziata, il vigile in oggetto obbligava il dottor Illomei a parcheggiare il ciclomotore nei pressi del suddetto, pericoloso, incrocio non permettendo di posteggiare lo stesso sul marciapiede adiacente ove sicuramente sarebbe stato più sicuro per la circolazione;

il marciapiede era letteralmente invaso da altri motorini privi di multa e, quando la cosa veniva fatta notare dal dottor Illomei, il vigile rispondeva: «Non sono affari suoi e questo non la riguarda»;

nel corso della contestazione il vigile e il suo collega non si curavano di numerose infrazioni, simili a quelle contestate all'Illomei, che venivano commesse da altri ciclomotori nonostante gli episodi venissero fatti notare con tempestività dal medico e dal suo accompagnatore. E anzi i due vigili ripetevano la frase «tanto abbiamo tutto il pomeriggio per divertirci a fare multe»;

al termine della discussione i due «contravvenzionati» chiedevano le modalità per inoltrare un esposto. Gli agenti fornivano spiegazioni con riluttanza replicando che «tanto le pagherete tutte» —:

tenuto conto anche del fatto che l'episodio in premessa rileva uno scarso senso del servizio da parte dei vigili urbani, se non ritenga utile un monitoraggio più attento da parte del Governo sul generale andamento delle relazioni con il pubblico da parte degli incaricati del mantenimento dell'ordine e della viabilità pubblica;

se non ritenga che, in generale, occorrono per tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni amministrative procedimenti di selezione, formazione e valutazione delle prestazioni tali che episodi inqualificabili del genere riportato in premessa non abbiano a ripetersi. (4-11453)

**CONTI.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con legge regionale n. 15 del 1994 è stato istituito il parco naturale denominato

« Gola della Rossa », che interessa la quasi totalità del comune di Genga (Ancona);

il Consiglio regionale delle Marche, con delibera n. 89 del 24 settembre 1996 ha approvato la perimetrazione del parco suddetto;

il 29 settembre la popolazione di Genga si è recata alle urne per esprimere la propria volontà in merito al quesito posto da un *referendum* popolare che invitava a scegliere tra l'istituzione o meno del parco « della Rossa », in sostanza le opportunità di voto offerte erano: parco sì, parco no;

il risultato di tale consultazione è stato inequivocabile: il 90,14 per cento della popolazione si esprime per il no, solo il 9,86 per cento per il sì;

la commissione statale di controllo sugli enti regionali ha esaminato la delibera n. 89 del 1996 per verificarne la corrispondenza ai dettami della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 1994 secondo cui il perimetro delle aree protette va definito con atto legislativo;

la commissione statale di controllo chiedeva contemporaneamente chiarimenti in merito all'esito del *referendum*;

il Consiglio regionale in data 5 novembre 1996 ha prodotto l'atto consiliare 89-*bis* per fornire i chiarimenti richiesti;

la commissione statale di controllo, presieduta da Giuseppe Colli, ha annullato definitivamente le delibere consiliari 89 e 89-*bis* per carenza di motivazioni e violazioni di legge;

recentemente la Giunta regionale delle Marche ha ridefinito il perimetro del Parco Gola della Rossa, che sarà presto sottoposto al vaglio della Commissione ambiente e del Consiglio regionale -;

cosa si intenda fare per evitare che simili situazioni di completo dileggio e totale sovvertimento della volontà popolare abbiano a ripetersi da parte di amministrazioni senza scrupoli, che non esitano a

sfruttare tutti gli orpelli e le riserve che la legge colpevolmente pone a loro favore ed a totale danno dei cittadini. (4-11454)

JERVOLINO RUSSO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il principio di trasparenza dell'attività amministrativa deve considerarsi essenziale in un sistema di democrazia sostanziale ed esso è anche esplicitamente previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente « nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »;

l'importanza della scelta culturale e normativa della legge n. 241 del 1990 è stata ulteriormente consolidata dall'entrata in vigore dal recente provvedimento « Bassanini »;

è assolutamente inammissibile che la pubblica amministrazione usi in modo assolutamente discrezionale i poteri ad essa attribuiti -;

quali criteri abbiano guidato la sovrintendenza scolastica della Campania nello scegliere i docenti ai quali è stata attribuita la borsa di studio per brevi corsi di aggiornamento presso uno dei Paesi dell'Unione europea, prevista dalla circolare del ministero della pubblica istruzione divisione 1/AAGG, protocollo n. 13285, circolare n. 182 del 20 marzo 1997;

quali siano i nomi dei vincitori di tale borsa di studio con il preciso e puntuale elenco dei titoli che hanno loro meritato l'attribuzione della borsa; vi sono infatti fondati motivi di ritenere che la selezione sia stata operata con criteri non obiettivi e pertanto assolutamente inammissibili;

se intenda rendere noto l'elenco dei candidati esclusi e dei titoli da essi posseduti, al fine di poter dare concreto contenuto al potere di sindacato ispettivo attribuito ai membri del Parlamento. (4-11455)

ARACU. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo delle Ferrovie dello Stato spa, è stato rilevato che i treni contraddistinti con numeri 3356, 2375, 2376, 12257 della tratta Roma-Pescara non hanno più la fermata nella stazione di Cocullo;

non esistono treni sulla tratta Sulmona-Pescara in grado di assicurare adeguato servizio ai lavoratori pendolari che si recano a Pescara per turni pomeridiani con inizio alle ore 14;

tutto ciò penalizza fortemente non solo i cittadini residenti in Cocullo, ma anche quelli residenti nei comuni limitrofi, come Scanno, Villalago ed Anversa, poiché non esistono nella zona mezzi di trasporto pubblico alternativi in grado di assicurare il collegamento con le località sulla tratta Roma-Pescara;

si creano gravi difficoltà ai viaggiatori provenienti da Roma o da Pescara destinati alle località predette;

è notevole il disagio di lavoratori pendolari in partenza da Sulmona e da località limitrofe diretti a Pescara per turni pomeridiani e il disagio della clientela si sta trasformando in varie forme di protesta con petizioni popolari rivolte ai sindaci;

le amministrazioni locali stanno assumendo iniziative tese a sottolineare il pessimo servizio che ad ogni cambio di orario viene offerto a quei cittadini che hanno scelto di vivere nelle zone interne montane —;

se non intenda intervenire concretamente presso le Ferrovie dello Stato spa per eliminare gli inconvenienti sopraindicati e recuperare in tal modo quote di clientela che sempre più frequentemente sono costrette ad abbandonare l'utilizzo del mezzo ferroviario. (4-11456)

ARACU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i locali in cui è ubicata la questura di Pescara sono inadeguati e precari e non consentono, pertanto, alla stessa di fornire idonee risposte ad una città come Pescara che ha raggiunto livelli di esigenze molto simili a quelli delle grandi città;

l'aumento demografico, dovuto al sempre crescente numero di stranieri, la posizione geografica, che fa di Pescara una città di transito per i collegamenti e per il commercio, nonché l'aumento della criminalità organizzata, evidenziata anche negli ultimi tempi con numerose operazioni di polizia, hanno contribuito notevolmente ad accrescere l'esigenza di un maggiore e più accurato controllo del territorio;

l'attuale dislocazione della questura non consente un efficiente ed efficace svolgimento dei compiti di istituto, che vengono effettuati con grosse difficoltà sia per gli operatori della polizia che per i cittadini, in quanto alcuni uffici sono ubicati nello stesso palazzo dove ha sede la prefettura e l'amministrazione provinciale, con accessi pedonali e carrabili in comune e conseguente precaria attività di vigilanza, di controllo e di dubbia sicurezza;

altri uffici della questura (ufficio personale, ufficio stranieri, ufficio amministrativo contabile, ufficio automezzi) sono dislocati invece presso altro fabbricato (caserma « Fanti »);

l'archivio generale, il gabinetto di polizia scientifica, il Coi e l'Upcaip sono situati in locali privi di aria condizionata e nell'ultimo stabile con copertura a terrazza, in ambienti insalubri ed invivibili;

attualmente il problema è oggetto di particolare attenzione da parte delle forze politiche, sindacali e sociali e della stampa —;

quali iniziative intenda adottare per eliminare gli inconvenienti di cui in premessa o reperire entro tempi brevi nuovi locali che consentano un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti d'istituto.

(4-11457)

APOLLONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la recente legge sulla *privacy* ha già causato alcuni gravi intoppi, a causa di alcune incoerenze segnalate ancor prima dell'entrata in regime delle nuove norme, il tutto a danno in particolare dei titolari dei conti correnti bancari;

gli istituti bancari hanno infatti congelato i benefondi ed hanno sospeso tutte le informazioni sulla solvibilità della clientela;

in particolare, le banche hanno sospeso le attestazioni di benessere sull'esistenza dei fondi sui conti correnti e la comunicazione di dati sulla solvibilità della clientela;

si tratta di attività che a volte sono necessarie o indispensabili: basti pensare alla decisione di pagare un assegno versato, ma non ancora disponibile, o ancora alla decisione di accordare una linea di credito, decisione in ordine alla quale diventa importante acquisire dati presso il sistema creditizio; o, ancora, alla necessità per un imprenditore di acquisire, tramite la propria banca, informazioni sull'onorabilità commerciale di un potenziale cliente o fornitore;

l'incoerenza se non addirittura il caos normativo, traspare insomma, nelle more dell'emanazione di direttive da parte del Garante per la tutela dei dati, nella situazione presso gli istituti di credito;

ad esempio, il Rolo banca fa sottoscrivere moduli di autorizzazione mediante i quali il cliente dà la propria autorizzazione alla banca affinché tratti i dati personali « per svolgere attività di pubbliche relazioni, trasmettere informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario anche da parte di terzi, compiere attività di vendita o collocamento di prodotti o servizi anche di terzi »;

l'istituto bancario San Paolo di Torino si è limitato a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali, finaliz-

zando all'attività istituzionale di esercizio del credito e di quelle connesse e strumentali;

la Banca nazionale del lavoro sanziona il rifiuto a fornire dati personali o ad autorizzare il trattamento e/o la comunicazione con la mancata esecuzione dell'operazione, la mancata prosecuzione del rapporto e la mancata instaurazione di rapporti nuovi —:

se sia a conoscenza dei canoni interpretativi in base ai quali gli istituti di credito hanno proceduto ad una tanto eterogenea applicazione della normativa richiamata in premessa;

quale sia in particolare il fondamento addotto dalla Banca nazionale del lavoro al rifiuto di procedere all'esecuzione di operazioni in presenza del diniego a fornire dati personali o ad autorizzarne il trattamento e/o la comunicazione, prassi che non appare certo conforme alla correttezza delle relazioni commerciali e che sembra altresì di dubbia legittimità;

in considerazione delle censure da più parti sollevate in merito alla scarsa chiarezza del disposto della legge sulla *privacy*, se non intenda assumere apposite iniziative legislative preordinate a chiarire in maniera inequivocabile i punti maggiormente controversi della disciplina richiamata, eventualmente a ciò dando corso in sede di predisposizione del provvedimento che il Governo deve assumere in virtù dell'apposita delega ad esso conferita in materia dal Parlamento. (4-11458)

SERVODIO e GIACCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la figura dell'assistente sociale ha ormai nel nostro Paese un'identità unitaria, pur non avendo ancora una legislazione piena ed un riconoscimento unanime a fronte di un'esigenza di qualificazione e di modernizzazione dei servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità;

nel comparto sanità occorre dare chiarezza e certezza della operatività del

sociale e a tale proposito andrebbero consolidate competenze e funzioni per le figure professionali cosiddette sociali che operano nelle strutture e nei servizi del settore sanitario. In particolare nel provvedimento legislativo di cui è prossima l'emanazione in materia dovrebbe disporsi l'applicazione della legge n. 84 del 1993, che prevede il transito dal ruolo tecnico al ruolo professionale del personale appartenente al profilo « assistente sociale », per non vanificare i contenuti strategici di tale professionalità, che costituiscono un asse portante dei servizi e delle prestazioni agli utenti;

le attività sociali e socio-sanitarie già a carico del Fsn dovranno essere articolate in uno specifico dipartimento di servizio sociale e si potrebbe riconoscere al personale medico del Servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto per almeno otto anni funzioni primarie con atto formale, le funzioni superiori svolte per almeno cinque anni da assistente sociale, ai sensi del decreto ministeriale n. 821 del 1984 e le altre svolte sulla base di atti formali di data certa, in incarichi di particolare responsabilità;

per gli assistenti sociali, dovrebbe essere altresì prevista la possibilità di partecipare a concorsi riservati interni per il passaggio alla posizione di « assistente sociale coordinatore », nonché di accedere alla settima qualifica funzionale, anche in considerazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, che attribuisce efficacia abilitante al titolo di assistente sociale;

si potrebbe, infine, prevedere, in analogia a quanto previsto per il personale amministrativo dai livelli 7, 8 e 8-bis, con laurea, la partecipazione ai concorsi riservati per la dirigenza, nella misura del 30 per cento e ai concorsi riservati interni per il passaggio nella posizione di « assistente sociale coordinatore »;

non si tratta di richieste corporative, ma di riconoscere agli assistenti sociali un ruolo fondamentale nella organizzazione e nella adeguatezza dei servizi, laddove que-

sti ultimi debbono essere personalizzati e orientati alla prevenzione e alla partecipazione degli utenti;

la razionalizzazione e la modernizzazione della nostra complessiva struttura sanitaria passano attraverso un intreccio sempre più forte e concreto tra servizi sanitari e servizi sociali;

molte direttive comunitarie indicano questi obiettivi, e in tante sedi europee si sostiene da tempo questa nuova configurazione professionale per gli assistenti sociali —

se non intenda considerare queste specifiche questioni anche in occasione dell'esame del provvedimento legislativo di imminente adozione in materia di personale e di organizzazione del servizio sanitario nazionale, in vista di una definitiva configurazione professionale dell'assistente sociale. (4-11459)

CAVERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per i prossimi anni, anche a causa dell'ingresso di nuovi gestori nel settore della telefonia, si profilano nuovi metodi di numerazione;

la circostanza ripropone l'attualità di un tema già posto nella XII legislatura (interrogazione n. 4-05490) al ministro competente, che rispose in sostanza facendo propria una nota della Telecom;

si tratta dei prefissi telefonici della Valle d'Aosta, che è divisa in tre distretti telefonici (0165 per Aosta e per l'Alta Valle; 0166 per Saint-Vincent e la Media Valle; 0125 per la Bassa Valle, in connessione con Ivrea);

nella risposta del maggio 1995, il Ministero segnalava come l'assetto telefonico della Valle d'Aosta sia conforme al piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni (Prnt) e al piano tecnico del compartimento di Torino e rimarcava inoltre che le tariffe interurbane sono applicate in

base alle distanze e non dei prefissi telefonici, e infine che le aree telefoniche non sempre coincidono con la suddivisione amministrativa;

pur essendo l'interrogante rimasto soddisfatto della risposta di allora, si nota come non venne colto lo spirito della interrogazione, ora riproposta, che sottolinea anzitutto l'anomalia della presenza di tre prefissi in un ridotto ambito geografico con limitata densità demografica quale è la Valle d'Aosta e, in secondo luogo, se è vero che ambito telefonico e amministrativo non coincidono non si capisce perché non debbono essere operati sforzi in questo senso, essendo l'attuale territorio della Valle d'Aosta definito sin dal 1945;

nella gestione tariffaria non sfuggono infatti numerosi inconvenienti dei tre prefissi, compresi quelli derivanti ad una regione dalla spiccata vocazione turistica e da un'omogenea organizzazione amministrativa —:

se non si ritenga di operare le necessarie modifiche degli atti di competenza per consentire un solo prefisso e un unico distretto telefonico della Valle d'Aosta.

(4-11460)

JANNELLI, CENNAMO, OLIVERIO, NARDONE e BOVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 394 del 1996, convertito dalla legge 19 novembre 1996 n. 588, contenente disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, il Governo è intervenuto per far fronte alle gravi problematiche tecnico-gestionali che hanno caratterizzato la situazione aziendale del Banco, che negli anni 1994-1996 ha chiuso il bilancio con gravi perdite, e per porre le premesse per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione dell'Istituto;

le cause del negativo andamento sono riconducibili, oltre che alla debolezza del contesto economico meridionale, dove si

svolge gran parte dell'attività di intermediazione del Banco di Napoli, a profonde disfunzioni che hanno interessato i principali comparti operativi;

i processi di selezione, gestione e controllo del rischio creditizio sono risultati compromessi e ne è derivata una qualità del credito fortemente deteriorata;

il Ministero del tesoro è intervenuto per coprire le perdite e capitalizzare il Banco di Napoli con duemila miliardi;

allo stato, dopo una lunga e puntuale ispezione della Banca d'Italia, i responsabili della non ortodossa conduzione aziendale sono stati individuati ed a loro carico sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge bancaria;

dalla denuncia di alcune organizzazioni sindacali si apprende che il Banco di Napoli, nonostante il bilancio del 1996 presentasse cospicue perdite, abbia corrisposto incentivi non derivanti da obblighi previsti dal contratto collettivo di lavoro per tredici miliardi di lire, che, se non erogati, potevano diminuire la perdita e gravare di meno sulle casse dello Stato —:

se risponda al vero quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali;

se fra i beneficiari degli incentivi vi siano dirigenti che hanno ricevuto lettera di rilievo dalla Banca d'Italia e che sono stati sanzionati con decreto del ministero del tesoro o sottoposti a procedimenti disciplinari interni conclusi con sanzioni.

(4-11461)

FRAU. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto di attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ha previsto un aumento dei canoni demaniali marittimi variabile dal duecento al seicento per cento, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1994;

questo provvedimento finisce per colpire ancora una volta un settore, quale quello turistico, che viceversa necessita di

una politica organica, indirizzata a proporre misure mirate, che pongano obiettivi di sviluppo e di rafforzamento. È pertanto comprensibile come, in quest'ottica di apertura esterna, il turismo abbia bisogno di incentivazioni e non di interventi mortificanti e depressivi;

L'andamento del mercato turistico, dopo alcune stagioni soddisfacenti, appare all'interrogante oggi in evidente stato di recessione, almeno quanto gli altri settori economici e produttivi. Pertanto l'introduzione di tale esorbitante incremento dei canoni demaniali avrebbe l'effetto immediato e tangibile di aumentare sensibilmente i costi del prodotto turistico e, conseguentemente, del relativo prezzo di vendita;

L'incremento dei canoni demaniali colpisce soprattutto le aziende stagionali che vedono ingiustamente penalizzato l'utilizzo di uno « strumento di lavoro » a loro peculiare, quale l'arenile;

Altra conseguenza negativa è che il notevolissimo esborso richiesto alle singole aziende finirà col bloccare quel processo di rinnovamento e di riqualificazione di cui proprio quel patrimonio ricettivo continua ad avere estremo bisogno e grande urgenza -;

se non ritenga opportuno soprassedere all'emanazione del decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, attuativo della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

se non si renda necessaria un'immediata revisione dell'intero sistema di calcolo dei canoni demaniali introdotto dalla stessa legge, canoni che non dovranno in alcun caso avere effetti retroattivi.

(4-11462)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 13 novembre 1995 è deceduto presso l'ospedale di Cagliari il signor Oscar Contini, nato a Carbonia (Cagliari) nel 1975;

il giorno 8 giugno 1995 il defunto Oscar Contini fu investito da una moto e, per le gravi lesioni riportate, fu ricoverato presso l'ospedale di Cagliari;

dal giorno del ricovero a quello del decesso, attorno al signor Contini si è svolta quella che potrebbe rappresentarsi come una squallida vicenda di « mala sanità », caratterizzata da comportamenti reticenti del personale sanitario, superficialità nell'adempiere ai propri doveri da parte dei medici, nonché scarsa considerazione dei diritti del paziente e dei suoi familiari;

avendo fondati e provati motivi per ritenere che il signor Contini sia deceduto per cause attinenti ad una cattiva gestione del caso da parte del personale medico dell'ospedale di Cagliari, i genitori dello stesso hanno dato mandato ai loro legali per ottenere giustizia e chiedere che chi ha omesso di compiere diligentemente il proprio dovere paghi le giuste conseguenze;

dall'esame degli eventi accaduti durante il ricovero del signor Contini, emergerebbe che i medici che lo hanno avuto in cura avrebbero compilato cartelle cliniche incomplete e forse da ritenersi non del tutto attendibili venendo così meno ad un loro preciso dovere deontologico e giuridico;

il loro operato professionale risulterebbe del tutto censurabile, avendo condotto il caso clinico con negligenza in ordine agli accertamenti clinici, all'azione terapeutica, all'attendibilità e alla lacunosità sia della cartella clinica sia del verbale autoptico ed istologico;

emergerebbe, inoltre, che ci sarebbe stata imperizia grave da parte dei medici specialisti che avevano a disposizione tutti i mezzi e le risorse umane per risolvere in modo non traumatico l'intera vicenda;

in fine, con riferimento alle contraddizioni dei documenti necroscopici, sembrerebbe che vi sia stato un travisamento dei reperti autoptici, con errata interpretazione e sopravvalutazione degli uni e sottovalutazione degli altri;

la morte del signor Oscar Contini, alla luce dei dati che emergono dall'analisi del caso, sembrerebbe essere stata causata da danni arrecati al paziente nel corso di accertamenti male eseguiti —:

se non ritenga doveroso ed ineluttabile avviare una inchiesta sulla brutta vicenda riportata in premessa, in modo da accertare se e quali effettive responsabilità abbiano avuto i medici che si sono occupati del caso del signor Oscar Contini nel provocare la sua morte e se gli stessi siano stati all'altezza della situazione o se invece non siano stati professionalmente incompetenti, contribuendo a provocare un'agonia dolorosa, lenta e lucida al medesimo signor Contini. (4-11463)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è notizia di questi giorni che la « McDonald », limitatamente ai *fast food* londinesi, ha deciso di utilizzare nuovamente carne di manzo inglese;

tale decisione appare incurante delle disposizioni dei singoli Stati che, per motivi sanitari, hanno disposto la limitazione delle importazioni;

tale eventualità potrebbe verificarsi anche per la catena italiana dei *fast food* della « McDonald » —:

se abbiano notizie circa l'intenzione della « McDonald » di eliminare l'embargo anche per quanto riguarda i *fast food* italiani; qualora la citata società decidesse di non rispettare l'embargo delle carni inglesi, quali provvedimenti intendano adottare per bloccare cautelativamente l'importazione degli *hamburger* della « McDonald ». (4-11464)

CIAPUSCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la notte tra il 27 e il 28 giugno 1997, a causa delle eccessive precipitazioni e della mancanza delle dovute opere manu-

tentorie ordinarie, carenti da parecchi anni nel comune di Samolaco (in provincia di Sondrio), si è determinata una situazione di estremo pericolo, che ha portato alla emissione di una ordinanza sindacale di sgombero degli abitati di Vigazzuolo-Era e parzialmente dell'abitato di Roncione;

a seguito degli eventi calamitosi di cui sopra, è stato istituito in Samolaco un centro operativo misto (Com), organismo previsto dalla legge n. 996 del 1970, con sede in frazione Somaggia, presso la scuola elementare di proprietà comunale, con il compito di organizzare e coordinare i primi interventi e soccorsi;

coordinatore di questo Com è stata nominata la dottoressa Lorena Pergolari, che, ad avviso dell'interrogante, ha dimostrato completa inesperienza nell'organizzare, nel coordinare e nel predisporre gli interventi necessari del momento, tanto da aver determinato una confusione tale e tanto insostenibile da costringere il sindaco a richiedere al prefetto la rimozione della stessa;

ciò non è avvenuto e si è quindi ricorso al coordinamento delle operazioni tramite le forze comunali, sempre presenti in municipio;

la situazione si è normalizzata con l'arrivo del capo del gabinetto della prefettura di Sondrio, dottor Sirico;

inoltre, il Com chiudeva nelle ore notturne e quindi anche durante l'orario notturno doveva essere operativo il pronto intervento istituito presso il municipio di Samolaco, coordinato dal sindaco, dagli amministratori comunali, dai dipendenti e dal segretario comunale. Oltretutto, sull'apporto del municipio vigeva l'ordinanza di evacuazione sopra richiamata e quindi si rendeva necessario un operatore radio dei vigili del fuoco presso la sede stessa, costantemente in contatto con la squadra di monitoraggio con il corpo frana « tagliate », che in caso di necessità avrebbe dato l'allarme per lo sgombero immediato;

per tutto quanto sopra esposto, il sindaco di Samolaco ha richiesto in data 1°

luglio 1997 al Ministero dell'interno l'assunzione dei provvedimenti necessari nei riguardi di tutti gli alti funzionari della provincia di Sondrio affinché in futuro in situazioni simili non vengano a crearsi problemi della gravità sopra evidenziata;

è necessario tutelare l'incolumità fisica dei cittadini -:

se non si ritenga di voler prendere in considerazione con la massima sollecitudine la richiesta del sindaco di Samolaco. (4-11465)

**POZZA TASCA.** - *Ai Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

anche con riferimento alla mozione n. 1-00157, presentata in data 14 maggio 1997, l'interrogante ricorda come il fenomeno della prostituzione lungo la strada statale n. 11, nel tratto fra i comuni di Vicenza e Montecchio Maggiore, ha assunto dimensioni drammatiche;

negli ultimi giorni si sono verificati incresciosi episodi, che di seguito vengono segnalati:

a) in data 24 giugno 1997, presso il comando della polizia municipale del comune di Altavilla (Vicenza) è stata recapitata una lettera intimidatoria, recante una pallottola calibro 22 ad effetto dirompente; la lettera, che conteneva minacce nei confronti delle forze dell'ordine e delle relative famiglie, giungeva come risposta ai continui controlli effettuati dalle forze dell'ordine nella zona di Tavernelle;

b) in data 3 luglio 1997, i carabinieri del nucleo operativo di Vicenza hanno arrestato una coppia di albanesi, con l'imputazione di induzione e sfruttamento alla prostituzione, nonché violenza carnale; le manette sono scattate a seguito della denuncia effettuata da una minore albanese di diciassette anni, che i due sfruttavano da ben tre anni, dopo averla acquistata a Durazzo, nel 1994, per soli due milioni di lire, con la promessa di un matrimonio facoltoso in Italia; sempre

in base ai racconti della giovane, si è appreso delle sevizie e delle minacce di morte cui era quotidianamente sottoposta per indurla a prostituirsi;

tali episodi testimoniano la necessità di un intervento sollecito e coordinato -:

quali iniziative urgenti intendano assumere per rendere più penetrante l'azione di repressione e di controllo esercitata dalle forze dell'ordine nei confronti della criminalità organizzata e degli sfruttatori sul territorio vicentino;

se non ritengano opportuno favorire una maggiore qualificazione del personale di frontiera sul tema specifico, al fine di permettere l'individuazione delle vittime potenziali;

se non ritengano opportuno istituire una linea telefonica gratuita cui le giovani vittime della tratta possano rivolgersi per denunciare i loro sfruttatori. (4-11466)

**POZZA TASCA.** - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la ceramica artistica ha da sempre rappresentato uno degli elementi qualificanti dell'artigianato italiano;

il comune di Nove (Vicenza), che vanta da sempre una tradizione ceramica, con le sue circa centocinquanta aziende in attivo e con i circa mille addetti, si attesta al primo posto in Italia per la produzione di ceramica artistica;

in seno al nuovo consiglio nazionale della ceramica, a rappresentare l'Anci, sono stati individuati quattro comuni di antica tradizione, con l'esclusione di Nove -:

quali iniziative intenda assumere per accertare in base a quali parametri il comune di Nove non sia stato considerato sufficientemente rappresentativo all'interno del consiglio nazionale della ceramica. (4-11467)

GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decorrenza maggio 1997, senza alcun preavviso tutti gli esperti psicologi penitenziari, ex articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono venuti a conoscenza, tramite le competenti direzioni, della riduzione dell'orario di lavoro da sessantaquattro a venti ore mensili; gli stessi sono stati bloccati all'entrata dell'Istituto penitenziario di appartenenza con un ordine di servizio interno, con il quale si impediva lo svolgimento delle relative mansioni, salvo accettazione completa delle condizioni in esso contenute;

la riduzione del trenta per cento dell'orario di lavoro indicata nella comunicazione del 16 maggio 1997 a firma del provveditore regionale è risultata valutabile a circa più del doppio dei tagli previsti;

c'è un accordo nominativo tra l'esperto psicologo e la direzione, il quale prevede in ogni caso due mesi di preavviso, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 664, al capitolo 2105/2 sono stati stanziati per competenza e cassa 10.767.80.000 di lire, valutando gli esperti psicologi alla stessa stregua degli oggetti ricreativi indicati —:

con riferimento alla necessità di garantire la massima trasparenza delle procedure in esame, se nella riduzione e nella ripartizione della spesa si siano adottati criteri di equità, come del resto è avvenuto fin dal 1987, data di istituzione del presidio degli esperti psicologi penitenziari.

(4-11468)

CHERCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini sardi che nella giornata del 15 giugno 1997 si sono recati a Napoli per assistere ad una partita di calcio sono stati sottoposti ad una umiliante tragedia;

in particolare, ai passeggeri imbarcati sulla nave Tirrenia, è stato impedito lo sbarco per alcune ore per ragioni di ordine pubblico tutt'altro che evidenti;

si sono verificate cariche della polizia sui tifosi, eccetera —:

quale sia la sequenza dei fatti accaduti;

per quali motivi sia stato organizzato un evento calcistico in una località che, sulla base delle iniziative del prefetto locale, appariva non idonea;

se non ritenga che ci siano state gravi lacune organizzative ed eccessi tali da mortificare i cittadini che nel loro pieno diritto intendevano semplicemente partecipare ad un evento sportivo. (4-11469)

GIOVANARDI, NOCERA e PERETTI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Premesso che:

l'Aima, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ha sospeso tutti i pagamenti da effettuare con fondi nazionali per mancanza dell'autorizzazione di cassa necessaria per l'imputazione dei relativi oneri sul capitolo 311 del bilancio preventivo 1997, capitolo nel quale sarebbero confluite somme stanziare negli esercizi precedenti e non utilizzate;

il commissario di Governo per l'Aima non ritiene di poter firmare l'autorizzazione di cassa, in quanto sussisterebbero dubbi sulla procedura di formazione del citato capitolo 311 del bilancio e, quindi, sull'utilizzazione dei relativi fondi;

tutti gli interventi del programma nazionale Aima, anche se finanziati con risorse proprie dell'azienda di Stato, sono preventivamente autorizzati dal Cipe;

le deliberazioni adottate dal Cipe dal 1992 ad oggi fanno espresso riferimento, sia nelle premesse che nel dispositivo, alla copertura finanziaria a valere sui fondi contabilizzati nel capitolo 311, con espressa autorizzazione all'utilizzo di dette somme per l'attuazione degli interventi indicati in ciascuna delibera;

nonostante tali autorizzazioni, il blocco dei pagamenti, che si prolunga or-

mai da mesi, riguarda centinaia di mandati, con gravissimi danni per gli operatori interessati;

nel settore della distribuzione il fermo dei pagamenti riguarda gli alcoli prodotti dalle distillazioni di vino da tavola nelle campagne 1995/1997 e 1996/1997, nonché i compensi di magazzinaggio dal 1993 in poi, per un totale di circa centocinquanta miliardi di lire già autorizzati dal Cipe e disponibili sul citato capitolo 311 -;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rimuovere una situazione di estrema gravità, che coinvolge pesantemente decine di distillerie, mettendo a rischio la loro sopravvivenza e il mantenimento dei posti di lavoro, nonché l'indispensabile servizio della distillazione al settore vinicolo, tenuto conto dell'ormai prossimo avvio della nuova campagna.

(4-11470)

**PECORARO SCANIO.** - *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 127 del 1997 ha provocato, nonostante gli obiettivi certamente positivi, in migliaia di comuni medi e piccoli una diffusa difficoltà: il dipendente in posizione apicale (spesso al massimo un sesto livello) si è trovato per legge a svolgere la funzione di responsabile dei servizi senza una preventiva formazione;

ciò sta provocando un'enorme mole di incarichi esterni a professionisti privati, al fine di interpretare la suddetta legge per adeguare i regolamenti e le procedure interne -;

se sia prevista l'emanazione di circolari esplicative e lo svolgimento di corsi di formazione per i responsabili dei servizi e il personale che si trova a dover attuare le disposizioni della nuova legge;

se risulti a quanto sia previsto che ammonti il costo per le casse delle amministrazioni comunali dei citati incarichi esterni.

(4-11471)

**BURANI PROCACCINI.** - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

il Ministro interrogato ha avuto occasione di dichiarare, nel corso dell'Assemblea generale dell'Anbi (Associazione nazionale delle bonifiche) svoltasi a Roma il 19 giugno 1977, che occorre pensare ad una contribuzione di bonifica « differenziata e più equa » -:

quali siano le linee sulle quali intenda muoversi per giungere a tale riveduta contribuzione di bonifica;

da chi sia composta la commissione tecnica che stia eventualmente operando a tale scopo presso il ministero per le politiche agricole.

(4-11472)

**ANGHINONI.** - *Ai Ministri delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e della difesa.* - Per sapere - premesso che:

risulta all'interrogante che al signor Federico Fazzuoli, conduttore televisivo della trasmissione « Made in Italy », trasmessa su Rai 1 il sabato alle ore 14, per gli spostamenti necessari alla realizzazione del suo programma e per la realizzazione dei filmati, i mezzi necessari (e cioè barche, elicotteri, automezzi terrestri, eccetera, eccetera), vengano forniti dalla Guardia di finanza;

la presenza di uomini nella divisa della Guardia di finanza richiama nella mente della gente fiducia e garanzia di veridicità e correttezza dei contenuti della trasmissione;

il corpo della Guardia di finanza lamenta da sempre una carenza di organici e di mezzi per lo svolgimento del proprio ruolo, nel quale non è prevista l'attività di supporto logistico alle trasmissioni radio-televisive, che comunque non ricadono né sotto la gestione né sotto l'autorità decisionale della Guardia di finanza;

la trasmissione televisiva « Made in Italy » ha scopi molto diversi rispetto a quelli attribuiti alla Guardia di finanza;

analogo supporto logistico, anche per altre trasmissioni, viene spesso fornito da altre strutture con simili caratteristiche, come l'Arma dei carabinieri -:

a chi ed a quale capitolo di bilancio vengano addebitati i costi sostenuti qualora non fossero corrisposti dall'ente finanziatore della trasmissione televisiva;

quale norma permetta di distogliere uomini e mezzi della Guardia di finanza dai suoi compiti istituzionali;

se e quali controlli vengano effettuati sulla veridicità delle notizie trasmesse con la presenza di uomini e di ufficiali nella divisa della Guardia di finanza, sinonimo di veridicità, correttezza e fiducia.

(4-11473)

CUCCU. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 29 giugno 1997 il Consiglio comunale di La Maddalena (in provincia di Sassari) ha votato, accogliendola, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, signor Gennaro Pasquale Serra;

nella votazione della mozione sono stati rispettati i criteri previsti dall'articolo 18 della legge n. 81 del 1993, che ha riformato l'articolo 37 della legge n. 142 del 1993 e più precisamente: 1) il consiglio è stato convocato nei modi e nei termini di legge; 2) la mozione ha ottenuto il voto favorevole di undici consiglieri su venti componenti; 3) la votazione è stata effettuata per appello nominale;

a tutt'oggi non si è ancora provveduto alla nomina del commissario prefettizio, come espressamente previsto dalla legge -:

quali problemi si frappongano al ripristino della legalità nel comune citato in premessa.

(4-11474)

BERGAMO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

risultano vere le notizie diffuse da vari organi di stampa circa il suo intendimento di impegnare gli studenti delle scuole dell'obbligo verso un maggiore studio del Novecento;

l'interrogante giudica positivo questo programma, ma nutre seri dubbi sul fatto che la storiografia sarebbe demandata agli istituti della Resistenza, oltre che ad alcune università;

esistono fondati timori per il fatto che il periodo storico indicato e i relativi dati forniti dagli istituti di Resistenza, gestiti anche da ex partigiani, sarebbero esclusivamente « raccontati » da un solo punto di vista;

il sottoscritto ritiene infatti che presumibilmente solo una parte della « verità storica » verrebbe inserita sui testi scolastici e cioè quella relativa allo sterminio nazista e al ventennio fascista;

i dubbi assalgono l'interrogante anche per il fatto che assistendo a ciò che quotidianamente accade, per determinazione del « regime governativo », è ormai del tutto evidente: occupazione di ogni spazio di potere, persecuzione della stampa libera e controcorrente, sostituzione di vertici di grandi aziende di Stato con amici e parenti di politici vicini all'Ulivo, siluramento di direttori di testata che « remano contro » (il caso Belpietro-*Il Tempo*), eccetera;

il rischio che tale opera possa essere completata anche con un « investimento » sulla futura formazione ideologica dei giovani attraverso lo studio della « storia confezionata » dagli istituti della Resistenza è reale;

potrebbe infatti accadere che possano essere « distrattamente » non compresi nella storia del Novecento altri sanguinosi fatti che hanno sconvolto questo secolo: gli stermini di Mao, di Pol Pot, Praga, le foibe, le persecuzioni e gli omicidi *post-bellici*, Ceausescu, il fallimento del socialismo,

l'Afghanistan, la caduta del muro di Berlino, eccetera —:

quali garanzie può fornire il Ministro interrogato affinché tutto quanto prima espresso sarà correttamente tenuto in considerazione. (4-11475)

DETOMAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la valle di Cembra, situata nella parte nord-orientale del Trentino, è percorsa dalla strada statale n. 612, che attraversa gli abitati di Mosana, Verla, Ceola, Lisingnago, Cembra, Faver, Valda e Grunies e collega Trento alle valli di Fiemme e Fassa;

tale strada, che corre lungo il percorso situato sul lato destro del fiume Avisio ed è classificata di seconda categoria in unica carreggiata a due corsie, costituisce la principale via di comunicazione fra i succitati paesi e viene giornalmente percorsa dai numerosi pendolari che scendono verso Lavis e Trento per impegni scolastici e di lavoro;

a ciò va aggiunto che a Cembra sono dislocate circa il novanta per cento delle cave di porfido della sponda destra della valle, ciò che determina intenso traffico pesante durante tutte le giornate lavorative. Innumerevoli autocarri, autotreni ed autosnodati percorrono il tratto fino a Lavis attraversando abitati che dispongono di strade estremamente strette e che non consentono nemmeno la costruzione di marciapiedi a salvaguardia dell'incolumità dei pedoni;

da pochi giorni è stato inaugurato un impianto di frantumazione degli scarti del porfido situato nel comune di Cembra, in risposta ad una diffusa e sentita esigenza di realizzare il massimo sfruttamento della materia estratta e a sostegno dell'occupazione locale. Tale struttura, che a breve diverrà pienamente operativa, comporterà però anche un sensibile aumento del transito di mezzi pesanti (sono stati stimati in circa centocinquanta gli autosnodati che giornalmente percorreranno la strada sta-

tale n. 612 in entrambe le direzioni), infierendo ulteriormente su una viabilità già in crisi;

un ulteriore aggravio del traffico pesante proverrà inoltre dall'annunciato progetto della costruzione della diga di Valda, comunicato dagli uffici della provincia autonoma di Trento all'Anas;

i primi cittadini dei vari paesi, sia singolarmente che attraverso l'organo collegiale costituito dalla conferenza dei sindaci della valle di Cembra, hanno più volte fatto presente agli enti competenti la precaria e preoccupante situazione in cui gli abitanti della loro valle sono costretti a vivere e hanno ripetutamente evidenziato la necessità di urgenti interventi, soprattutto nei punti più pericolosi e particolarmente stretti, armonizzando così le esigenze dell'economia locale (la cava di porfido) con una viabilità adeguata alla qualità e quantità del traffico e a misura delle persone che si spostano a piedi;

la conferenza dei sindaci della valle di Cembra ha ripresentato in questi giorni agli enti competenti, ampliandolo e arricchendolo di ulteriori elementi, un documento sulle problematiche inerenti la strada statale n. 612 della valle di Cembra, redatto nell'estate del 1996 e rimasto sostanzialmente inascoltato;

gli enti preposti — invece di realizzare un progetto globale che preveda i diversi interventi lungo l'arteria della valle di Cembra, che li concretizzi in ordine di urgenza, che tenga conto dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni e che ne consideri le ripercussioni future — sono intervenuti iniziando i lavori nella parte alta e meno trafficata della strada statale n. 612 (quella più vicina alla valle di Fiemme), ignorando le esigenze degli abitati attraversati dal maggior traffico pesante;

il piano triennale delle opere pubbliche in corso non contempla alcun intervento in valle, ma, cosa ancora più grave, nemmeno il piano decennale delle opere pubbliche dell'Anas redatto nel 1996 indica la previsione di lavori in zona;

si ritengono incomprensibili simili omissioni nei confronti di una valle che, già penalizzata per altri aspetti, si trova a convivere con il pendolarismo di buona parte della popolazione locale. A causa della distanza dai maggiori poli scolastici e lavorativi, gli abitanti della valle di Cembra sono infatti obbligati a spostamenti quotidiani lungo la stretta e trafficata strada statale n. 612;

nonostante la commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige si sia già espressa con parere favorevole sulla norma che prevede il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di viabilità dallo Stato alle province autonome di Trento e di Bolzano, la competenza e la gestione delle strade è al momento ancora in mano all'Anas e i piani già approvati rimangono in vigore —:

quali siano le cause che non hanno permesso in tutti questi anni di programmare i necessari ed adeguati interventi alla viabilità della strada statale n. 612;

se in tutti questi anni l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, istituito presso il ministero dei lavori pubblici, non abbia mai effettuato gli opportuni controlli o sia mai intervenuto a sollecitare gli opportuni lavori stradali sul tratto in questione;

quali siano le motivazioni che hanno portato alla mancata menzione della strada della valle di Cembra nel piano decennale delle opere pubbliche dell'Anas recentemente approvato;

quali siano gli interventi futuri che intende attuare nei prossimi anni per rendere maggiormente agibile e meno insidioso il percorso della strada della valle di Cembra;

se non ritenga opportuno far svolgere in tempi brevi all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli indispensabili controlli sulla viabilità della strada statale n. 612, per indicare i lavori

più urgenti e necessari a garanzia della sicurezza delle persone e degli abitati.

(4-11476)

GIOVINE. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la « commissione dei cinque » ex legge n. 233 del 1995 (articoli 3 e 4) aveva espresso dubbi sull'opportunità e l'utilità di sviluppare il « modulo logistico », esprimendosi (articolo 10.10 del documento finale) con queste parole: « L'Italia non può permettersi di contribuire a livelli più alti della Francia ad un'impresa che ha solo o prevalentemente un significato di prestigio, senza prevedibili ritorni scientifici o di sviluppo e competitività industriale commisurati allo sforzo finanziario da sostenere », indicando perciò che il contributo italiano alla stazione spaziale internazionale « dovrebbe essere ridotto al minimo livello possibile, sia durante la fase di sviluppo che in quella di utilizzazione, ad oggi assai poco definita » ed esprimendo « la necessità che i finanziamenti destinati alla stazione spaziale ed in particolare al "mini-modulo" logistico gravino in modo ridotto sul bilancio dell'Asi e che vengano imputati ai capitoli di spesa del ministero degli affari esteri »;

secondo quanto contenuto nel documento di passaggio delle consegne al presidente dell'Asi, professor De Julio, da parte dell'amministratore straordinario, ingegner Casini, nel dicembre 1996, il costo del modulo logistico per tutte le attività a partire dalla fase B iniziata nel 1992 è di circa seicentoventi miliardi di lire;

il programma in oggetto è realizzato nell'ambito di un *memorandum* d'intesa fra Nasa e Asi, nel quale è prevista la possibilità di interruzione del programma stesso;

la commissione di congruità, appositamente costituita nel corso dell'amministrazione straordinaria, ha riconosciuto, a

fronte dell'affidamento industriale, un prezzo equo inferiore ai quattrocentoquaranta miliardi di lire;

il consiglio di amministrazione dell'Asi nella seduta del 30 dicembre 1996 ha autorizzato la stipula di un contratto con Finmeccanica-Alenia Spazio per le attività ancora da svolgere della fase di realizzazione del modulo logistico per un ammontare complessivo di circa duecentodiciassette miliardi di lire;

nella stessa seduta, il consiglio di amministrazione dell'Asi ha stabilito che le attività del modulo logistico svolte dal 1° novembre 1992 al 30 novembre 1996 dovranno essere oggetto di riconoscimento di debito, per un importo massimo pari a trecentodiciannove miliardi di lire —:

per quale ragione il costo complessivo del modulo logistico, sulla base delle decisioni del consiglio di amministrazione dell'Asi, risulti di cinquecentotrentasei miliardi di lire, pertanto superiore di quasi cento miliardi al valore massimo di congruità assegnato dal personale Asi;

come siano stati tenuti in conto e quali cautele siano state adottate dell'agenzia in relazione alle notevoli differenze esistenti fra l'offerta industriale (621,4 miliardi di lire) e la congruità valutata dal personale Asi;

se risponda al vero il fatto che tra il contratto deliberato dal consiglio di amministrazione e quello firmato dal presidente esistono differenze sostanziali a favore del contraente, in particolare: *a*) nel contratto firmato il prezzo non copre le attività di trasporto e di assicurazione fino alla consegna di Asi a Nasa; *b*) è variata radicalmente, sia come numero sia come tipologia, la documentazione applicabile al progetto (Allegato tecnico, articolo 2) con conseguente diminuzione dei vincoli progettuali e procedurali del contraente;

se il presidente dell'Asi abbia sottoposto al consiglio di amministrazione la nuova versione del contratto, come imposto dalla legge n. 186 del 1988 istitutiva dell'Asi;

con quale criterio sia stato definito l'ammontare di trecentodiciannove miliardi di lire come oneri corrispondenti alle attività finora svolte, e quale rapporto vi sia fra questa cifra e i circa trecentoottanta miliardi di lire del disavanzo al 31 dicembre 1996 derivante da «obbligazioni passive legittimamente assunte dall'agenzia»;

se non si ritenga, in considerazione della delicata situazione degli oneri latenti (circa settecento miliardi di lire), di istituire, prima della presentazione al Cipe nell'ottobre prossimo del piano spaziale nazionale 1998-2002, una commissione *ad hoc* costituita dai rappresentanti dei ministeri vigilanti sull'Asi per l'accertamento del debito pregresso;

se intendano adottare provvedimenti in relazione ai fatti indicati dall'interrogante, per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia alla stazione spaziale internazionale. (4-11477)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le elezioni amministrative del comune di Roma, sulla base della normale scadenza, dovrebbero essere svolte entro la terza decade del mese di novembre 1997;

risulta all'interrogante che, dietro presunta sollecitazione del sindaco di Roma, il Ministro dell'interno avrebbe maturato l'intenzione di anticipare di un mese le previste consultazioni elettorali —:

quali motivazioni indurrebbero il Governo ad anticipare il turno elettorale;

se non ritenga che tale presunto rinvio sia stato richiesto su basi di mero opportunismo politico e per facilitare la giunta in carica, che non sarebbe in grado di ottemperare sino alla fine al proprio programma, non assumendosi, in tal modo, le dovute responsabilità di fronte all'elettorato romano. (4-11478)

STUCCHI e RIZZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 maggio 1995 veniva depositato presso il Tar Lombardia, sezione di Milano, un ricorso promosso dai signori Villa e Mauri contro la regione Lombardia, il comune di Brivio e le società Immobiliare San Carlo srl e Immobiliare Nova srl per l'annullamento di atti relativi all'approvazione del Pir denominato « Via Giosué Magni »;

nel mese di luglio 1995 le parti citate dai signori Villa e Mauri hanno depositato allo stesso Tar una specifica memoria di controdeduzione;

successivamente, al fine di addivenire celermente alla sentenza in quanto gli immobili oggetto del Pir erano stati ultimati e quindi necessitavano di essere commercializzati, in data 18 ottobre 1996 le società immobiliari controinteressate presentavano specifica istanza di prelievo;

ad oggi l'udienza non è ancora stata fissata e si è ancora in attesa di risposta;

se risulti quali siano i motivi di tale ritardo;

se sia da considerarsi normale che il Tar di Milano, dopo più di due anni dalla presentazione del ricorso, non abbia ancora provveduto ad emettere una specifica sentenza o, almeno, a calendarizzare lo svolgimento del ricorso. (4-11479)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

violando l'embargo all'*export* della sua carne bovina, la Gran Bretagna ha infranto una precisa disposizione comunitaria, adottata nel mese di maggio 1996, per circoscrivere il fenomeno della « mucca pazza » e impedire che il morbo B.S.E.

(encefalopatia spongiforme bovina) si diffondesse in tutti gli stati della comunità. Con la recente scoperta dei commissari europei, che hanno accertato l'uscita dai confini inglesi di ben 1600 tonnellate di carne potenzialmente contagiata, la Gran Bretagna si è resa responsabile di aver attentato alla salute pubblica dei cittadini europei, e di aver riaperto la crisi « mucca pazza », che da circa un anno condiziona negativamente l'economia zootecnica degli altri stati comunitari, estranei alla vicenda;

chi ha pagato le maggiori conseguenze della vicenda « mucca pazza », e rischia di pagare anche quelle che possono derivare dalla recente scoperta di carni illegalmente uscite dai confini inglesi, è stato il sistema allevatorio italiano. Gli allevatori italiani non solo subiscono le inique misure prese in sede comunitaria, sempre favorevole agli stati del Nord, ma pagano anche le conseguenze delle crisi che derivano dalle irrazionali scelte operate dai governi di quelli stati. Nel caso della B.S.E., gli allevatori italiani pagano un doppio costo: quello di dover competere in modo impari con le produzioni di scarsa qualità del Regno Unito, quando si è in periodo di tranquillità sanitaria; e quello di dover sopportare i costi di risanamento imposti dalla comunità per i danni che provocano all'intera comunità le scelte scellerate in materia di zootecnia operate dallo stato inglese;

L'Unione europea è sempre pronta a penalizzare lo Stato italiano anche quando è solo ipotizzabile una sua responsabilità in vicende che possono turbare gli equilibri economici e sociali degli altri stati; basti ricordare che appena un anno fa, durante la vicenda del botulino, senza che vi fossero prove contro la qualità del mascarpone italiano si è deciso di bloccarne la vendita in tutta la comunità, punendo in modo sproporzionato tutto il nostro settore caseario, risultato in seguito estraneo a tutta la vicenda. Forse in questa circostanza in cui vi sono prove certe sulla colpevolezza della Gran Bretagna per non aver diligentemente controllato le uscite di carne bovina dalle sue frontiere, l'Italia

dovrebbe far valere i suoi diritti al cospetto dei *partners* europei e richiedere l'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dall'ordinamento comunitario;

L'Italia produce carni garantite di grande valore nutrizionale e assolutamente genuine. Se si informassero i consumatori sulla qualità di queste carni e si promuovesse il suo consumo interno non solo si darebbe un riconoscimento, sempre disatteso, ai sacrifici degli allevatori italiani, ma si ridarebbe ossigeno a un settore pregiatissimo incolpevolmente penalizzato per responsabilità altrui;

se non sia il caso di promuovere iniziative volte alla verifica dei presupposti di una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito che, in tale circostanza l'interrogante ritiene irresponsabile e contemporaneamente richiedere alla Commissione europea il blocco dei trasferimenti, per tutto il 1997, dei contributi comunitari a favore della zootecnia inglese;

se non ritengano opportuno programmare e realizzare tramite la diffusione gratuita sul servizio televisivo pubblico, un'efficace campagna di informazione in favore del consumo della carne bovina certificata italiana, utilizzando le opportunità previste dalla legge sul servizio pubblico radiotelevisivo per la realizzazione di campagne di informazione, operate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come già fatto durante l'inizio della vicenda della « mucca pazza » nel 1996. (4-11480)

#### **Apposizione di firme ad una interpellanza.**

L'interpellanza Pittella ed altri n. 2-00584, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 30 giugno 1997, è stata successivamente sottoscritta dai deputati Sica e Villetti.

#### **Apposizione di firme a interrogazioni.**

L'interrogazione Gasparri n. 3-00812, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 marzo 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Malgieri.

L'interrogazione Volontè n. 3-01311, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 1° luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Teresio Delfino.

L'interrogazione Schmid n. 4-05308, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 13 novembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Crema.

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Bergamo n. 3-00956 del 2 aprile 1997 in interrogazione con risposta scritta n. 4-11475;

interrogazione a risposta in Commissione Molgora n. 5-02610 del 2 luglio 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-01333;

interrogazione a risposta in Commissione Molgora n. 5-02611 del 2 luglio 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-01334;

interrogazione a risposta in Commissione de Ghislanzoni Cardoli n. 5-02617 del 2 luglio 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-01335.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23 giugno 1997, a pagina 10414, dalla quarantaseiesima riga della prima colonna alla seconda riga della seconda colonna deve leggersi: « il presidente della regione

Veneto ed i presidenti delle province di Vicenza, Treviso e Padova hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione » e non « il presidente della regione Veneto e i presidenti delle province di Venezia, Treviso e Padova hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione », come stampato.

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ABBATE.** — *Al Ministro delle finanze.* —  
Per conoscere:

i motivi per i quali non ancora si sia provveduto al pagamento della differenza, a titolo di compensi arretrati per l'altro 1995, da parte della Direzione delle entrate - sezione staccata di Benevento, ai giudici tributari di quella commissione; tale differenza deriva dall'adozione dell'autonomo programma della SOGEI rispetto alle precedenti, diverse determinazioni adottate a suo tempo da codesto Ministero circa i criteri di liquidazione dei compensi stessi;

non ritenga di intervenire al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli nonché di emanare opportune disposizioni per garantire ai giudici tributari un dignitoso trattamento economico, tenuto anche conto delle ulteriori maggiori incombenze e del massimo impegno professionale che richiede l'applicazione delle nuove norme del processo tributario. (4-00937)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere i motivi per i quali ai giudici della commissione tributaria di Benevento, per l'anno 1995, siano stati corrisposti, a seguito dell'adozione del programma SOGEI, compensi in misura inferiore agli anni precedenti e se questo Dicastero non ritenga di dover emanare opportune disposizioni per garantire ai giudici tributari un dignitoso trattamento economico.*

*Al riguardo, si evidenzia che il citato programma SOGEI è stato predisposto sulla base di specifiche indicazioni di questo ministero, al fine di armonizzare il trattamento di tutti i giudici tributari, oltre che per snellire le relative procedure di liquidazione e pagamento dei compensi medesimi.*

*Tuttavia, si fa presente che ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai*

*componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, per l'anno 1996, sono stati stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 12 maggio 1997, il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, in misura più adeguata alle funzioni svolte dai predetti giudici, tenuto conto altresì delle compatibilità di bilancio.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

**ANGELICI.** — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

con lettera circolare del 12 marzo 1996, l'ufficio sanità marittima di Taranto comunicava agli operatori ed alle autorità portuali che « con decorrenza immediata, il normale orario di servizio dello scrivente Ufficio è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali »;

l'ufficio di sanità marittima ha motivato la sua decisione scrivendo: « Quanto sopra è dettato dalla impossibilità alla effettuazione di turni pomeridiani e festivi, a causa della carenza di organico del personale medico attualmente in servizio rappresentato da una sola unità;

la motivazione non ha ragione di essere, perché negli ultimi dieci anni l'ufficio di sanità marittima ha fruito di un continuo aumento di mezzi e di personale (nuovi locali ed un numero di persone addette che oggi si aggira intorno alle quindici unità), mentre il volume del traffico marittimo è regredito;

dieci anni addietro l'ufficio di sanità funzionava regolarmente con un solo medico e due o tre unità di personale ausiliario addetto, mentre oggi non funziona;

pertanto, la decisione di chiudere l'ufficio dalle ore 14 è assolutamente illegittima, tenuto conto che il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, all'articolo 7 stabilisce che « gli uffici di porto per

il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto »;

l'età più che secolare della norma non ne giustifica la violazione, giacché l'esigenza di efficienza sanitaria, cui la stessa risponde, certo non può dirsi attenuata o tramontata, essendo confermata nell'accordo sullo spazio economico europeo sottoscritto a Bruxelles il 17 marzo 1993, ratificato e reso esecutivo con legge 28 luglio 1993, n. 300, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1993, n. 191, ove si prevede che i controlli e le formalità relativi ai mezzi di trasporto delle merci non soggette al regime di transito vengano espletati dal lunedì al venerdì per dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive;

anche tale disposizione è quindi violata dalla decisione dell'ufficio di sanità marittima del porto di Taranto;

anche tutti gli altri servizi del porto di Taranto necessari all'approdo ed alla partenza delle navi sono strutturati in maniera da funzionare per tutto l'arco delle 24 ore dei giorni feriali e festivi;

tutto ciò provoca agli operatori portuali sia un danno immediato, cagionato dalla decisione che un danno mediato, ma ugualmente diretto e molto più grave, costituito dalle conseguenze delle decisioni dell'ufficio di sanità marittima;

ogni nave che approdi nel porto di Taranto rischia di perdere almeno dodici ore di tempo (quelle che arrivano di sabato ne rischiano trentasei) a causa di ritardi nell'ottenimento della libera pratica;

dodici ore, ai correnti costi della nave (i tassi di controstallia ne costituiscono uno specchio significativo) possono significare un aggravio di costo anche di lire venti milioni;

ciò porta coloro che scelgono il porto di Taranto per l'esecuzione delle operazioni, quando possono, a dirottare verso altri porti — Bari, Brindisi, Molfetta — che non hanno questo problema —:

se non ritenga opportuno intervenire per modificare questo stato di cose che, in definitiva, finisce per penalizzare il porto di Taranto in una fase delicata e difficile del suo decollo come grande porto mediterraneo. (4-05007)

RISPOSTA. — *In ordine alla situazione segnalata nell'atto parlamentare in esame, si rappresenta che, fin dal mese di giugno del 1996 il Reggente dell'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto, con Ordine di servizio n. 3/96, ne ha ripristinato l'apertura sia nelle fasce orarie pomeridiane, come stabilito dalle normative comunitarie, sia nei giorni festivi.*

*L'effettuazione del servizio tecnico-sanitario avviene secondo il seguente orario:*

*dal lunedì al venerdì: ore 8-14 e 14,30-20,30;*

*sabato, domenica e festivi: ore 8-14.*

*Tuttavia, anche al di fuori di tale orario, con ricorso a turni di lavoro straordinario, vengono erogate prestazioni sanitarie urgenti dietro motivata richiesta delle Agenzie marittime e di spedizione.*

*La notizia del ripristino del servizio pomeridiano e festivo effettuato dall'ufficio di Sanità Marittima di Taranto è apparsa sulla stampa locale (« Taranto Sera », « Corriere del Giorno », « Gazzetta del Mezzogiorno »), a seguito di un Comunicato appositamente diramato dal Reggente dello stesso Ufficio in data 15 novembre 1996, a smentita delle informazioni riportate in precedenza.*

Il Ministro della sanità: Bindi.

APOLLONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*dal 1° gennaio 1997 sono entrate in vigore le tariffe dell'Istituto nazionale per il commercio estero, unitamente alle nuove modalità di abbonamento;*

*la griglia delle agevolazioni concesse alle imprese è stato arricchito;*

gli abbonati potranno ora usufruire di uno sconto del 30 per cento su tutti i servizi ICE e ottenere gratuitamente i cosiddetti « servizi ricerca professionisti locali, vertenze commerciali ed assistenza tecnica » nelle forme standardizzate;

ma a seguito dell'entrata in vigore del nuovo tariffario ICE, che prevede un aumento generalizzato di circa il 20 per cento dei servizi, la tariffa per il rinnovo dell'abbonamento è di lire 400.000 più IVA, ma di lire 320.000 più IVA per le ditte del Mezzogiorno, per quelle di meno venti addetti e per i consorzi —:

quale sia il motivo della disparità, innegabile, di trattamento tra ditte del Nord e ditte del Mezzogiorno;

se ritenga equo che le ditte del Nord debbano sempre pagare il 20 per cento in più su tutto. (4-07877)

**RISPOSTA.** — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rileva che l'Amministratore straordinario dell'ICE ha fornito i chiarimenti che seguono.

Le tariffe entrate in vigore il 1° gennaio 1997 prevedono effettivamente una riduzione del 20 per cento del costo dell'abbonamento ai servizi dell'Istituto a favore delle aziende del Mezzogiorno. Tali agevolazione erano comunque previste anche dal precedente tariffario ICE.

Le nuove tariffe e le nuove modalità di abbonamento non hanno pertanto introdotto alcuna novità rispetto al passato.

Per quanto concerne, in particolare, le motivazioni che hanno indotto l'Istituto, sin dall'inizio dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione dei servizi (Legge n. 106 del 1989) a ricercare un meccanismo che introducesse una diversità di trattamento per le aziende del Mezzogiorno, queste vanno ricercate nell'esigenza di adeguarsi all'ampia normativa esistente, non solo a livello nazionale, ma anche comunitario, che prevede espressamente agevolazioni in favore non solo dell'industrializzazione e dell'occupazione delle aree economicamente più de-

presse, bensì del processo stesso di internazionalizzazione delle aziende meridionali.

Ciò premesso si precisa che la tariffa agevolata per l'abbonamento (Lit. 320.000 anziché Lit. 400.000), su delibera approvata da questo Ministero, è valida non solo per le imprese che risiedono nel Mezzogiorno, ma anche per tutte quelle con meno di 20 dipendenti (comprese quindi le imprese del Centro e del Nord dell'Italia aventi tale struttura).

Risulta pertanto evidente che la suddetta agevolazione (peraltro, sotto l'aspetto economico alquanto modesta e corrispondente a quella prevista dalle precedenti analoghe delibere dell'Istituto sullo stesso argomento) non rappresenta assolutamente una sperequazione tra aziende del Sud rispetto a quelle del Nord, ma rientra nella nota politica statale di interventi a favore delle categorie e delle aree economiche maggiormente in difficoltà.

Si aggiunge, inoltre, che la recente legge di riforma dell'I.C.E. (n. 68 del 25 marzo 1997) stabilisce, tra i compiti del futuro Consiglio di Amministrazione, anche l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento (articolo 4, comma 2, lettera « f ») ed in tale sede potranno quindi essere adottati anche criteri diversi dagli attuali. A tale proposito si precisa, comunque, che la citata legge n. 68/97 non prevede, per tali servizi, l'approvazione di questo Ministero. Ciò fa ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire tale materia alla piena autonomia dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

**APOLLONI.** — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

un gruppo di volontari della parrocchia di Santo Stefano, nel comune di Isola della Scala (Verona), particolarmente sensibili ai problemi legati agli infermi, nonché a quelle persone con gravi problemi di deambulazione, ha pensato alcuni anni fa di farsi promotore di una nobile iniziativa;

in sostanza, si trattava dell'acquisto di una modesta attrezzatura radiotelevisiva di piccola potenza, che non andava ad interferire sulle altre frequenze, coprendo a mala pena il territorio comunale, del raggio di due chilometri;

il dato davvero importante era soprattutto costituito dal fatto di offrire a persone inferme la possibilità di poter seguire dalle loro case, le cerimonie religiose che si svolgevano nella chiesa parrocchiale, ed avere così una parola di conforto, per sentirsi dimenticate;

si trattava di un'iniziativa che perfino la televisione di Stato aveva a suo tempo elogiato nei suoi programmi e alla quale lo stesso ministro delle poste e telecomunicazioni, all'epoca l'onorevole Pagani, aveva assicurato il proprio interessamento, per legalizzare la precaria posizione della parrocchia di Santo Stefano;

L'attività veniva svolta senza alcun scopo di lucro, non trasmetteva messaggi pubblicitari ed era finanziata grazie alla generosità dei fedeli;

purtroppo, le trasmissioni sono state interrotte nel 1991 a causa del ritardo nella presentazione di tutta la documentazione, divenuta necessaria in seguito all'entrata in vigore della « legge Mammi »;

un ritardo, tra l'altro, non causato dalla negligenza dei parrocchiani, bensì dal fatto che le poste e telecomunicazioni di Verona non erano state in grado di fornire precise informazioni sulle modalità di presentazione della domanda —:

se non ritenga opportuno fornire quanto prima le documentazioni richieste dalla parrocchia di Santo Stefano, affinché quest'ultima possa finalmente mettersi in regola ed offrire così un piccolo conforto a chi soffre;

se non ritenga che questa soluzione darebbe, nel suo piccolo, ragione a chi sostiene il cosiddetto « Stato sociale ».

(4-08128)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che la vigente normativa non consente di accogliere la richiesta di esercire una emittente TV — sia pure senza scopo di lucro — in quanto le concessioni sono state già rilasciate ai soggetti che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 entro il termine perentorio ivi previsto (23.10.1990).*

*Pertanto, solo con l'emanazione di una nuova normativa sarà possibile prendere in considerazione nuove domande di concessione radiotelevisiva.*

*Il disegno di legge A.S. n. 1138 presentato da questo Ministero, all'articolo 6 comma 6 lettere a) b) e c) prevede, tra l'altro, la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni operanti nell'ambito di una sola provincia.*

*Nello stesso provvedimento è prevista sia la distinzione tra emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati, sia una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.*

*Pertanto la lodevole iniziativa della comunità che opera nell'ambito della parrocchia di S. Stefano di Isola della Scala potrà essere presa in considerazione dopo l'approvazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-**  
**nico.**

**BECCHETTI.** — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*secondo un piano redatto dal dipartimento territorio del ministero delle finanze sembrerebbe che la conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia sarebbe destinata ad essere accorpata con*

quella provinciale in virtù di un nuovo modello organizzativo inerente gli uffici unici del territorio;

se tale ipotesi corrispondesse al vero, ci si troverebbe di fronte all'ennesimo tentativo di sottrarre, ad una vasta parte dell'alto Lazio, una serie di servizi a favore del cittadino;

bisogna tener conto che la conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia assorbe un bacino di utenza nettamente più ampio di quanto non si pensi. Infatti, l'ambito territoriale di competenza si estende da una parte della provincia di Viterbo (vale a dire Monteromano, Tarquinia e Montalto di Castro) alla zona a nord della provincia di Roma (e cioè Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli), con una netta differenza, quindi, fra abitanti residenti e abitanti utenti;

l'area sopra descritta, nel periodo estivo e nei fine settimana, incrementa notevolmente le presenze di cittadini e, conseguentemente, il carico di lavoro della conservatoria di Civitavecchia;

è stata presentata dall'interrogante una proposta di legge riguardante l'ampliamento delle competenze territoriali del tribunale di Civitavecchia che andrebbe ad estendersi fino a Fiumicino;

il rapporto di formalità fra residenti ed immobili presenti sul territorio è maggiore rispetto ad altre conservatorie, dato l'elevato numero di seconde abitazioni dovute al fatto che la zona in questione è meta di molti turisti;

secondo i dati in possesso all'interrogante risulta che, in merito all'anno 1995, il carico di lavoro della conservatoria di Civitavecchia è stato di 7.307 formalità, 6.201 visure, 3.993 certificati, 3.695 altre attività (tra trascrizioni, iscrizioni creditori, iscrizioni debitori), lire 1.750.902.000 inerenti i dati relativi alle riscossioni —

quali iniziative intenda prendere per scongiurare il trasferimento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia, tenuto conto dei carichi di lavoro

sopra esposti, che ne fanno una delle più grandi della regione Lazio e considerata l'indubbia professionalità del personale ivi operante. (4-01782)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede chiarimenti circa la possibile soppressione della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia in previsione della costituzione degli uffici unici del territorio.*

*In proposito la S.V. Onorevole rappresenta la particolare ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della predetta conservatoria nonché l'elevato carico di lavoro esistente nel medesimo ufficio.*

*Al riguardo si osserva che, (ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 27 marzo 1992 recante il regolamento di attuazione della legge di riforma dell'amministrazione finanziaria), l'attivazione degli uffici del territorio comporta la soppressione degli uffici tecnici erariali, delle conservatorie dei registri immobiliari e delle sezioni staccate del Demanio delle sopresse intendenze di finanza.*

*Tuttavia (ai sensi del comma 8 dell'articolo 42 del medesimo decreto) le conservatorie subprovinciali possono continuare ad operare come sezioni staccate dell'ufficio del Territorio, sulla base di specifico decreto del Ministro delle finanze sentito il Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali.*

*Pertanto, con decreto in data 31 ottobre 1996, è stato disposto che le sopraddette conservatorie continuino ad operare come sezioni staccate con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, qualora non ne sia prevista la soppressione nel decreto direttoriale di attivazione del corrispondente ufficio del Territorio.*

*In ogni caso tale eventuale soppressione potrà essere disposta soltanto previa valutazione di opportunità, con riferimento ai carichi di lavoro, alla situazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali. Valutazioni tutte che saranno tenute nella massima considerazione anche per la conservatoria di Civitavecchia, in sede di attivazione dell'ufficio del territorio.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

**BERSELLI.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che quando si preveda verrà emanato il decreto che stabilirà i compensi spettanti ai giudici delle nuove commissioni tributarie entrate in funzione sin dal 1° aprile 1996, risolvendosi tale ritardo in una vera e propria inadempienza rispetto al disposto della legge istitutiva di tali commissioni, che comporta una conseguente inattività delle stesse con un grave danno per l'erario.  
(4-07667)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di sapere quando verrà emanato il decreto che deve stabilire i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.*

*Ad riguardo, si fa presente che, in data 12 maggio 1997, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stati determinati per l'anno 1996 il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, la cui misura ha inevitabilmente risentito della esiguità delle somme stanziare in bilancio.*

*Pertanto, al fine di pervenire alla determinazione, per l'anno 1997, dei predetti compensi in misura più adeguata alle funzioni svolte dai giudici tributari, in linea anche con le corrispondenti deliberazioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, l'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per un incremento dell'apposito stanziamento, peraltro estremamente difficile nell'attuale situazione economico-finanziaria cui versa il Paese.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

**BOCCHINO, MALGIERI e LANDOLFI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha deliberato il 28 giugno 1996 la riduzione degli oneri dei contributi figurativi ai giornalisti disoccupati a dodici mesi;

è stato deciso altresì di calcolare l'ammontare dell'indennità di disoccupazione sulla base della retribuzione media contributiva delle ultime dodici mensilità (e non più sulle ultime tre) determinando in siffatto modo sostanziali decurtazioni per effetto della mancata considerazione delle promozioni e degli scatti di anzianità —:

se intenda ratificare un provvedimento che penalizza i giornalisti più deboli e che va in direzione nettamente opposta ai principi di tutela e solidarietà della categoria.  
(4-01630)

**RISPOSTA.** — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole, in merito alla indennità di disoccupazione per i giornalisti si espone quanto segue.*

*Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani, ha deliberato la riduzione degli oneri dei contributi figurativi ai giornalisti disoccupati per salvaguardare l'equilibrio finanziario e la solidità dell'Istituto per gli anni futuri, in modo da garantire il pagamento di tutte le prestazioni.*

*L'Istituto afferma che tale riduzione è stata apportata nella prospettiva di mantenere, ad un livello accettabile, la solidarietà nei confronti dei giornalisti che versano in temporanea difficoltà, ma che è stata necessaria a causa della perdurante crisi dell'editoria.*

*La deliberazione n. 233 del 16 ottobre 1996, di cui sopra, concernente, per l'appunto, modificazioni ed integrazioni al regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in materia di indennità di disoccupazione, è stata approvata con il decreto interministeriale dell'8 gennaio 1997.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**BOCCIA, MOLINARI e DOMENICO IZZO.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

per effetto del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 491,

la gestione delle aree e degli impianti realizzati ai sensi della legge n. 219 del 1981, prima emanata direttamente dai ministeri competenti, è stata trasferita ai consorzi industriali di Avellino, Potenza e Salerno;

con il trasferimento delle funzioni non è, purtroppo, avvenuto un contemporaneo trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per il loro compiuto svolgimento;

non essendo completato il processo di industrializzazione programmato, gli oneri per l'erogazione dei servizi non possono essere sopportati dalle sole imprese insediate e funzionanti pur gravate già della loro maggiore quantità;

i consorzi industriali obbligati, comunque, a provvedere, hanno fatto ricorso ad ingenti anticipazioni ed ora non sono più in condizioni di andare avanti;

è stato sottoscritto un protocollo d'intesa presso il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della presidenza del Consiglio dei ministri;

il ministero dell'industria ha manifestato la volontà di provvedere a risolvere la questione, riconoscendo la validità delle richieste delle regioni, dei consorzi industriali e delle imprese;

sono stati presentati disegni di legge (a firma dei deputati Coviello e Pittella) e si sono svolti numerosi incontri per iniziativa della regione Basilicata e dei parlamentari tendenti a dare una soluzione al problema;

i consorzi hanno preannunziato la sospensione dei servizi, con diffida al Ministero dell'industria per le responsabilità;

vi è uno stato di emergenza latente;

tutti ritengono si debba varare un normativa apposita che colmi il « vuoto » lasciato nella legge n. 49 del 1994;

al riguardo è stato predisposto il seguente testo in vista dell'emanazione di un apposito decreto o come possibile testo emendativo: 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti in proprietà alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali e gli impianti realizzati nelle aree industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 2. In attuazione dell'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e per assicurare la continuità per un triennio della gestione e manutenzione delle aree industriali di cui all'articolo 1 realizzate dallo Stato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle regioni Basilicata e Campania un importo pari a lire trenta miliardi per un triennio quale contributo per oneri di gestione e manutenzione. Tali fondi sono attinti dalle somme rese disponibili dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dal successivo decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 —:

quali iniziative legislative intenda assumere il Governo per fronteggiare l'emergenza;

se intenda risolvere la questione, più rapidamente, con provvedimento amministrativo. (4-01842)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Si rende noto che il contenuto del testo emendativo proposto dall'On.le interrogante è stato recepito con l'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.*

*Detto articolo 5, concernente trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle Regioni, così recita:*

*« 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonché gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati*

nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

3. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

BONATO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

gli uffici dell'Enel di Venezia hanno recentemente appaltato i lavori di pulizia ad una ditta che ha praticato un ribasso del 48 per cento sul prezzo a base d'asta, riducendo, in virtù di tale offerta, da venti a dodici il numero di ore settimanali del personale dipendente;

tale ribasso d'asta è dunque interamente pagato dalle lavoratrici dipendenti, che si vedono drasticamente ridurre il loro orario di lavoro e, conseguentemente, il già esiguo salario;

negli appalti di pulizia troppo spesso si verificano offerte che trascurano ed eludono le più elementari norme contrattuali;

in tale settore trovano occupazione circa tredicimila persone nella sola provincia di Venezia;

ha destato grave preoccupazione la denuncia del segretario della camera del lavoro di Venezia, con cui si evidenziano

rischi di infiltrazioni mafiose e camorristiche in un settore in cui è possibile il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se e come intenda intervenire per garantire il rispetto sostanziale e rigoroso delle norme contrattuali e del diritto al lavoro in un settore così delicato dell'economia veneziana e nazionale. (4-04051)

RISPOSTA. — In merito ai fatti segnalati nel documento parlamentare in oggetto il competente organo di vigilanza ha effettuato un apposito accesso ispettivo.

Le risultanze dell'attività di verifica hanno evidenziato che la Società aggiudicataria ha stipulato in data 8 agosto 1996 il contratto di appalto con l'Enel. Com'è noto, il contratto contiene apposite clausole circa l'osservanza, da parte della società appaltatrice del servizio, delle norme vigenti in materia di lavoro e circa la regolarità della certificazione « antimafia ».

In proposito, l'organo di vigilanza ha rilevato la sussistenza della documentazione di rito compresa l'attestazione rilasciata dall'autorità prefettizia.

Per quanto concerne l'aspetto occupazionale della vicenda, la Direzione Provinciale di Venezia - Servizio Ispezione del Lavoro ha riferito che, in data 18 ottobre 1996, è stato siglato un accordo tra le parti sociali presso l'Ufficio del Lavoro.

Si rende noto, infine, che in sede di visita ispettiva non sono emerse irregolarità in materia contributiva e contrattuale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BRUNETTI e MANTOVANI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere che:

il bollettino del ministero degli affari esteri per la concessione delle borse di studio per l'estero offerte da Stati esteri e organizzazioni internazionali a cittadini italiani è pubblicato ogni anno dalla direzione generale per gli affari culturali, ufficio IX. Per l'anno accademico 1997-1998,

il candidato deve compilare i moduli allegati al bollettino, redigere una dichiarazione di accettazione delle disposizioni generali ed inviare la documentazione richiesta al Mae entro i termini previsti;

le disposizioni generali contenute a pagina 5 del bollettino per l'anno accademico 1997-1998 recitano: « Generalmente le domande vengono esaminate da comitati misti composti da rappresentanti degli Stati offerenti, da rappresentanti del Mae e, per i pareri tecnici, da esperti nelle varie discipline »; « Le procedure e i procedimenti delle Commissioni miste che presuppongono la presenza di funzionari dei Paesi offerenti, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma sono disciplinate dal decreto 7 settembre 1994, n. 604. Il giudizio del comitato è pertanto, insindacabile »; « I Comitati non compileranno quindi alcuna graduatoria di merito degli esclusi, non informeranno dei motivi dell'esclusione gli aspiranti borsisti interessati, né daranno seguito ad eventuali ricorsi »...;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, la cosiddetta legge sulla trasparenza, è applicabile a tutti gli atti amministrativi della pubblica amministrazione italiana e permette la visione e l'acquisizione della documentazione relativa all'interessato;

invece, il decreto 7 agosto 1994, n. 604, reca il « regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ». Il regolamento determina « le categorie dei documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, e la correttezza delle relazioni internazionali ». Infatti, il paragrafo 111) non consente l'accesso ai « documenti concernenti la concessione di borse di studio, premi di studio e sussidi alle persone da parte di Governi stranieri a cittadini italiani (...), nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali »:

inoltre, l'ufficio accettazione della corrispondenza del Mae non rilascia nessuna ricevuta all'atto della presentazione delle domande, così come anche il competente ufficio IX non rilascia una ricevuta e non risponde per iscritto al candidato in merito all'avvenuto ricevimento della candidatura o sull'iter da essa seguita;

la secretazione degli atti amministrativi italiani relativi alla verifica dei requisiti e alla compilazione delle liste dei nomi dei candidati borsisti che il governo italiano propone all'autorità estere, a giudizio degli interroganti, può definirsi illegittima, poiché essa riguarda atti amministrativi italiani e non atti di governi stranieri o di organizzazioni internazionali;

il procedimento adottato dall'ufficio IX della Dgrc nella compilazione delle liste di candidati appare anomalo, poiché il medesimo ufficio deve svolgere il mero compito di tramite tra i candidati italiani e le autorità estere senza entrare nel merito, e quindi senza precludere a nessun candidato che abbia le qualifiche previste dai bandi di concorso per la concessione delle borse di studio la partecipazione alla effettiva selezione, che è invece competenza esclusiva delle autorità straniere;

inoltre, l'ufficio IX della Dgrc, che si arroga di fatto il potere di preselezionare i candidati da proporre alle autorità straniere, e quindi di entrare nel merito della concessione delle borse offerte dai governi stranieri, cioè f4 includendo od escludendo alcuni nomi di candidati borsisti nella lista da presentare alle autorità straniere, è obbligato a motivare i suoi atti, che restano atti amministrativi italiani. Gli atti amministrativi dell'ufficio IX della Dgrc, se immotivati, dovrebbero ritenersi annullabili;

il Mae, attraverso il decreto 7 settembre 1994, n. 604, pone sotto segreto le procedure (clientelari ?) che regolano le funzioni dell'ufficio IX della Dgrc prima della presentazione delle candidature agli Stati stranieri ed impedisce ai candidati di avere accesso ai documenti che li riguardano, ivi inclusi la lista dei partecipanti, i

nomi degli esperti ed i verbali relativi alle decisioni adottate;

non sono accessibili neppure i regolamenti o i criteri che gli esperti usano per compilare la lista degli aspiranti borsisti prima della trasmissione alle autorità straniere;

presso l'ufficio IX della Dgrc del Mae anche la procedura per la selezione e l'incarico degli esperti è coperta da segreto. Tuttavia, non è difficile scoprire che sempre gli stessi esperti sono nominati sistematicamente da uno o due decenni —:

quali provvedimenti intenda assumere per assicurare la trasparenza nella compilazione delle graduatorie per borse di studio promosse dai Paesi esteri o da organismi internazionali, in considerazione del fatto che appare assurdo far firmare agli aspiranti borsisti dichiarazioni di rinuncia a facoltà previste da norme di legge italiane;

se intenda a tal proposito garantire la rotazione dei componenti (esperti) incaricati di compilare la lista degli aspiranti borsisti, l'accesso alle graduatorie formulate dagli stessi, con motivazione scritta per gli eventuali esclusi; nonché l'obbligo che le riunioni di tale commissione siano verbalizzate;

se non ritenga necessario, vista la dubbia legittimità dei procedimenti fino ad oggi adottati, far nuovamente predisporre da altra commissione di esperti la lista degli aspiranti borsisti da trasmettere a governi stranieri o ad organismi internazionali, uniformando i criteri di trasparenza alla legislazione italiana sulla materia, almeno per i bandi per borse di studio pubblicati nel 1997. (4-08760)

**RISPOSTA.** — *In merito a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante si fa presente che le borse di studio offerte dai Governi stranieri a cittadini italiani vengono attribuite dalle « Commissioni Miste » che sono composte da funzionari del Ministero degli Esteri, rappresentanti dell'Ambasciata del Paese offerente e da esperti.*

*Tutte le istanze vengono esaminate dalle suddette Commissioni Miste che, al termine dei lavori, predispongono la lista dei candidati effettivi, dei candidati di riserva nonché quella dei candidati respinti a causa della non corrispondenza dei requisiti ai criteri di selezione stabiliti dalle due parti. In ogni caso i rappresentanti del Paese offerente si riservano di far conoscere l'accettazione definitiva dei candidati proposti solo dopo un ulteriore esame della documentazione da parte delle competenti Autorità del proprio Paese.*

*Questa circostanza determina l'esclusione dal diritto di accesso ai documenti concernenti la concessione di borse di studio, premi e sussidi da parte dei governi stranieri a cittadini italiani, in quanto ogni informazione in proposito risulterebbe contraria ai principi di collaborazione internazionale (v. decreto n. 604 del 7.9.94, articoli 2 - 111).*

*La nomina degli « esperti » viene fatta di concerto con il Paese offerente e, pur cercando di adottare un criterio di rotazione; l'avvicendamento risulta spesso difficile trattandosi di incarico non remunerato e dato che le lingue oggetto di esame da parte degli esperti sono lingue complesse, quali le uraliche, le agglutinanti, le slave, la cinese.*

*La mancata divulgazione della composizione della Commissione ed i nominativi degli esperti con largo anticipo è da porre in relazione alla necessità di evitare ogni eventuale pressione sugli stessi.*

*Quanto alla possibilità di accesso dei candidati ai documenti che li riguardano, essi non solo usufruiscono di tale possibilità ma vengono anche sistematicamente contattati dal competente Ufficio qualora la documentazione risulti incompleta ed informati sui criteri di selezione adottati dalla commissione esaminatrice.*

*In base ai regolamenti vigenti, le istanze, dopo la loro accettazione da parte dell'Ufficio corrieri, sono registrate in arrivo e datate dall'archivio dell'Ufficio IX della Direzione Generale per le Relazioni Culturali. Per quanto concerne le istanze dirette alle Organizzazioni Internazionali, esse vengono*

*inoltrate direttamente previa formale verifica della domanda e della relativa documentazione.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

CARUANO, GERARDINI, OLIVERIO, PAOLO RUBINO, OCCHIONERO, CAPPELLA, RABBITO, RIZZA e MALAGNINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

notizie stampa di oggi ventilano l'ipotesi che i fondi (cinquanta miliardi circa) creati con la esclusiva partecipazione dei produttori agricoli, e in particolare dei serricoltori, siano stati dirottati verso finalità che nulla hanno a che fare con la serricoltura e la tutela dell'ambiente nelle zone interessate;

sino all'emanazione del decreto legislativo sui rifiuti e gli imballaggi del 30 dicembre 1996, i produttori agricoli hanno sostenuto una sovratassa (del dieci per cento) sul prezzo del polietilene vergine; tale sovratassa avrebbe dovuto consentire attività di recupero e riciclaggio dei teloni di plastica dismessa; sino ad oggi nulla si è concretizzato in questo senso;

questo « furto » all'agricoltura più produttiva del nostro Paese risulta insostenibile e sospinge indietro un impegno che il Governo Prodi ha più volte dichiarato di voler sostenere, in direzione della soluzione di gravi problemi dell'agricoltura —:

se sia a conoscenza di tale discriminazione e di tale illegittimo e ingiustificato trasferimento di risorse;

se intenda assicurare i produttori agricoli (che fino ad ora hanno diligentemente sostenuto la sovratassa suddetta) che tali fondi saranno destinati alla creazione di servizi nelle zone interessate;

se intenda mettere in atto provvedimenti necessari per consentire al consorzio previsto dal decreto-legge suddetto di poter

funzionare e operare quelle scelte che le necessità ambientali e le aspettative degli agricoltori sollecitano. (4-07005)

CARUANO, GERARDINI, OLIVERIO, PAOLO RUBINO, OCCHIONERO, CAPPELLA, RABBITO, RIZZA e MALAGNINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

notizie stampa di oggi ventilano l'ipotesi che i fondi (cinquanta miliardi circa) creati con la esclusiva partecipazione dei produttori agricoli, e in particolare dei serricoltori, siano stati dirottati verso finalità che nulla hanno a che fare con la serricoltura e la tutela dell'ambiente nelle zone interessate;

sino all'emanazione del decreto legislativo sui rifiuti e gli imballaggi del 30 dicembre 1996, i produttori agricoli hanno sostenuto una sovratassa (del dieci per cento) sul prezzo del polietilene vergine; tale sovratassa avrebbe dovuto consentire attività di recupero e riciclaggio dei teloni di plastica dismessa; sino ad oggi nulla si è concretizzato in questo senso;

questo « furto » all'agricoltura più produttiva del nostro Paese risulta insostenibile e sospinge indietro un impegno che il Governo Prodi ha più volte dichiarato di voler sostenere, in direzione della soluzione di gravi problemi dell'agricoltura —:

se sia a conoscenza di tale discriminazione e di tale illegittimo e ingiustificato trasferimento di risorse;

se intenda assicurare i produttori agricoli (che fino ad ora hanno diligentemente sostenuto la sovratassa suddetta) che tali fondi saranno destinati alla creazione di servizi nelle zone interessate;

se intenda mettere in atto provvedimenti necessari per consentire al consorzio previsto dal decreto-legge suddetto di poter funzionare e operare quelle scelte che le necessità ambientali e le aspettative degli agricoltori sollecitano. (4-07006)

**RISPOSTA.** — *Il contributo sul riciclaggio del polietilene fu istituito con legge 427/93 (articolo 2-bis) ed era destinato a sostituire l'imposta di fabbricazione in sacchetti di plastica (avente un alto tasso di evasione da parte di quasi tutti gli operatori).*

*Il contributo sin dalla sua origine aveva presentato dubbi di legittimità (in sede nazionale e comunitaria) oltre che di opportunità.*

*Il Ministro delle finanze diramava nel marzo 1994 un regolamento concernente le modalità di riscossione e di versamento; a fronte di tale proposta il Ministero dell'industria eccepiva una serie di dubbi di merito e di legittimità, auspicando una immediata revisione anche normativa della materia.*

*Questa non veniva operata e conseguentemente trovavano conferma tutti i timori espressi dal MICA in una specifica nota del 18 marzo 1994 e cioè:*

*1) la CEE apriva una duplice procedura di infrazione con riferimento a:*

*a) distorsione sul mercato comunitario per la diversa base imponibile relativa ai materiali nazionali (contributo sul valore della materia prima) e comunitari di importazione (contributo sul valore del manufatto);*

*b) possibilità di configurare aiuti di Stato nella riutilizzazione del contributo.*

*Inoltre:*

*il gettito, ipotizzato in 80 miliardi annui, si riduceva in realtà ad 8-10 miliardi annui;*

*si rivelava impossibile o di costo proibitivo distinguere il polietilene vergine (soggetto a contributo) da quello riciclato (esente dal contributo); con ciò si facilitava l'evasione del contributo stesso anche per l'impossibilità di effettuare controlli sul materiale proveniente dagli altri Paesi comunitari e classificato come « riciclato »;*

*il costo amministrativo delle sanzioni si rivelava ben presto più alto degli introiti;*

*l'unico settore colpito, a fronte della restante totale evasione, era quello della agricoltura (teloni per serre) obbligato ad utilizzare per gli alimenti il polietilene vergine.*

*In considerazione di ciò il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'industria proponevano la soppressione del contributo ma tale proposta veniva bloccata dalla contrarietà del Ministero dell'ambiente.*

*Nel frattempo le contestazioni della CEE proseguivano e l'Italia poteva provvisoriamente evitare la condanna sostenendo che:*

*il contributo aveva carattere temporaneo (al pari di quanto avveniva per l'imposta di fabbricazione dei sacchetti di plastica) in attesa del recepimento della direttiva imballaggi 94/62;*

*gli introiti non erano stati utilizzati; si sarebbe posto rimedio alla differenza di base imponibile.*

*Con l'articolo 3, comma 41 della legge 549/95 si cercava di risolvere in qualche modo la questione ma in realtà si operava solo un rinvio ad un regolamento che servisse a dirimere la discriminazione esistente sull'imponibile a livello nazionale e comunitario.*

*Con nota n. 17657 legge 16-18 del 4 ottobre 1996, il Ministero dell'industria ha dettagliatamente esposto i gravi motivi che rendevano « obbligata » la soppressione del contributo.*

*In particolare si segnalava che la gravità del mantenimento del contributo si era accentuata dopo che in data 20 settembre 1996 il Consiglio dei Ministri aveva approvato (ed inviato in Parlamento per l'esame) il decreto legislativo sui rifiuti che — oltre a recepire le direttive 91/156 e 91/689 specifiche sui rifiuti — recepiva anche la direttiva 94/62 sugli imballaggi.*

*Ciò significava che, ove non si fosse soppresso il contributo in esame, i soli agricoltori sarebbero stati chiamati per un unico materiale di imballaggio a pagare due volte col contributo di cui trattasi e con i contributi che avrebbero in futuro dovuto versare ai relativi Consorzi di filiera.*

Ove quindi non si fosse soppresso il contributo andava modificato il capitolo degli imballaggi del decreto legislativo per evitare il citato duplicato di pagamento nello stesso materiale.

Diversamente si sarebbe colpito ingiustamente il comparto agricolo già in grave crisi per conto proprio.

Nella versione definitiva del decreto-legge n. 22 del 5 febbraio 1997 il contributo era soppresso dall'articolo 56, comma 1, lett. f).

Si poneva a questo punto un problema relativo alla destinazione delle somme sino ad allora introitate a titolo di contributo e mai utilizzate a causa dell'esplicito veto posto dalla Commissione a pena di veder configurato ogni utilizzo di tali somme come aiuto di Stato.

Tra le varie ipotesi prospettate vi era quella della restituzione immediata ed integrale delle somme a coloro che le avessero effettivamente usate ovvero del conferimento delle stesse al consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene istituito con l'articolo 48 del citato D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Le interrogazioni citate sono ora volte a conoscere:

l'utilizzazione delle somme versate al cap. 3720 dell'entrata del bilancio dello Stato per il contributo di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recentemente abrogato dal decreto legislativo in materia di rifiuti, tenuto conto che le predette risorse non sono più disponibili e non sono state mai impiegate per le finalità previste dal legislatore;

l'eventuale ripristino di tali risorse al fine di consentire l'avvio dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti;

quali iniziative il Governo intenda porre in essere nel settore.

In proposito, il competente ufficio del Ministero del tesoro, ha fatto presente che i contributi di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29-bis della legge n. 427/1993

finora versati all'entrata del bilancio dello Stato non sono stati riassegnati ad alcun capitolo di spesa, in quanto non è stato adottato il decreto interministeriale previsto dalla medesima disposizione concernente la determinazione dei criteri per la destinazione di detti proventi al finanziamento delle attività di raccolta e di rigenerazione degli scarti di film di polietilene, né le Amministrazioni interessate ne hanno richiesto l'istituzione. In tale situazione, le suddette entrate, ormai contabilizzate negli scorsi anni non possono essere più riassegnate per le finalità proposte dall'On.le interrogante, ad eccezione di quelle eventualmente realizzatesi nell'ultimo bimestre del 1996, le quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ad integrazioni, potrebbero essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dell'esercizio finanziario in corso, subordinatamente all'emanazione del decreto interministeriale sopracitato.

Va peraltro precisato che la mancata emanazione del decreto interministeriale citato e la conseguente non utilizzazione negli scorsi anni delle somme di cui trattasi è stata una conseguenza obbligata — e non una scelta — derivante dall'apertura di una duplice procedura di infrazione da parte della CEE in ordine alla configurabilità come aiuto di Stato di una utilizzazione delle somme stesse ai sensi e per le finalità di cui al comma 4 del citato articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, 427.

Quanto al terzo quesito posto va precisato che è intendimento del Governo porre in atto i provvedimenti necessari per consentire la rapida costituzione del Consorzio di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 22/1995 anche al fine di operare quelle scelte che le necessità ambientali e le aspettative degli agricoltori sollecitano, ma per il reperimento dei fondi non potrà non tenersi conto della situazione contabile fino ad ora maturata e delle causali che hanno ad essa portato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

CENNAMO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

con legge n. 193 del 24 maggio 1989, di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 17 febbraio 1985, furono concessi benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972 ai collaboratori tributari, VII qualifica, in possesso di diploma di scuola media superiore, in quanto avevano sostenuto concorso di accesso alla carriera di concetto con tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto con svolgimento di mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali;

tenuto conto che in altre amministrazioni dello Stato tale problematica è stata affrontata in modo diverso; tra le altre, si ricordano la legge n. 21 del 23 gennaio 1991 (Sanità-Università) nella quale è previsto l'inquadramento nella VIII qualifica del personale rivestente la qualifica VII purché fornito di diploma di laurea, ovvero in servizio alla data del 1° luglio 1979 per il personale in possesso del solo diploma di istruzione di scuola media superiore (in questo caso il diploma di laurea è stato considerato a prescindere da qualsiasi altro requisito);

l'VIII qualifica risulta carente delle circa 9.000 unità; lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, comma 2) permetteva agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso del diploma di laurea —

quali urgenti iniziative intenda assumere per estendere, in base al principio dell'equità, i benefici descritti in premessa ai circa 300 collaboratori tributari, VII qualifica, in possesso del diploma di laurea specifica alla data di entrata in vigore della legge n. 193 del 24 maggio 1989.

(4-03878)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la s.v. Onorevole chiede di cono-*

*scere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione ai fini della eventuale estensione dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 14-bis, del Decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito dalla legge 11 febbraio 1985, n. 17) al personale appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1989, n. 193, di interpretazione autentica del predetto articolo 4, comma 14-bis.*

*Ciò in quanto l'articolo 3 della suindicata legge n. 193 del 1989 ha consentito agli impiegati delle carriere di concetto di questo Ministero, transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del Ministero stesso, la possibilità di fruire dei benefici economici e giuridici previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972, che permetteva, in particolare, agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso del diploma di laurea.*

*Al riguardo, si fa presente che il possesso del diploma di laurea, nella vigente legislazione del pubblico impiego, non è di per sé titolo idoneo per conseguire l'inquadramento in qualifiche superiori poiché tale avanzamento può realizzarsi solo tramite procedure concorsuali.*

*D'altra parte le disposizioni di favore previste dalla normativa richiamata nella interrogazione, si configurano come norme eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva.*

*Invero, anche le norme, contenute nel successivo Decreto legge 24 novembre 1990, n. 314, convertito dalla legge 23 gennaio 1991 n. 21, le quali hanno previsto l'inquadramento nelle qualifiche superiori del personale della settima e sesta qualifica funzionale appartenente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, costituiscono pur sempre previsioni di carattere eccezionale, che derogano alla normativa di carattere generale e volte a favorire personale rivestente specifici profili e professionalità .*

*D'altronde, a tale proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato, in linea con la legislazione vi-*

gente, la necessità della procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego.

Va comunque ricordato che l'articolo 3, comma 204, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1996 » ha previsto per il personale di questa Amministrazione, l'adozione di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche.

Pertanto, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M del 18 novembre 1996, ha determinato le piante organiche degli attuali uffici finanziari, le quali costituiscono la base ricognitiva per razionalizzare il fabbisogno di personale nelle qualifiche funzionali più elevate, al fine, quindi, di determinare la copertura dei posti disponibili anche mediante la riqualificazione del personale.

Si aggiunge, infine, che l'espletamento di tali procedure è reso più snello dalla disposizione recata dall'articolo 6, comma 6 bis, decreto legge 31 dicembre 1995, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Per effetto di tale norma, i candidati che avranno superato la prova selettiva saranno subito immessi in servizio in via provvisoria nella nuova qualifica presso la sede di destinazione, ove potranno frequentare, poi, il corso di formazione necessario per la definitiva nomina in ruolo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

**CONTENUTO.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

tra il finire del 1993 e l'inizio del 1994, con il coinvolgimento del ministero dell'industria, la Rel veniva autorizzata a ripianare le perdite cumulate nel 1993 dalla « Seleco spa », azienda operante nel settore dell'elettronica civile;

l'operazione era volta a consentire, in un grave e difficile momento per l'azienda,

la ricapitalizzazione da parte dei soci e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

risorse pubbliche venivano impiegate, successivamente, da parte della « Friulia spa », finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di rilanciare l'azienda e, in particolare, di agevolare la ricerca di un *partner* strategico che meglio la inserisse nel mercato internazionale;

detta strategia comprendeva la costituzione di una nuova società, « Multimedia srl », attiva nel campo delle apparecchiature elettroniche multimediali, nella cui compagine veniva coinvolta anche una società del gruppo Stet;

in queste ore la « Seleco spa » ha interrotto la produzione, con grave allarme per i circa settecento dipendenti coinvolti nella vicenda —:

quali interventi urgenti intendano adottare al fine di favorire la ripresa produttiva della « Seleco spa » e allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali.

(4-06576)

**RISPOSTA.** — In merito alle questioni inerenti la società SELECO SPA si rappresenta quanto segue.

L'azienda è da tempo in forte difficoltà finanziaria — nonostante le successive ricapitalizzazioni degli ultimi anni — a seguito soprattutto del mercato di riferimento che risulta in crisi. Gli azionisti hanno valutato che un ulteriore intervento di ricapitalizzazione, senza affrontare i nodi strutturali di un risanamento finanziario e di un rilancio industriale dell'azienda, sarebbe stato improduttivo. Conseguentemente l'Assemblea dei soci ha ritenuto opportuno chiedere al Tribunale di Pordenone di avviare la procedura di concordato preventivo.

Con sentenza emanata in data 17 aprile 1997 il suddetto Tribunale ha dichiarato il fallimento della società, motivandone le ragioni ed escludendo i presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

COSENTINO. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'Ipi (ex Iasm), ente privato, controllato e finanziato in modo pressoché totale dal ministero dell'industria, previa approvazione del programma annuale di attività dello stesso istituto, da parte specificamente della direzione generale della produzione industriale, ha realizzato poco o nulla dei programmi 1995-1996;

per realizzare detti programmi in tutti i loro aspetti avrebbe bisogno di un organico di circa quattrocento unità e, per talune competenze, di un intero « ministero delle attività produttive », che costituirebbe in tal modo un nuovo ed esaustivo ministero;

tali pletorici programmi risultano pressoché analoghi a quelli per gli anni 1994, 1995 e 1996;

di tutte le attività previste, l'Ipi effettua solo « spezzoni » e « fasi preliminari », onde dimostrare le proprie presunte capacità interne, non portando a termine alcunché, adducendo, a giustificazione di tale inefficienza, mancati finanziamenti per consulenze o mancato incremento di organico;

all'inizio di gennaio 1994, gli attuali vertici dell'ente dimezzarono, con un esuberano ancora *sub judice*, la metà dell'organico dell'ente, a fronte di un programma non dissimile da quelli successivamente presentati al Ministro e alla Dgpi —:

se sia vero che il ministero dell'industria, e in particolare la direzione generale della produzione industriale, intenda autorizzare la spesa per l'assunzione di quaranta nuove unità;

se corrisponda al vero che sia necessario assumere per utilizzare fondi destinati a tale scopo, il che sembra assurdo non essendo mai esistito nella storia della contabilità nazionale la voce « immobilizzo di fondi per assunzioni future »;

se quindi vi siano fondi accantonati con tale motivazione, che appare fraudo-

lenta, e, in caso affermativo, in base a quale norma o disposizione sia stata effettuata tale operazione finanziaria di accumulo di fondi non utilizzati;

se non sia opportuno, prima di autorizzare qualsivoglia spesa e prima di approvare qualsivoglia inutile ulteriore programma, provvedere ad un chiarimento politico sulle linee operative dell'istituto, anche mediante la nomina di un nuovo vertice del medesimo;

se l'Ipi, così come ristrutturato nel 1994 in base alle funzioni da svolgere e conseguentemente rifinanziato (le spese dell'ente per il personale sono lievitate da dodici miliardi di lire per il 1994 a sedici miliardi), sia stato e sia in grado con le proprie risorse umane selezionate e gratificate all'uopo economicamente, di portare a compimento in modo autonomo, senza consulenze esterne, una qualunque attività prevista nei suoi stessi programmi.

(4-03671)

RISPOSTA. — *La natura giuridica dell'IPI è quella di associazione non riconosciuta. Al finanziamento dell'istituto, così come stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 32/95 convertito dalla legge n. 104/95, provvedono in larga parte il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e, in misura minore, le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali che usufruiscono dei servizi dell'IPI.*

*Attività dell'istituto è, altresì, finanziata anche da fondi europei.*

*Gli annuali programmi d'attività dell'istituto non vengono approvati dalla Direzione generale della produzione industriale, ma solo esaminati e valutati nel merito, essendo riservata allo scrivente la facoltà di approvazione o meno degli stessi.*

*Il 1994 è stato l'anno dell'impianto e dell'avviamento dei nuovi compiti e delle nuove modalità di funzionamento dell'Istituto.*

*L'attività di promozione industriale realizzata dall'IPI nel '94 si può sintetizzare nei seguenti punti:*

*1. analisi delle opportunità di nuove iniziative produttive e di servizi nelle aree depresse;*

2. consulenze e supporti formativi all'ICE sulle modalità d'accesso alle provvidenze nazionali e comunitarie;

3. servizi informativi alle imprese sui fattori di localizzazione nelle Regioni dell'Obiettivo 1;

4. pubblicazioni informative sugli incentivi rivolti alle PMI.

Per quanto riguarda il programma d'attività dell'istituto relativo al 1995, caratterizzato dalla messa a punto dei programmi pluriennali, l'IPI, anche dietro indicazioni e direttive di questo Ministero, ha attivato talune linee di intervento per il sostegno e lo sviluppo del sistema industriale nelle aree depresse mediante l'analisi di nuove possibili iniziative, il potenziamento dell'attività relativa all'internazionalizzazione delle PMI e la cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda il programma d'attività dell'Istituto relativo al 1996, caratterizzato dallo sviluppo dei processi di innovazione tecnologica e dall'attuazione di programmi cofinanziati dalla U.E., è importante rilevare che l'istituto ha risentito dell'applicazione del decreto-legge n. 323/96 che, nel quadro politico generale di contenimento e riduzione della spesa pubblica voluto dal Governo, ha ridotto sensibilmente la provvista finanziaria assegnata all'IPI per l'anno in corso.

L'IPI, tuttavia, è riuscito ad attivare, presso le organizzazioni centrali degli imprenditori e, in ambito locale, presso le imprese direttamente, la promozione del « Fondo di garanzia » di cui all'articolo 2 della legge n. 341/95 volto al miglioramento della strutture finanziaria delle PMI operanti nelle aree dell'ob. 1 del territorio nazionale. L'istituto ha realizzato, altresì, presso le stesse PMI, la promozione degli incentivi previsti dalla legge n. 488/92 attraverso la pubblicazione di una « guida » illustrativa della legge e lo svolgimento di seminari informativi/formativi sia per i funzionari delle banche concessionarie delle istruttorie, che per i funzionari ministeriali.

Con il decreto ministeriale del 28/12/93 l'organico dell'istituto, originariamente costituito da n. 212 unità, è stato ridotto a

n. 94 dipendenti. Lo stesso decreto del 28/12/93, tuttavia, attribuiva all'IPI, oltre ai preesistenti, nuovi compiti istituzionali determinando un sottodimensionamento della pianta organica rispetto alle nuove competenze dell'istituto.

A questa discrepanza più volte lamentata dall'IPI già dal '94, si è cercato di sopperire con l'emanazione del decreto ministeriale dell'8/10/1996 che ha autorizzato, in risposta ad un'articolata ed esplicita richiesta da parte dell'Istituto, l'assunzione di n. 36 nuovi elementi.

Non corrisponde pertanto alla realtà la presunta frammentarietà degli obiettivi raggiunti dall'IPI dal 1994 al 1996, tenuto conto del sottodimensionamento dell'organico dell'istituto la riduzione, poi, delle risorse finanziarie per il 1996 ha costretto l'IPI, a metà dell'anno in corso, a ridimensionare drasticamente l'attuazione del programma d'attività già avviato su basi e prospettive finanziarie completamente diverse.

All'inizio di gennaio 1994 gli attuali vertici dell'IPI hanno ridotto l'organico dell'istituto da 212 a 94 unità in ottemperanza al disposto del già menzionato decreto ministeriale di riassetto del 28/12/93, a sua volta scaturito dall'articolo 11 comma 4 del decreto-legge 96/93 (poi convertito nella legge n. 104/95).

Tutto ciò premesso, in risposta agli specifici quesiti posti dall'interrogante si precisa che l'emanazione del decreto ministeriale dell'8/10/1996 di autorizzazione all'assunzione, da parte dell'IPI, non di quaranta bensì di 36 nuove unità, è stata dettata dalla necessità di sanare la discrepanza causata dal decreto ministeriale di riassetto dell'istituto del 28/12/93. Il sopracitato decreto ministeriale dell'8/10/96, tuttavia, non può considerarsi autorizzativo di una spesa dal momento che subordina le assunzioni in argomento alle eventuali possibili disponibilità residue dell'istituto sugli stanziamenti '96, una volta che esso abbia ottemperato ai propri primari compiti istituzionali di promozione industriale e di consulenza tecnica al Ministero dell'industria.

L'implementazione del personale dell'IPI, autorizzata da decreto ministeriale

dell'8/10/96, non è collegabile all'utilizzo dei fondi destinati a tale scopo, ma per sanare la discrepanza sorta fra i nuovi compiti istituzionali dell'IPI ed il personale addetto all'adempimento di tali compiti.

Fin dal 1994, anno, come si è detto, dell'avvio delle nuove modalità di funzionamento dell'istituto, l'IPI, per motivi strettamente contabili dovuti alla propria natura privatistica, non poteva (e non può) chiedere il rimborso di tutte le spese effettuate nel corso dell'anno nell'ambito delle quattro rendicontazioni annuali previste dall'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale del 27/4/1994 di concessione del primo contributo da parte del Ministero. Era necessario, d'altra parte, evitare che le somme impegnate dall'Istituto andassero in economia. Venne inserito, quindi, a tale scopo, il comma 3 al suddetto articolo 2 del decreto ministeriale 27/4/94, in base al quale, su motivata richiesta dell'istituto e previa autorizzazione di questo Ministero le iniziative di cui al programma d'attività del 1994 potevano essere completate, e quindi rendicontate, anche successivamente al 31/12/94.

Per quanto concerne poi la « lievitazione » dei costi per il personale relativa al periodo 1994/1996 essa non è pari a £. 4 miliardi, bensì a £. 1,250 miliardi in quanto le spese previste per il personale, del 1996, comprensive di attività di formazione e missioni, sono pari a 13,250 miliardi e non 16 come risulta all'interrogante.

Il sottodimensionamento della pianta organica dell'IPI dovuto al più volte citato decreto ministeriale di riassetto del 28/12/93, ha fatto sì che l'Istituto, per far fronte alle proprie crescenti attività, facesse ricorso ad esperti ed a società di consulenza specializzate. Tale utilizzo di esperienze esterne, se da un lato ha consentito di acquisire professionalità anche di alto livello, con un aumento contenuto dei costi fissi, dall'altro ha impedito, da parte dell'istituto, la capitalizzazione di dette professionalità. Al momento, quindi, l'IPI si trova ancora nella necessità almeno fino al momento della realizzazione del piano di implementazione del personale, di ricorrere alle consulenze esterne.

Per quanto riguarda, infine, il richiesto chiarimento politico sulle linee operative dell'IPI, sembrerebbe più consona la sede parlamentare, piuttosto che quella ministeriale, a fornire il suddetto chiarimento. In base, poi, alle determinazioni politiche assunte in sede parlamentare, questa Amministrazione non mancherà di procedere all'eventuale nomina del nuovo vertice dell'istituto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

CREMA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'istituto « Pio XII », situato in località Misurina di Auronzo di Cadore (BL), avviato venticinque anni fa, rappresenta una struttura modernamente attrezzata per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dell'asma in età pediatrica;

le condizioni geografiche ed atmosferiche di Misurina consentono un minimo tasso di inquinamento ambientale e la quasi totale assenza di allergeni. Il grado di umidità è praticamente stabile durante tutto l'anno;

queste condizioni ottimali consentono al soggetto asmatico la rimozione del contatto con l'ambiente patogeno, ed in modo particolare con gli allergeni dell'abituale residenza, responsabili della malattia;

l'istituto è dotato di un laboratorio di analisi cliniche, di un aggiornato laboratorio di fisiopatologia respiratoria, di elettrocardiografia, di una unità di radiologia, nonché di una camera per emergenze respiratorie; vi sono, inoltre, uno staff medico ed infermiere professionali in pianta stabile, e, sul piano medico e scientifico, vi è una fattiva collaborazione con la clinica pediatrica dell'Università di Verona;

l'istituto « Pio XII » ha una capienza di cento posti letto convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, riservati ai bambini fino ai quattordici anni. Vi possono accedere i residenti su tutto il terri-

torio nazionale, previo il rilascio dell'impegnativa di ricovero da parte della Ulss ove ha residenza anagrafica l'assistito;

è prevista la possibilità, per i più piccoli, che venga ospitato un familiare per la necessaria assistenza, ed inoltre vi è una scuola elementare parificata ed una scuola media statale per i bambini ricoverati durante il periodo scolastico;

per i giovani pazienti ricoverati sono previste numerose attività sportive e culturali, grazie alle numerose strutture di cui è provvisto l'istituto, e vengono anche « educati » i bambini ed i genitori con adeguati programmi diversificati, cercando di aumentare la conoscenza dei sintomi, delle cause e dei vari tipi di terapia dell'asma, in modo da sviluppare una capacità di autogestione della malattia;

nonostante questo istituto sia unico in Italia, nel suo genere, e tra i pochi nel mondo, alcune Ulss del Veneto oppongono un rifiuto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per il ricovero dei bambini asmatici —:

se sia a conoscenza di tale atteggiamento ostruzionistico effettuato da alcune Ulss del Veneto nei confronti del « Pio XII » e cosa intenda fare per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo del medesimo istituto;

se non ritenga opportuno valorizzare e pubblicizzare, presso tutte le Ulss, questo istituto unico nel suo genere, che rappresenta una soluzione globale ottimale per la cura, la prevenzione e riabilitazione del bambino affetto da asma, tenuto conto, oltretutto, dell'alta incidenza che questa malattia ha nella popolazione in età pediatrica. (4-04489)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi di risposta acquisiti dalla Giunta regionale del Veneto per il tramite di quel Commissariato del Governo.*

*Dai dati pervenuti, risulta che, nell'ambito delle iniziative rivolte alla razionaliz-*

*zazione e riqualificazione della rete ospedaliera del Veneto, ai sensi delle leggi regionali del 30 agosto 1993, n. 39 e del 14 settembre 1994, n. 56, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 2223 del 19 aprile 1995, ha previsto per l'Istituto « Pio XII » di Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno) la risoluzione del preesistente rapporto di convenzione concernente la funzione ospedaliera, disponendone la trasformazione in Istituto di Riabilitazione, come previsto dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con attività monovalente per minori con patologia pneumologica aspecifica ed erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche sviluppate con trattamenti a tempo pieno, per un totale di 100 posti letto.*

*Dalla « convenzione » successivamente stipulata tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno ed il Legale Rappresentante dell'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, emerge la validità delle prestazioni riabilitative ed il carattere qualificante dell'Istituto, che trova nella climatoterapia d'alta quota il caposaldo terapeutico fondamentale, in grado di consentire la progressiva desensibilizzazione naturale dell'organismo dei pazienti verso gli allergeni responsabili delle varie forme di asma infantile. D'altra parte, l'importanza dell'attività dell'Istituto « Pio XII », quale efficace esempio di presidio operante nell'ambito della riabilitazione extra-ospedaliera adottata per la prevenzione, cura e riabilitazione di particolari patologie risulta ufficialmente attestata, altresì, dalla nota diramata il 22 luglio 1996 dall'Assessore alle politiche sanitarie della Giunta regionale a tutti i Direttori Generali delle A.s.l. del Veneto ed al Direttore dell'Istituto « Pio XII », nonché, per conoscenza, all'Associazione di genitori denominata « Famiglia Bambini Asmatici » di Misurina.*

*Tale nota richiamava la deliberazione del 19 aprile 1995 e la conseguente « convenzione » intercorsa tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno e l'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, sottolineando le caratteristiche e le qualità di tale presidio per la riabilitazione extra-ospedaliera dell'asma in età pediatrica ed invitandone il Direttore ad offrire alle UU.SS.LL. ogni elemento di co-*

*noscenza atto a favorire una più efficace utilizzazione del patrimonio strutturale e delle risorse professionali ed umane di quel Presidio sanitario.*

Il Ministro della sanità: Bindi.

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che —:

da anni, ormai, i cittadini sentono parlare dei cosiddetti «enti inutili», comportanti oneri finanziari incompatibili con la più volte sbandierata necessità di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;

proponendosi la nazione di «entrare in Europa», occorre certamente snellire la spesa pubblica depurandola di ogni spreco;

sul punto non si manifesta una incisiva volontà da parte del Governo —:

quanti e quali siano gli enti obiettivamente considerati «inutili»;

quanto costino i predetti enti al contribuente italiano;

se il Governo abbia elaborato un programma per la loro soppressione e, se sì, quali siano i tempi previsti per la sua realizzazione. (4-05853)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere la situazione attuale degli enti soppressi.*

*Al riguardo, premesso che la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, attribuisce al Ministero del Tesoro ed in particolare all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.) la gestione dei citati enti, si fa presente che, attualmente, devono ancora essere definite n. 460 gestioni liquidatorie, fra cui l'ente Colombo 92, un congruo numero di Gestioni fuori*

*bilancio e di Consorzi Idraulici di terza categoria, acquisite nel 1996.*

*L'onere a carico del bilancio dello Stato, rappresentato da costi di funzionamento, compresi quelli per il personale dell'I.G.E.D., è stato quantificato, per il 1995, in circa 12 miliardi di lire.*

*Per quanto concerne, poi, i tempi previsti per la soppressione degli enti citati, va precisato che molteplici sono le cause che ne ritardano la definizione, alcune collegate a problemi interpretativi della normativa in vigore, che ha determinato numerose controversie, con incidenze negative sulle procedure liquidatorie e con aggravio di oneri finanziari.*

*In relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, l'I.G.E.D. deve svolgere, inoltre, un'attività gestionale diretta ad assicurare la continuità delle prestazioni dei fondi integrativi di previdenza agli aventi diritto.*

*La conclusione delle citate operazioni è rallentata, inoltre, dalle numerose situazioni debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione, nonché dal ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali per il trasferimento alle Unità sanitarie locali dei beni mobili ed immobili già di proprietà degli enti mutualistici. La mancata intesa con le Regioni, richiesta ai sensi del 1° comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non consente, infatti, l'alienazione degli immobili dei predetti enti, attualmente gestiti dall'I.G.E.D.*

*Si fa, comunque, rilevare che, pur in presenza di tali difficoltà, l'attività liquidatoria dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti si è svolta senza soluzione di continuità consentendo, a tutt'oggi, la chiusura di n. 358 gestioni liquidatorie delle quali n. 51 nel 1996.*

*Va, infine, segnalato che l'I.G.E.D. si è fatto più volte promotore, nelle competenti sedi, di numerose iniziative volte ad accelerare le procedure di liquidazione al fine di definire sollecitamente la gestione degli enti in questione.*

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

DETOMAS, CAVERI, BRUGGER, ZEL-  
LER, WIDMANN, PROCACCI, OLIVIERI,  
FONTAN, RODEGHIERO, BOATO, SCH-  
MID e BRUNETTI. — *Al Presidente del  
Consiglio dei ministri.* — Per sapere —  
premessò che:

dal 5 novembre 1992 è aperta alla  
firma degli Stati membri del Consiglio  
d'Europa la carta europea per le lingue  
regionali e minoritarie;

a tutto il mese di gennaio 1997 la  
stessa è stata sottoscritta da sedici Stati  
membri;

tra gli Stati firmatari vi sono anche  
sette Stati membri dell'Unione europea;

il Governo italiano non ha ancora  
aderito alla carta;

in Italia esistono tredici lingue mino-  
ritarie alloglotte, come indicato nel rap-  
porto recentemente redatto dall'Ufficio  
delle zone di confine e delle minoranze  
linguistiche del ministero dell'interno;

nonostante l'articolo 6 della Costitu-  
zione preveda che « la Repubblica tutela  
con apposite norme le minoranze lingui-  
stiche », la maggior parte delle popolazioni  
di lingua minoritaria in Italia non dispone  
di alcun impianto normativo di tutela e  
valorizzazione;

l'adesione del Governo italiano alla  
menzionata carta, oltre ad affermare la  
volontà dell'Italia ad allinearsi agli stan-  
dards europei in materia di tutela delle  
minoranze, rappresenterebbe un incentivo  
per gli organi dello Stato competenti, ad  
affrontare e risolvere positivamente i pro-  
blemi relativi alla tutela delle minoranze;

in passato si giustificò la mancata  
adesione alla carta sulla necessità, eviden-  
tamente infondata, di attendere l'approva-  
zione della legge-quadro sulle minoranze  
linguistiche —:

quali siano i motivi per i quali, a  
distanza di oltre quattro anni dalla firma,  
il Governo non abbia ancora aderito alla  
carta europea delle lingue regionali e mi-  
noritarie;

se non ritenga urgente che il Governo  
italiano aderisca alla carta europea delle  
lingue regionali e minoritarie, proponen-  
done la ratifica al Parlamento italiano.

(4-07623)

*RISPOSTA.* — *In relazione alla questione  
sollevata dall'Onorevole Interrogante, si  
precisa che la Carta Europea per le lingue  
Regionali e Minoritarie non stabilisce di-  
sposizioni univoche, ma contiene in vari  
articoli una lista di misure alternative di  
tutela, più o meno rilevanti, per far fronte  
ai diversi casi o livelli di protezione delle  
minoranze previsti dall'ordinamento interno  
dei vari Stati contraenti o concordati fra gli  
Stati stessi.*

*Si ricorda d'altro canto che recentemente  
sono state presentate al Parlamento italiano  
varie proposte unificate di legge per la tutela  
delle minoranze linguistiche. Tali proposte  
sono intese a fornire un adeguato livello di  
protezione alle diverse lingue regionali e  
minoritarie esistenti in Italia, fatte salve le  
più qualificanti disposizioni adottate con  
appositi strumenti legislativi e costituzionali  
per le popolazioni di lingua tedesca in Alto  
Adige, per quelle di lingua francese in Val  
d'Aosta e per quelle di lingua slovena nel  
Friuli-Venezia Giulia.*

*Allo stato attuale, si ritiene pertanto op-  
portuno attendere l'approvazione di tale  
normativa da parte del Parlamento e suc-  
cessivamente, all'atto della firma della Carta  
Europea, scegliere, fra le varie opzioni al-  
ternative in essa contenute, quelle che rien-  
trano nelle fattispecie previste dalla nuova  
normativa.*

*Allo stato, risulta che la Carta ha rice-  
vuto le firme di 14 Paesi membri del Con-  
siglio d'Europa e tre ratifiche. Su specifica  
iniziativa della Commissione degli Affari  
Giuridici e dei Diritti dell'Uomo dell'Assem-  
blea parlamentare del Consiglio d'Europa,  
era stato richiesto alla Commissione di Ve-  
nezia per la Democrazia attraverso il Diritto  
un parere circa la possibilità di far confluire  
(riducendole e concentrandole) le disposi-  
zioni della Carta europea accettabili da tutti  
gli Stati contraenti. Il parere reso in senso  
negativo dalla Commissione veneziana è*

stato, nel marzo scorso, peraltro condiviso dal Ministero dell'Interno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

FILOCAMO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

esiste, in contrada Scinà del comune di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, antico borgo dell'entroterra della fascia jonica reggina, Villa Caristo, una struttura di stile barocco, tra le più interessanti esistenti in Italia, di inestimabile valore artistico-architettonico e culturale. La villa posta su due piani, viene particolarmente ammirata per la suggestiva posizione, per le pregevoli fontane, le statue e il vasto giardino che la circondano. All'interno si possono ancora ammirare alcuni affreschi che servivano un tempo ad abbellire una delle più importanti residenze gentilizie della Calabria;

di questa struttura, però, si parla ogni tredici anni. Risale al 1984 infatti l'annullo di un francobollo celebrativo che effigiava la splendida villa e poi è calato il silenzio più buio, fino ai giorni nostri, quando improvvisamente Villa Caristo è tornata all'attenzione della cronaca nazionale per l'interessamento della rubrica televisiva « Uno mattina » che segnalava l'importanza e la bellezza della struttura architettonica a cui sono seguiti e sono tuttora in corso, segnalazioni da parte della stampa, tra cui appaiono particolarmente interessanti per il taglio socio-culturale dato, i servizi del giornalista Aristide Bava de *La Gazzetta del Sud*;

Villa Caristo, però, sebbene posta sotto il vincolo delle antichità e belle arti, è inutilizzata ed è tra i tanti beni artistico-culturali della zona jonica reggina destinati a scomparire, mentre potrebbe essere utilizzata in una zona ricca di storia e di risorse artistiche e turistiche, ma con uno spaventoso degrado socio-economico che non si potrà arrestare senza l'aiuto dello Stato —

se intenda farsi carico del problema e quali interventi ed iniziative concrete voglia adottare per arrestare la fine e valorizzare la struttura di incommensurabile valore artistico-culturale e sociale.

(4-09706)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la Villa Caristo, già di proprietà della famiglia Clemente, feudataria di S. Luca, Placanica, Pentadattilo con casali di Melito e Chorio; passata poi verso la metà dell'800 alla famiglia Caristo, attuale proprietaria, è un immobile di notevole interesse artistico e storico, sottoposto a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, con decreto ministeriale 17 ottobre 1989.*

*La Villa, sita in acro di Stignano, più precisamente in contrada Scinà, è un raro esempio di raffinata residenza settecentesca, immersa in mezzo ad ulivi, poco lontano dalla spiaggia di Riace, località resa famosa per il ritrovamento nel 1972 dei due Bronzi. È facilmente raggiungibile dalla S.S. 106 Jonica percorrendo pochi chilometri subito dopo il centro abitato di Caulonia Marina.*

*La sua classe nobiliare è determinata dalla composizione degli elementi architettonici che la costituiscono; lo scalone d'onore, la cappella gentilizia, il salone per i ricevimenti decorato con stucchi ed affreschi; il complesso è incastonato in uno stupendo giardino, con una bellissima fontana con delfini. Altro elemento architettonico di rilievo è il gruppo marmoreo a dimensione d'uomo, poggiato su un bassorilievo, raffigurante Tancredi chino su Clorinda.*

*Dalla lettura dell'insieme emerge un classico esempio di scuola napoletana che vede come protagonisti Antonio Vaccaro, pittore scultore ed architetto, e Ferdinando Sanfelice, principale esponente del Rococò partenopeo.*

*La Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Cosenza ha comunicato che in passato il Sig. Paolo Caristo, proprietario dell'immobile in questione, ha effettuato alcuni lavori di restauro, chiedendo al Ministero un contributo ai sensi della legge n. 1552 del 1961;*

*in tale occasione è stata stipulata tra il proprietario ed il Ministero una convenzione con la quale si garantisce, tra l'altro, la visita dell'immobile nei giorni festivi di ogni settimana dalle ore 10,00 alle 12,00, limitatamente all'esterno del parco ed alla fontana.*

*Allo stato attuale l'immobile necessita di urgenti lavori di restauro, ma risulterebbe l'impossibilità materiale del proprietario ad effettuarli.*

*La Soprintendenza, pertanto, ha provveduto ad inserire l'immobile nella programmazione ordinaria, ma la ben nota esiguità dei fondi di bilancio non ha permesso di destinare, per il corrente anno, risorse finanziarie al restauro della Villa in questione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

**GALDELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da diverse segnalazioni l'interrogante ha appreso che vi sarebbero numerosi casi di inapplicazione del contratto di lavoro nel settore delle assicurazioni, determinando così sia una condizione di precarietà dei rapporti di lavoro, sia situazioni di concorrenza sleale, anche danni all'Inps, derivanti dal minor gettito contributivo;

il ministero del lavoro in circostanze diverse è già intervenuto in proposito, ma il vasto perdurare di situazioni atipiche ripropone in tutta la sua valenza il problema della validità reale dei contratti collettivi;

nel caso specifico, inoltre, nel corso del 1995 l'associazione degli agenti Csa ha subito una scissione. Si è costituita la Sna la quale non riconosce il contratto di lavoro firmato a suo tempo dalla Csa e chiede alle organizzazioni sindacali la stipula di un proprio contratto di lavoro;

in presenza di questi elementi di frammentarietà, registriamo un alto numero di agenti non iscritti ad alcuna or-

ganizzazione, i quali non riconoscono i rinnovi contrattuali ed in particolare gli arretrati dovuti alla lunga vacanza contrattuale;

vi sono perfino casi come quello relativo alla Cld sdf di Lamezia Terme (agenzia delle assicurazioni generali) in cui i rapporti di lavoro, unilateralmente, non solo senza alcun preventivo accordo sindacale, ma addirittura senza il consenso dei lavoratori e delle lavoratrici interessate, sono stati trasformati da tempo pieno a *part-time* con conseguente decurtazione salariale —:

se intenda convocare le parti al fine di effettuare una verifica sulla validità e sull'applicazione del contratto di lavoro di settore;

se intenda disporre una indagine straordinaria attraverso l'attivazione degli ispettorati del lavoro e le presidenze Inps, in modo cioè da incrociare i dati rinvenuti. (4-01443)

**RISPOSTA.** — *Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. segnala le difficoltà insorte all'interno delle associazioni di rappresentanza degli agenti assicurativi che hanno, sinora, impedito la ricostruzione unitaria di un assetto di regole contrattuali applicabile dalle singole imprese ai sottostanti rapporti di lavoro.*

*Com'è noto, tale stato di cose esclude che l'amministrazione possa esplicitare interventi risolutivi sul piano puramente amministrativo, dovendosi limitare agli aspetti della vigilanza.*

*Ciò premesso, si fa presente che, nel corso dell'accesso ispettivo effettuato dal locale Ispettorato del lavoro presso la sede della ditta menzionata nel documento parlamentare, un lavoratore ha dichiarato di percepire una retribuzione inferiore a quella riportata sui prospetti di paga mensili, sebbene gli stessi fossero regolarmente quietanzati.*

*In relazione a tale circostanza è stato trasmesso rapporto informativo alla competente Autorità giudiziaria.*

*In data 31 dicembre 1996 l'azienda ha stipulato con 3 dipendenti un accordo in virtù del quale il contratto di lavoro full-time è stato trasformato in contratto di lavoro part-time a decorrere dal 1° gennaio 1997; l'accordo, siglato in forma scritta, prevede sia il numero di ore di lavoro settimanale (n. 30), sia l'orario giornaliero di esecuzione delle prestazioni lavorative.*

*Per la trasformazione è stata richiesta ed ottenuta la convalida della Sezione Circo-scrizionale per l'impiego di Lamezia Terme e copia dell'accordo è stata trasmessa all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catanzaro.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**GALDELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

*i tentati suicidi avvenuti l'8 novembre 1996, a distanza di poche ore uno dall'altro presso il carcere di Montacuto (Ancona) impongono una riflessione di ordine generale sulle condizioni carcerarie nel nostro Paese;*

*nel caso descritto, l'intervento degli agenti di custodia ha evitato il consumarsi dell'ennesima tragedia;*

*è comunque da evidenziare il fatto che da tempo gli agenti di custodia del carcere di Montacuto, anche tramite alcune organizzazioni sindacali, hanno manifestato lo stato di profondo disagio a causa di una carente organizzazione del lavoro, di un utilizzo non puntuale degli agenti in organico, di una non equa distribuzione dei carichi di lavoro —*

*se intenda effettuare una ispezione al fine di verificare le condizioni generali e particolari del carcere di Montacuto;*

*quali interventi concreti intenda assumere onde affrontare e risolvere i problemi denunciati in premessa. (4-05413)*

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Presso la Casa Circondariale di Ancona due detenuti hanno tentato il suicidio nel recente passato.*

*Il primo, tratto in arresto nel maggio 1992 è stato condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625, 628, 584, 496, 344 del Codice penale. La fine della pena è prevista per l'agosto 1998.*

*Si tratta di soggetto insofferente allo stato detentivo, che spesso ha posto in essere gesti autolesionistici o attuato comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori penitenziari.*

*A seguito dell'ultimo episodio di autolesionismo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto ad assegnare alla Casa Circondariale di Pesaro allo scopo di non aggravare le sue particolari condizioni psicologiche e di non pregiudicare i rapporti con la famiglia.*

*L'altro detenuto è stato associato presso l'istituto di Ancona in data 7 novembre 1996 perché indagato per il reato di sequestro di persona. È a disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.*

*All'atto di ingresso in istituto, il sanitario nel corso della visita medica non ha annotato nessun elemento che potesse far supporre il proposito suicida messo poi in atto lo stesso giorno.*

*In data 8 novembre 1996, al detenuto in questione è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'Ospedale Umberto I di Ancona in seguito al tentativo di suicidio.*

*Si rappresenta, poi, che l'istituto di Ancona non presenta un elevato tasso di affollamento tenuto conto della media nazionale.*

*Relativamente alla gestione dell'istituto, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto due visite ispettive, una effettuata nel mese di giugno 1996 e l'altra il 19 marzo scorso.*

*A seguito di tali indagini, il Dipartimento ridetto ha in corso tutte le iniziative utili ad ottimizzare la gestione dell'istituto.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge n. 10 del 1991, alcuni comuni e province, avvalendosi della facoltà concessa loro dall'articolo, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, in alternativa alle procedure di controllo previste ai commi 18 e 19, di ritenere effettuati i controlli stessi mediante autocertificazione degli interessati, subordinano il rilascio di ricevuta della dichiarazione richiesta alla riscossione di un contributo in denaro non contemplato dalla procedura descritta dallo stesso articolo 11, comma 20;

il contributo viene giustificato con una sua pretesa attinenza alla equa ripartizione dei costi necessari alla effettuazione delle verifiche a campione previste dalla procedura in oggetto;

le verifiche a campione non appaiono definite nel regolamento in modo inequivocabile come vere e proprie analisi strumentali;

viene richiesto un contributo per il calcolo del quale viene arbitrariamente assunto un valore di campionamento pari al 10 per cento, laddove il regolamento non lo specifica;

il contributo viene richiesto e riscosso con largo anticipo sulla prevista effettuazione del servizio di controllo offerto;

il contributo affare in realtà come una vera e propria tassa occulta, gravante su coloro che, avendo rispettato il regolamento in oggetto, possono trasmettere autocertificazione;

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 a regime normale prevede che gli oneri derivanti dai controlli che i comuni e province sono tenuti ad effettuare siano a carico degli utenti, come previsto dall'articolo 11, commi 18 e 19;

agli utenti viene quindi imposta una doppia spesa di verifica dei parametri di combustione dell'impianto termico: una prima volta con l'obbligo derivante dall'articolo 11, commi 2, 8 e 12, di affidare le operazioni di verifica ad un tecnico abilitato; una seconda volta, per le medesime operazioni di verifica effettuate da parte del comune o della provincia;

questa doppia impostazione si quantifica mediamente, nel caso di impianti termici individuali con potenza inferiore a 35 KW, in lire trecentomila circa;

riportando questo onere ad un'utenza media, calcolata per una superficie abitativa di 100 metri quadrati che comporti un consumo medio di energia termica annuale per lire 2.500.000, questa doppia spesa grava come aumento del costo per consumo di energia largamente superiore al dieci per cento;

ciò appare in grave contraddizione con una normativa che tende invece all'ottimizzazione dei parametri di combustione, al fine di ottenere un risparmio dei consumi energetici, oltre che un contenimento dell'inquinamento atmosferico;

una semplificazione riguardo all'attuabilità delle forme di controllo previste dal regolamento nonché uno sgravio dei costi imposti agli utenti, appare possibile qualora si seguissero le soluzioni previste da altre normative vigenti su analoga materia, quale i controlli delle emissioni dei gas di scarico delle automobili in sede regionale;

appare sbagliato l'imporre un onere all'utente perché rispetti il regolamento e imporre successivamente un onere equivalente per pagare il controllo a suo carico da parte dei rappresentanti dell'autorità che è titolare dell'imposizione poiché questo finisce per stravolgere la percezione dell'adempimento dei propri doveri da parte degli utenti —:

se intenda definire in modo inequivocabile la natura delle « verifiche a campione » di cui all'articolo 11, comma 20 del regolamento, chiarendo cioè se siano analisi strumentali o altro;

se ritenga di stabilire un criterio certo ed univoco per la quantificazione del « campione »;

se intenda esprimersi riguardo la legittimità del « contributo » attualmente richiesto unitamente all'autocertificazione da comuni e province;

se intenda esprimersi di fronte al rifiuto opposto dagli stessi comuni e province alle autocertificazioni che, in ossequio alle modalità descritte all'articolo 11, comma 20, vengono trasmesse entro i termini previsti ma non accompagnate dal versamento del contributo medesimo;

se ritenga di emanare una circolare applicativa certa ed univoca in merito all'opzione prevista dall'articolo 11, comma 20, per comuni e province;

se, qualora ritenga legittimo il « contributo » virtualmente interpretato, intenda variare una procedura di riscossione tramite cartella esattoriale o simili, applicabile al momento, o a posteriori, sul servizio fornito;

se non ritenga opportuno modificare la normativa abilitando gli organismi o le ditte specializzate, previa iscrizione ad apposito albo ufficiale, a rilasciare certificazioni da ritenersi valide anche ai fini del controllo, così come avviene ad esempio per i gas di scarico delle automobili o per le manutenzioni obbligatorie annuali dei misuratori fiscali;

se non ritenga opportuno che gli oneri imposti agli utenti possano ascrivere nell'ambito delle operazioni tendenti ad una riduzione dei consumi energetici e possano pertanto godere della detraibilità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. (4-04021)

**RISPOSTA.** — *La legge 9 gennaio 1991 n. 10, al comma 3 dell'articolo 31, recita: « I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di orga-*

*nismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti ».*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, attuativo dell'articolo 4 comma 4, della legge n. 10/1991, ha precisato meglio le modalità di controllo, e, al fine di agevolare nell'attuazione della legge gli Enti locali che a distanza di oltre due anni non avevano ancora potuto avviare i predetti controlli, ha introdotto la possibilità (non l'obbligo, neanche per l'utente) di una procedura alternativa transitoria imperniata sul meccanismo campione. È anche opportuno ricordare che né la legge 10/91, né il decreto del Presidente della Repubblica 412/93 prevedono sanzioni a carico del cittadino che non trasmetta la cosiddetta autodichiarazione.*

*Nel porre l'onere dei controlli a carico di cittadini interessati il legislatore ha inteso superare le difficoltà manifestatesi nell'applicazione della normativa previgente (legge 373 del 1976) che, attribuendo tale compito di controllo ai Comuni non individua tuttavia le risorse per farvi fronte.*

*Alcune importanti associazioni dei consumatori hanno compreso come tale onere, piuttosto che un balzello ingiustificato possa risultare il giusto corrispettivo di un vero e proprio servizio al cittadino, che ha tutto l'interesse ad avere un'equa e disinteressata valutazione dello stato del proprio impianto dal punto di vista della sicurezza, dell'efficienza e del rispetto dell'ambiente, con diretti benefici anche in termini di risparmio nei propri consumi.*

*Dall'altra parte, già all'epoca dell'approvazione della legge n. 10/1991 ed a maggior ragione attualmente, le condizioni della finanza pubblica non consentivano e non consentono di porre tali oneri a carico dello Stato introducendo specifiche forme di finanziamento per gli enti locali incaricati di svolgere tali attività.*

*Le predette considerazioni valgono naturalmente anche per la procedura di autocertificazione sostitutiva con controlli a campione che, in quanto alternativa ai controlli previsti dalla legge, non può che essere anch'essa a carico degli utenti, nel rispetto dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 10/91.*

A tale riguardo si precisa che il Ministero dell'industria ha in diverse occasioni segnalato l'opportunità che gli Enti locali competenti, nel disciplinare le modalità di effettuazione delle verifiche a campione per il riscontro della veridicità delle dichiarazioni presentate, provvedano altresì a valutare, per evidenti ragioni equitative, la possibilità di finanziare tali controlli mediante la corresponsione da parte di tutti i soggetti che effettuano tale dichiarazione di una somma a titolo di rimborso spese determinata tenendo conto del costo medio di una singola operazione di controllo e della percentuale delle dichiarazioni che si intende sottoporre a verifica. Ciò per evitare di far pagare tutto ai soli soggetti sottoposti al controllo a campione.

Nel determinare il costo medio di ciascuna operazione di controllo, gli Enti locali potrebbero tenere conto di tutte le spese direttamente attinenti l'organizzazione della relativa attività, ivi comprese quelle strettamente necessarie per la registrazione anche informatica delle dichiarazioni presentate e per la formazione dell'elenco degli impianti da assoggettare ai controlli.

Tale soluzione appare perfettamente compatibile con il disposto decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 nonché opportuna ai fini della sua corretta attuazione.

Quanto alla doppia spesa di verifica imposta ai cittadini, se è vero che il decreto del Presidente della Repubblica 412, al comma 12 dell'articolo 11, impone al responsabile dell'impianto il controllo dei medesimi parametri di combustione che l'articolo 31 comma 3, della legge 10/91 impone all'Ente locale competente per territorio, è anche vero che nulla vieta al cittadino di chiedere, anche ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 10/91, che siano gli stessi tecnici incaricati dall'Ente locale ad effettuare le opportune rilevazioni sull'impianto, ottemperando così ad entrambi i dettami regolamentari.

Questa prassi, se seguita dal cittadino, consentirebbe allo stesso di avvalersi di un vero e proprio servizio di consulenza disinteressata a prezzi estremamente contenuti,

evidenziando altresì l'equità della norma che pone l'onere a suo carico.

Si aggiunge, infine, che tale onere, in base alla normativa vigente, non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.

Il Ministero dell'industria ha ben presente il problema della sicurezza ed efficienza degli impianti di utilizzazione del gas metano e, a tal fine, ha istituito un Gruppo di lavoro per l'esame delle problematiche di applicazione delle norme in materia di realizzazione e gestione degli impianti termici, con particolare riferimento a quelli alimentati a gas. Problematiche che investono sia norme legislative, che norme regolamentari e tecniche, ed è proprio a questi livelli che vanno individuate delle soluzioni per garantire sia delle effettive condizioni di sicurezza, di tutela dell'ambiente sia di uso razionale dell'energia.

Lo scopo finale del suddetto Gruppo di lavoro è di elaborare, sulla base di quanto esposto, proposte per semplificare, razionalizzare e coordinare le norme per massimizzarne l'efficacia e limitare ove possibile i costi ed i problemi per gli utenti.

A tal fine sono coinvolti anche i rappresentanti degli enti locali (U.P.I. ed A.N.C.I.) degli Enti normatori (Comitato Termotecnico Italiano e Comitato Italiano Gas) delle Associazioni di tutela dei Consumatori, attraverso un ampio ed articolato processo di consultazione nell'ambito del quale vengono progressivamente resi pubblici tutti i documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro.

I lavori termineranno nell'arco delle prossime settimane e saranno presentate le proposte di intervento sugli attuali strumenti regolamentari al fine di:

definire nuove regole per la sicurezza degli impianti a gas installati negli edifici anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, in modo da assicurare condizioni di sicurezza equivalenti a quelle previste per gli edifici nuovi;

coordinare i controlli in materia di sicurezza ed in materia di uso razionale dell'energia evitando inutili duplicazioni;

ottimizzare le procedure previste dal regolamento di attuazione della legge n. 10

del 1991, il decreto del Presidente della Repubblica 412/93, in materia di uso razionale dell'energia, sulla base delle esperienze fino ad oggi maturate da parte degli enti locali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

i decreti del ministro dell'ambiente del 21 luglio 1989 e della Marina Mercantile del 29 agosto del 1990 stabilivano esclusivamente la perimetrazione provvisoria del parco nazionale dell'arcipelago toscano e il loro effetto doveva essere quello di una mera misura amministrativa;

la successiva legge n. 394 del 1991, nell'istituire i parchi nazionali, non indicava il parco dell'arcipelago toscano fra questi ultimi, né conteneva alcuna delega al Ministero dell'ambiente o al Governo per l'istituzione successiva di detto parco;

già l'intervento legislativo sulla difesa del mare e della costa attraverso la legge n. 979 ha costituito un grave colpo alla possibilità delle forze economiche di risolvere l'economia dell'isola d'Elba dalla crisi che l'attraversa;

il costituendo parco, nell'inserirsi nell'ambito della più grande applicazione della legge n. 394 del 1991, non è più solo questione delle isole ma, toccando in gran parte tutte le province costiere toscane (finendo per estendersi fino a La Spezia), assume il carattere di un disegno di intervento strutturale sulla regione Toscana, applicando con furore centralista, all'insaputa anche dei livelli più elevati degli organi degli enti locali;

i rappresentanti degli enti locali dei territori del costituendo parco non hanno mai dato atto, né partecipato a scelte istitutive del parco stesso, opponendo un silenzio rifiuto ai tentativi tardivi di invito a formare un ente di gestione nel quale detti

rappresentanti non costituiscono la maggioranza, e dunque non possono essere determinati per le scelte di fondo, così come, d'altronde, i rappresentanti delle categorie economiche;

al contrario, larga presenza sembrerebbe toccare solo a quelle associazioni ambientaliste che ricoprono una chiara veste politica e non appaiono nelle condizioni di operare serenamente nell'interesse e secondo gli auspici delle popolazioni interessate;

dette popolazioni ed i comitati dei cittadini residenti nelle isole, i soggetti interessati e le categorie sociali patiscono le incertezze relative all'istituzione di detto parco: essi, non solo si sono detti contrari alla sua realizzazione, definita attentato al loro diritto di sopravvivenza e dei loro figli, ma chiedono un referendum sull'argomento e sull'autonomia amministrativa dell'isola d'Elbe e dell'arcipelago;

i referendum per la modifica delle perimetrazioni di terra e di mare si sono potuti tenere soltanto a Capraia Isola e a Marina di Campo, rispettivamente del 1991 e nel 1995 con risultati favorevoli per l'80 per cento ed il 90 per cento, perché soltanto in questi comuni è stato rispettato l'impegno assunto di indire i referendum durante la campagna elettorale da parte dei candidati, poi eletti ai consigli comunali elbani nel 1995, ma che tali esiti referendari non sono stati presi in considerazione né dalla regione né dal ministero;

lo stesso presidente della giunta regionale, il presidente della provincia di Livorno, i rappresentanti parlamentari delle popolazioni suddette hanno avuto parole di sconcerto e di dissociazione dall'operato e dalle intenzioni del Ministero Ronchi e sostengono la necessità di « un tavolo di concentrazione », riguardo la perimetrazione ed il governo del contestato parco, con i rappresentanti e le popolazioni elbane delle isole, prima che qualunque provvedimento divenga attuativo —:

se siano previsti interventi mirati all'abrogazione del decreto-legge n. 568 del

1995, che fissa al 30 giugno 1996 l'obbligo di istituire i parchi ed al rinvio del provvedimento di istituzione del parco dell'arcipelago toscano *sine die*;

se siano previste iniziative volte alla totale revisione delle leggi nn. 979 e 394, riportando in Parlamento la questione per definire legislativamente la delega completa, secondo l'indirizzo sancito dal referendum consultivo tra tutte le popolazioni interessate, alla regione ed agli enti locali competenti;

se intendono escludere per il futuro interventi di impostazione dall'alto in materia di aree protette e prevedere l'attribuzione alle regioni della competenza in materia. (4-00832)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

*L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.*

*Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.*

*Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.*

*Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.*

*A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu avviato l'iter per la costituzione dell'Ente*

*parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva*

*Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale*

*Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.*

*Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.*

*Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.*

*Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.*

*Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le mi-*

sure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

*Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.*

*Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.*

*Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

**GRAMAZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

le recenti vicende economico-finanziarie hanno portato alle dimissioni dell'ingegner De Benedetti dalla carica di presidente dell'Olivetti ed alla sua uscita dal consiglio di amministrazione della stessa —:

quali verifiche sulla solidità economica della società Omnitel, di cui l'Olivetti è la principale azionista, sono state fatte dal Governo prima di assegnare proprio alla Omnitel la concessione per la gestione del servizio di telefonia mobile Gsm;

quali controlli abbia effettuato il Ministero delle poste, e con quali strumenti, per verificare il rispetto dell'articolo 36 della stessa concessione che, al punto 3, stabilisce: «La maggioranza del capitale (almeno il 60 per cento) quale dichiarata nell'offerta, dovrà essere mantenuta nel suo complesso dai relativi azionisti per almeno cinque anni dalla data di rilascio della presente concessione»;

se sia vero che l'ingegner De Benedetti avrebbe già ceduto in mani straniere gran parte della sua partecipazione al capitale della Omnitel e, in caso contrario, come potrà l'Olivetti garantire i necessari apporti di capitale, indispensabili a rispettare le condizioni poste dall'articolo 36 della concessione, viste le drammatiche condizioni economico-finanziarie in cui versa. (4-02980)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che questo Ministero ha richiesto alla Consob (commissione nazionale per le società e la borsa) di verificare l'adempimento, da parte della Omnitel Pronto Italia s.p.a., della clausola prevista al 3° comma dell'articolo 36 della convenzione stipulata tra la medesima società ed il Ministero p.t.*

*La predetta Commissione ha precisato che in data 29 febbraio 1992 la Olivetti s.p.a. ha comunicato l'acquisizione della partecipazione diretta pari al 100 per cento del capitale della Omnitel Pronto Italia, partecipazione che nel febbraio 1994 è scesa al 70 per cento (detenuta indirettamente tramite la società controllata Omnitel sistemi radiocellulari italiani s.p.a.).*

*La stessa commissione ha altresì fatto presente di non avere informazioni in merito al restante 30 per cento del capitale sociale della società in parola, in quanto la medesima non risulta essere una società quotata in borsa e la vigente normativa (legge 216/1974) consente di avere informazioni o sulle società quotate in borsa o sulle partecipazioni di società quotate in borsa.*

*Dalla verifica effettuata sul libro dei soci della Società maggioritaria, si è potuto riscontrare il mantenimento dell'86 per cento della quote azionarie da parte degli stessi azionisti per tutto il periodo intercorrente tra la data dell'offerta ed il 31 maggio 1996.*

*Quanto sopra soddisfa il rispetto dell'impegno assunto in sede di gara dai soci della stessa Società di maggioranza, sancito dall'articolo 36 comma 3 della convenzione, di mantenere almeno il 60 per cento del capitale sociale della concessionaria.*

Infatti, quest'ultima percentuale si ottiene moltiplicando la percentuale di capitale mantenuta invariata dalla concessionaria (70 per cento) per la percentuale rimasta invariata (minimo 86 per cento) della società di maggioranza, il cui prodotto risulta pari al 60,2 per cento.

Dagli accertamenti suddetti pertanto, si è potuto verificare il perfetto adempimento degli oneri assunti dalla concessionaria anche rispetto al citato articolo 36, ossia il mantenimento della maggioranza azionaria del capitale sociale (almeno il 60 per cento).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Agip spa è concessionaria della Regione siciliana per la perforazione e ricerca degli idrocarburi nell'isola, nonché committente dei lavori che si stanno effettuando nell'ennese ed a Gela da parte della consociata Saipem;

in occasione del trasferimento di attrezzature in Sicilia, la ditta Saipem non ha ritenuto opportuno trasferirvi assieme le maestranze, siciliane e gelesi, che pur erano addette a tali attrezzature, sembra a motivo del fatto che tali maestranze, in passato, abbiano aperto contenzioso legale nei confronti della società, risoltosi poi favorevolmente ai dipendenti;

alla luce dei fatti noti all'interrogante e della prassi finora messa in atto dall'azienda, tale atteggiamento potrebbe sembrare illogico, discriminatorio, antieconomico, nonché potrebbe far balenare la presenza di atti di ritorsione —:

quali autorevoli provvedimenti intendano adottare. (4-04501)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il rilascio di concessioni minerarie, in terraferma, in Sicilia è stato, finora, competenza esclusiva della stessa Regione.

Da informazioni assunte direttamente presso l'ENI S.p.A. si comunica che il gruppo, nella selezione del personale da destinare ad attività operative, in merito alla tipicità di business, con riferimento alle tecnologie, al ciclo produttivo, e alla logistica, effettua scelte di elementi strettamente correlati alle competenze professionali e non alla località di residenza.

In particolare, per quanto attiene l'attività recentemente aperta a Gela, la Saipem ha ritenuto opportuno rivolgersi ai lavoratori che già operavano nell'impianto ivi trasferito e, pertanto, in piena sintonia di tecnica e professionalità con l'impianto stesso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

LENTI. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 29 del 1979 prevede e disciplina il riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici;

si sono verificati casi, e non sono pochi, di concessione della possibilità di riscatto di tali anni anche per lavoratori a carico dell'INPS, nel caso specifico dipendenti da enti locali (CPDEL);

molti di questi lavoratori hanno regolarmente pagato tale riscatto, peraltro deducendo le relative rate nella denuncia dei redditi così come consentito;

è risultato in seguito che avrebbero potuto usufruire del riscatto solo coloro che erano stati assunti con inquadramento che richiedeva la laurea;

si verifica dunque una situazione paradossale per cui « la legge consente e la legge non consente q.c. » —:

se non ritenga che la situazione debba essere chiarita, consentendo che il riscatto

sia reso possibile proprio in considerazione di quanto esposto nella premessa.

(4-01093)

**RISPOSTA.** — *L'interrogazione parlamentare indicata in oggetto sollecita un intervento governativo affinché i periodi riscattati dai dipendenti degli enti locali nell'Assicurazione Generale Obbligatoria vengano riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.*

*A tal proposito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato che, secondo l'ordinamento della ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, condizione indispensabile per l'ammissione al riscatto del diploma di laurea è che tale titolo di studio sia espressamente richiesto per l'ammissione al posto ricoperto dal richiedente.*

*Qualora il riscatto del diploma di laurea sia stato già perfezionato presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, può essere trasferito all'INPDAP, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, quando:*

a) *la domanda di riscatto della laurea sia stata presentata all'INPS anteriormente all'obbligo di iscrizione alla Cassa;*

b) *la domanda di riscatto presentata all'INPS, successivamente all'obbligo di iscrizione all'ex CPDEL, intenda far valere il diploma di laurea quale titolo prescritto per il posto occupato con iscrizione all'INPDAP.*

*In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, in sede di controllo, con deliberazione n. 2132 del 1° giugno 1989, sostenendo che il dipendente pubblico, al quale non è consentito il riscatto del periodo di laurea presso lo Stato, in quanto tale titolo non è richiesto per l'accesso al posto rivestito, non possa ricongiungere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, il periodo di laurea riscattato nell'AGO.*

*Infine, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica precisa che nel caso in cui il riscatto della laurea non sia trasferibile mediante ricongiunzione, la contribuzione versata all'INPS verrà portata in detrazione dell'onere*

*di ricongiunzione con le stesse modalità dei contributi volontari simultanei.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**LUCCHESI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:*

*quali siano i dati esatti della situazione finanziaria dell'Inps;*

*se sia vero che questo ente abbia un disavanzo di esercizio molto elevato (per il prossimo anno si calcola addirittura in ventisettemila miliardi), mentre il disavanzo patrimoniale sta raggiungendo i centototomila miliardi, malgrado i continui afflussi di denaro da parte dello Stato. La situazione appare quindi disastrosa, mentre non si riesce minimamente a porre un ordine nella gestione dell'istituto. Sarebbe utile che l'istituto si occupasse di gestire bene il proprio patrimonio immobiliare, fonte di scandali: tuttora gli appartamenti sono dati gratuitamente od a prezzi politici. Sarebbe anche utile rivedere il trattamento delle pensioni per extracomunitari, che ottengono la pensione avendo lavorato solo cinque anni in Italia, o le pensioni di reversibilità lasciate a giovani « mogli » dagli ex italiani che vivevano in Jugoslavia. Sono da rivedere anche le pensioni sociali corrisposte a chi ha altri redditi (titolari di negozi, officine ed altri). Non si può e non si deve invece toccare la pensione a chi ha lavorato ed ha versato tutti i contributi, questo sia chiaro;*

*se il Governo non ritenga di rivedere tutte le spese assurde dell'Inps e predisporre bilanci chiari e nitidi. (4-05059)*

**RISPOSTA.** — *Nel documento parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le chiede, in particolare, di conoscere « quali siano i dati esatti del dissesto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ».*

*A tal proposito l'Istituto ha puntualizzato che la situazione finanziaria trova la sua esatta rappresentazione nei rendiconti*

annuali dell'Ente deliberati dagli organi di amministrazione e approvati da questo Ministero.

Da tali rendiconti emergono i seguenti risultati di esercizio:

disavanzo accertato per l'esercizio 1995: L. 13.788 mld.;

disavanzo aggiornato previsto per l'esercizio 1996: L. 17.556 mld.;

disavanzo previsto per il 1997: L. 27.521 mld.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti generali dell'interrogazione stessa, si fa presente quanto segue.

Relativamente ai trattamenti previdenziali erogati agli extracomunitari, la legge 30 dicembre 1986, n.943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, all'articolo 1 garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto al lavoratore extracomunitario regolarmente assicurato vengono erogati gli stessi trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori italiani.

Quanto poi all'erogazione dell'assegno sociale, che con l'entrata in vigore della legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico ha sostituito la pensione sociale, e che l'On.le interrogante lamenta essere concesso a chi possiede altri redditi, si fa rilevare che esso è erogato ai cittadini ultrasessantacinquenni in possesso di un reddito personale non superiore a L. 6.477.250, ovvero del doppio del predetto importo, se coniugati.

I successivi aumenti del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.

Inoltre, nel calcolare il reddito di riferimento si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, anche se esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte, nonché degli assegni alimentari corrisposti, a norma del codice civile. Non vanno invece computati i trattamenti di fine rapporto, le competenze

arretrate sottoposte a tassazione separata, il reddito catastale della casa di abitazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere:

se e quando vorrà disporre che il pagamento di ogni tributo possa avvenire anche tramite banca e, per quanto riguarda il pagamento in conto corrente postale, possa essere accettata la carta di credito. Tutto ciò eliminerebbe la perdita di tempo di andare a prelevare in banca e poi recarsi all'ufficio postale, come sta avvenendo in questi giorni con il pagamento dell'ICI e di altre imposte, tasse o multe. Oltre alla perdita di tempo, l'attuale prassi di pagamento esclusivamente tramite conto corrente postale fa correre rischi ai cittadini di essere rapinati;

se ritenga di modernizzare il sistema di riscossione e di volere definire i nuovi necessari criteri. (4-06247)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se, al fine di modernizzare il sistema di riscossione, l'Amministrazione finanziaria intenda ampliare le modalità di pagamento di ogni tributo.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 3, comma 134, della legge del 23 dicembre 1995, n. 652, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », prevede che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti « attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni... », nonché di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, unificando il sistema di versamenti dei tributi e delle ritenute alla fonte. I suddetti decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi a decorrere dal primo gennaio 1997 (data di

*entrata in vigore della legge stessa - articolo 3, comma 135 della citata legge n. 552 del 1996).*

*A tal fine, con decreto ministeriale del 10 gennaio 1997, è stata istituita una apposita Commissione di studio che ha già predisposto lo schema di decreto legislativo, contenente la semplificazione e l'ampliamento delle modalità di pagamento di ogni tributo.*

*In particolare al contribuente viene offerta la possibilità di effettuare pagamenti anche con modalità telematiche, utilizzando carte di credito e bancomat, nonché di avvalersi di sportelli self-service.*

*Tale schema, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, è stato trasmesso alla Commissione parlamentare di cui al comma 13 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'acquisizione del prescritto parere.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

LUCCHESI — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per conoscere:*

*come mai ad alcuni pensionati dello Stato sia stata operata, nel « cedolino » di marzo 1997, una trattenuta per conguaglio imposte ed una trattenuta globale della imposta cosiddetta « ingresso Europa », ma è stata altresì operata una trattenuta complessiva subita e non scadenzata tra marzo e novembre; addirittura nel cedolino, vi è scritto importo da pagare: zero lire;*

*a parte la dubbia legittimità della trattenuta per la cosiddetta tassa per l'Europa in un'unica volta, come pensi il Governo che una famiglia — che vive di reddito di pensione — possa fare fronte alle spese correnti, alimentari e di sopravvivenza, quando lo Stato non gli versa nessun importo;*

*se tutto questo non dimostri l'assurdità di un apparato mostruoso e senza anima, quale è questa elefantica ed inefficiente pubblica amministrazione e come essa sia governata da personale direttivo chiuso e limitato;*

*quali urgenti interventi il Governo ritenga di adottare per rivedere queste posizioni e ripristinare subito il rateo di pensione;*

*cosa il Governo intenda fare affinché simili inaccettabili episodi non abbiano mai più a ripetersi. (4-08435)*

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a chiarire la situazione relativa ad alcuni pensionati dello Stato, che nel mese di marzo 1997 non hanno riscosso la pensione, a seguito della trattenuta effettuata per conguaglio fiscale e per il contributo straordinario per l'Europa.*

*Al riguardo, si fa presente che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conguaglio fiscale, ed in particolare il recupero del debito fiscale per l'anno 1996, sulle pensioni erogate dalle Direzioni provinciali del tesoro avviene, ove ricorrano le condizioni, anche mediante incameramento dell'intero importo di pensione ed è, di regola, operato sulla rata di febbraio.*

*Si precisa, tuttavia, che in relazione a trattamenti pensionistici con decorrenza nel corso dell'anno 1996, per i quali è stato rilasciato un unico modello 101, comprensivo degli emolumenti corrisposti nel predetto anno a titolo di stipendio e di pensione, il conguaglio fiscale è stato operato sulle competenze del mese di marzo, in concomitanza con l'applicazione della prima rata del contributo straordinario per l'Europa.*

*Si soggiunge, infine, che le trattenute per quest'ultimo contributo saranno effettuate in 10 rate mensili, fino al mese di novembre.*

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

MATTEOLI e MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*l'applicazione della legge n. 36 del 1974, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici e sindacali nel periodo compreso tra gennaio 1948 e ago-*

sto 1966 ha generato soprattutto in Vaiano e nella Val di Bisenzio (Prato) polemiche circa i requisiti documentati dai beneficiari, e, conseguentemente, denunce per truffa aggravata verso lo Stato;

la procura della Repubblica di Prato non ha ritenuto — fino ad oggi — di procedere in merito;

rilevata l'impegnatività morale ed economica della riforma pensionistica che — in assoluta equità — richiede comportamenti di totale razionale uso delle risorse finanziarie pubbliche —:

se non ritenga opportuna ed urgente una inchiesta del Ministero atta a verificare l'esatta e corretta attivazione della legge n. 36 del 1974 nella Val di Bisenzio, anche ai fini di una equa interpretazione della legge stessa rispetto a chi ne ha beneficiato. (4-01186)

*RISPOSTA. — La vicenda segnalata nel documento parlamentare presentato e relativa all'applicazione della legge n. 36/74 nei confronti di alcuni pensionati del territorio di Vaiano e Prato, ha interessato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in due fasi distinte.*

*Secondo quanto dichiarato dall'Istituto, nel 1982 pervennero all'INPS e alla Procura della Repubblica di Prato alcune denunce anonime. Successivamente all'instaurazione di un procedimento penale presso la suddetta Procura, l'Istituto trasmise i nominativi dei pensionati beneficiari della legge in questione, con tutta la documentazione presente in ciascuna domanda di pensione.*

*In data 28 maggio 1983 fu disposta l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 74 del c.p.p., con conseguente restituzione di tutta la documentazione fornita.*

*Il 10 aprile 1984, a seguito di un esposto alla Procura della Repubblica di Prato da parte di 37 cittadini di Vaiano, il Procuratore richiese nuovamente all'INPS gli atti relativi alle persone interessate. L'Istituto, oltre a ritrasmettere tutti i documenti in suo possesso, ha fornito costante collaborazione alla Magistratura per il completamento delle indagini.*

*In data 10 agosto 1985 l'INPS si è costituito parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti di dipendenti di alcune ditte di Vaiano e Prato.*

*Il 24 novembre 1987 il procedimento in questione si è concluso con l'emanazione della sentenza che ha dichiarato il « non luogo a procedere in ordine ai reati ascritti poiché il fatto non sussiste ».*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*MOLINARI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*in seguito agli eventi sismici del 23 novembre 1980 ed all'entrata in vigore della legge n. 219 del 1981, è stata programmata e realizzata un'articolata rete stradale che collega le aree industriali di Vitalba, Nerico, Baragiano, Isca Pantanelle, insediate nel cosiddetto « cratere », ai principali assi viari (strada statale Basentana e strada statale Ofantina);*

*nonostante i lavori siano stati, per lo più, ultimati da tempo, molti importanti tratti, tuttavia, non sono ancora percorribili;*

*risultano, in particolare, chiusi al traffico:*

*il tratto Ruvo del Monte-Ofantina della strada Ofantina-Valle di Vitalba;*

*la bretella che congiunge Rapone alla strada Ofantina-Valle di Vitalba;*

*il tratto che porta da Nerico a Pescopagano;*

*la bretella che congiunge Rapone alla strada Nerico-Muro Lucano;*

*la bretella di collegamento Torre di Satriano-Isca Pantanelle, aperta al traffico, ma della cui gestione, sino ad ora, non si è occupato alcun ente —:*

*le motivazioni che impediscono la piena utilizzazione di tali opere e i provvedimenti che il signor Ministro intenda adottare al riguardo, anche con riferi-*

mento all'affidamento dei compiti gestionali ed all'individuazione delle occorrenti fonti di finanziamento;

è appena il caso di sottolineare che le ingenti risorse impegnate ed il ruolo strategico di questa rete stradale impongono soluzioni tempestive, atteso che la competitività delle aree industriali del Cratere e la qualità della vita nelle comunità attraversate da queste arterie dipendono, in larga misura, dall'apertura al traffico di assi viari ormai, da tempo, completati.

(4-02974)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue:*

a) *la strada a scorrimento veloce Valle Vitalba-Ofantina è attualmente aperta al traffico in via provvisoria da parte della Provincia di Potenza, cui è stata consegnata in via anticipata, nel tronco che da Valle Vitalba conduce a Ruvo del Monte. Il restante tratto è oggetto di perizia di completamento in istruttoria presso la competente struttura GST (Gestione Separata Terremoto) del Ministero dell'industria, nell'ambito della formulazione di ipotesi transattiva, globale con il Concessionario;*

b) *la bretella che conduce a Rapone dall'asse Ofantina-Valle Vitalba, aperta al traffico, è oggetto anch'essa di perizia di assestamento in fase istruttoria nell'ambito della medesima transazione di cui sopra;*

c) *la bretella che congiunge Rapone alla strada a scorrimento veloce Nerico Muro Lucano è stata da poco ultimata ed è stata attivata la procedura per la consegna provvisoria alla Provincia di Potenza in uno con il primo tronco della strada a scorrimento veloce che unisce Nerico a Muro Lucano (tratto Nerico bivio per Rapone). Il tratto da tale asse a Pescopagano è in fase di avanzata esecuzione e se ne prevede la consegna provvisoria entro il settembre 1997;*

d) *il collegamento viario Satriano-Isca Pantanelle è stato da tempo consegnato provvisoriamente alla Provincia di Potenza cui ovviamente compete la manutenzione.*

*Ciò precisato, si sottolinea che l'ultimazione delle opere ai fini dell'agibilità dell'esercizio, si configura soltanto a seguito dell'esito positivo dei collaudi statici e del completamento di tutte le opere accessorie previste dalle norme che regolano la materia, quali: segnaletica, smaltimento acque meteoriche ecc.*

*L'apertura al traffico presuppone a propria volta la consegna (anche se in via anticipata, provvisoria o temporanea), all'Ente destinatario finale, sulla base dei criteri di classificazione delle strade collegate alle caratteristiche delle stesse.*

*Solo a tale Ente destinatario è attribuita la competenza circa l'apertura al traffico e la gestione e manutenzione delle opere.*

*In termini previsionali, si ritiene possibile, nel corso del corrente anno la consegna quanto meno provvisoria di tutti i tronchi viari sopra indicati, a meno del tratto dal bivio di Pescopagano a Muro Lucano, tratto per il completamento del quale necessitano peraltro ulteriori stanziamenti.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

**MUZIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*il comitato provinciale Inps di Alessandria, nella seduta del 30 ottobre 1996, ha preso in esame le problematiche connesse all'indennità di mobilità a favore di lavoratori dipendenti che vengono estromessi dal ciclo produttivo dell'azienda;*

*più precisamente, i lavoratori collocati in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro o trentasei mesi, per i lavoratori che hanno compiuto rispettivamente i quaranta o cinquanta anni di età;*

*tale indennità, spetta nella misura del 100 per cento per i primi dodici mesi e dell'80 per cento dal tredicesimo al trentaseiesimo mese del trattamento straordi-*

nario di integrazione salariale che hanno percepito i lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

di fatto, i lavoratori medesimi, si vedono congelato per tutto il periodo l'importo del trattamento —:

se non ritenga urgente e indispensabile un intervento legislativo che, riprendendo il 3° comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992 decaduto per mancata conversione in legge, adegui annualmente l'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991 e superi in tal modo l'attuale disparità di trattamento tra categorie di lavoratori, già fortemente disagiate, anche per portare a soluzione ciò che potrebbe provocare un diffuso contenzioso amministrativo e giudiziale. (4-05777)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. tratta la problematica relativa alla indicizzazione dei limiti massimi mensili dei trattamenti di mobilità.*

*Com'è noto, la questione è connessa alla inoperatività dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 223/91, in base al quale, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo massimo del trattamento di mobilità è aumentato in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.*

*Tale meccanismo di rivalutazione, infatti, ha perso efficacia stante l'abolizione dell'indennità di contingenza.*

*Ciò premesso, si fa presente che l'esigenza di individuare un sistema di adeguamento per le prestazioni in questione, è stata evidenziata al Ministero anche dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

*Al momento sono in corso, in sede ministeriale, gli approfondimenti tecnici per la positiva definizione della problematica.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NAPOLI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il signor Giovanni Ginnetti, classe 1913, ex ausiliario presso il liceo classico « Orazio » di Roma ed invalido di guerra a domanda, è stato collocato a riposo in data 10 settembre 1978;

dalla data citata, ossia da ben diciotto anni, il signor Ginnetti percepisce la pensione provvisoria ed ogni intervento profuso non ha dato alcun risultato —:

quali interventi urgenti intendano assumere, per quanto di competenza, al fine di far ottenere al signor Ginnetti la pensione definitiva. (4-05041)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la situazione pensionistica del Sig. Ginnetti Giovanni, nato a Pescorocchiano il 2/10/1913, invalido di guerra, già ausiliario presso il liceo classico « Orazio » e collocato a riposo per dimissioni nel mese di settembre 1978.*

*Al riguardo, per quanto concerne la pensione di guerra, si comunica che l'interessato percepisce pensione vitalizia di ottava categoria per infermità dovuta a « gastrite ipoastenica », a decorrere dal 1° gennaio 1951, concessa con decreto ministeriale n. 2590766 del 30 maggio 1955.*

*Successivamente, a seguito di istanze di aggravamento, vennero emessi, nei confronti del Sig. Ginnetti, decreti ministeriali n. 1837522 del 19 novembre 1958 e n. 2305281 del 6 marzo 1968, negativi di più favorevole trattamento pensionistico di guerra.*

*In merito alla definizione del trattamento pensionistico, iscrizione n. 12142490 per l'attività svolta presso il liceo classico « Orazio », premesso che le Direzioni provinciali del Tesoro, nella loro qualità di ordinatori secondari di spesa, dispongono le rideterminazioni dei trattamenti pensionistici in base a provvedimenti emessi dalle Amministrazioni di appartenenza, si fa presente che la competente Direzione provinciale del Tesoro di Latina provvederà alla definizione della pratica relativa al Sig. Ginnetti Giovanni appena il Ministero della Pubblica Istruzione invierà il provvedimento concessivo della pensione definitiva.*

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 7 gennaio 1997 nel pavese, e precisamente nel comune di Sannazzaro de' Burgondi, si è verificata l'ennesima tragedia provocata dall'esplosione di gas metano all'interno di un edificio, che ha distrutto due piani del medesimo ed ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre dodici;

indipendentemente dalle risultanze delle indagini promosse dalla magistratura per accertare eventuali responsabilità, si pone il problema del risarcimento dei danni materiali;

nel contratto che i singoli utenti firmano con le società erogatrici del gas metano, essi sono costretti ad assumersi ogni responsabilità all'interno dei muri domestici in caso di disgrazie prodotte dal gas metano;

in un episodio analogo a quello accaduto ieri, avvenuto il 30 settembre 1994, in viale Monza 112, a Milano, a causa di uno scoppio di gas metano avvenuto nell'appartamento antistante a quello della signora Lidia Curmia, la medesima ha perso un figlio di 19 anni, casa, lavoro, indumenti e ogni effetto personale;

la signora Lidia Curmia non ha percepito nessun risarcimento del danno che le è stato causato e tantomeno aiuto da parte delle istituzioni pubbliche, tranne una tomba per il figlio al cimitero generale —:

se non ritengano di attivarsi affinché sia fatto obbligo alle imprese erogatrici del gas metano, che agiscono tra l'altro in regime di monopolio con altissimi profitti, di stipulare per tutti gli utenti polizze assicurative in grado di coprire da eventuali danni tutti i residenti negli edifici serviti dal gas metano. (4-06401)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Il 5 giugno 1991, è stato siglato, presso il Ministero dell'Industria in protocollo d'intesa tra la SNAM e le Associazioni delle imprese distributrici di gas metano, nell'ambito delle azioni di qualificazione del servizio, che ha previsto l'attivazione immediata su scala nazionale, di una copertura assicurativa gratuita a favore di tutti gli utenti, in relazione ai rischi connessi ad eventuali incidenti che si dovessero verificare a valle del punto contrattuale di consegna del gas.*

*Le garanzie coprono i rischi di incendio con un massimale di lire 120 milioni per sinistro, sia per cose mobili che per immobili di proprietà dell'utente od in locazione, con una franchigia di lire centomila: i rischi di infortuni con un massimale di lire 80 milioni in caso di morte od invalidità permanente totale e la responsabilità civile con un massimale di lire 2 miliardi per sinistro.*

*Con decorrenza 1° gennaio 1994, è divenuto operante un «pool» di primarie compagnie di assicurazione.*

*L'assicurazione tutela tutte le persone per i danni derivanti da incidenti o eventi lesivi che abbiano origine negli impianti ed apparecchi a valle del punto contrattuale di consegna del gas, anche se non intestatarie del contratto di fornitura, che utilizzano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite imprese distributrici.*

*La polizza assicurativa comprende quindi:*

*assicurazione responsabilità civile verso terzi, con massimale di due miliardi di lire per sinistro;*

*assicurazione incendio;*

*assicurazione infortuni.*

*Contestualmente all'attivazione della polizza tutte le aziende distributrici sono state informate sulle condizioni principali della stessa con apposita circolare, alla quale veniva allegato anche il fac-simile di denuncia di sinistri.*

*Nel dicembre 1992, in occasione della trasmissione a tutte le aziende distributrici del testo integrale della polizza, sono stati messi a disposizione delle stesse Aziende*

alcuni supporti per una campagna di comunicazione agli utenti.

La maggioranza delle aziende distributrici (rappresentative del 70 per cento degli utenti) ha inoltre pubblicizzato la copertura assicurativa nell'ambito della Carta dei servizi, predisposta in ottemperanza al D.P.C.M. 18 settembre 1995.

Dalla data di attivazione della copertura assicurativa sono stati liquidati circa 400 sinistri, corrispondenti a circa il 70 per cento dei sinistri denunciati e giudicati rimborsabili, per un totale di più di 15 miliardi di lire di risarcimento.

Per quanto riguarda gli incidenti citati nell'interrogazione in oggetto, quello occorso a Sannazzaro de' Burgondi non rientra nelle fattispecie coperte dall'assicurazione non essendo stato provocato da gas naturale, ma da gas di raffineria; parimenti non rientrano nella copertura assicurativa incidenti provocati da qualunque tipo di gas diverso da quello naturale (o da esso derivato), come per esempio gas di cokeria, aria propanata, GPL etc.

In relazione all'incidente « avvenuto il 30 settembre 1994, in viale Monza 112, a Milano », Padana Assicurazioni offriva una garanzia responsabilità Civile di polizza per un importo pari a due miliardi di lire. La difficoltà oggettiva di individuare i soggetti legittimati a ricevere detto risarcimento ha reso impossibile la liquidazione immediata del capitale sopra citato, stante l'archiviazione del processo penale che avrebbe dovuto individuare cause e responsabilità dell'evento. È stato solo con l'avvio del giudizio civile, innanzi al tribunale di Milano, che la Padana Assicurazioni ha potuto interloquire nell'evento: al momento la somma di lire 1950 milioni (pari alla differenza tra quanto riconosciuto in polizza e la somma già versata) è sequestrata presso gli uffici della compagnia, con custode nominato nella persona dell'amministratore delegato in attesa che sia riconosciuto il diritto di essere risarciti agli eredi delle persone scomparse e ai cittadini lesionati dall'evento.

Il Ministero dell'industria ha ben presente il problema della sicurezza degli impianti di utilizzazione del gas metano e, a tal fine, ha istituito un Gruppo di lavoro per

l'esame delle problematiche di applicazione delle norme in materia di realizzazione e gestione degli impianti termici, con particolare riferimento a quelli alimentati a gas. Problematiche norme regolamentari e tecniche, ed è proprio a questi livelli che vanno individuate delle soluzioni per garantire sia delle effettive condizioni di sicurezza, di tutela dell'ambiente sia di uso razionale dell'energia.

Lo scopo finale del suddetto Gruppo di lavoro è di elaborare, sulla base di quanto esposto, proposte per semplificare, razionalizzare e coordinare le norme per massimizzarne l'efficacia e limitare ove possibile i costi ed i problemi per gli utenti.

A tal fine sono coinvolti anche i rappresentanti degli enti locali (U.P.I. ed A.N.C.I.) degli Enti normatori (Comitato Termotecnico Italiano e Comitato Italiano Gas) delle Associazioni di tutela dei Consumatori attraverso un ampio ed articolato processo di consultazione nell'ambito del quale vengono progressivamente resi pubblici tutti i documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro.

I lavori termineranno nell'arco delle prossime settimane e saranno presentate le proposte di intervento sugli attuali strumenti regolamentari al fine di:

definire nuove regole per la sicurezza degli impianti a gas installati negli edifici anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, in modo da assicurare condizioni di sicurezza equivalenti a quelle previste per gli edifici nuovi;

coordinare i controlli in materia di sicurezza ed in materia di uso razionale dell'energia evitando inutili duplicazioni;

ottimizzare le procedure previste dal regolamento di attuazione della legge n. 10 del 1991, il decreto del Presidente della Repubblica 412/93, in materia di uso razionale dell'energia, sulla base delle esperienze fino ad oggi maturate da parte degli enti locali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Lidia Bonomo, nata a Palermo il 22 maggio 1952 (invalida civile al 67 per cento), è iscritta dal 30 aprile 1984 nelle liste di collocamento obbligatorio *ex lege* n. 482 del 1968;

in data 14 maggio 1996 è stata convocata dall'ufficio del collocamento nelle cui liste è iscritta ricevendo nulla osta di presentazione;

in data 16 maggio 1996 si è presentata su convocazione alla « Rti spa » — (gruppo Mediaset) per eventuale assunzione;

in pari data, invece, non ha ricevuto alcun tipo di considerazione (ai fini dell'assunzione) né dei titoli, né delle passate esperienze lavorative;

nonostante telegramma inviato il 20 maggio 1996 al capo del personale della « Rti spa », non è stata chiamata per riscontro e/o definizione della pratica entro i termini previsti e, ritenendosi non assunta (se pur senza motivazione scritta), si è nuovamente iscritta al collocamento;

episodi del genere accadono quotidianamente in dispregio delle legittime aspettative di lavoro —:

quale sia lo stato di attuazione della legge n. 482 del 1968 e se essa possa essere così macroscopicamente aggirata attraverso la semplice convocazione del soggetto avente titolo, senza alcun seguito in termini di assunzione. (4-04689)

RISPOSTA. — *In merito alla posizione della lavoratrice menzionata nel documento parlamentare sono stati acquisiti elementi informativi dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

*L'interessata risulta iscritta nelle liste speciali, in qualità di invalida civile, dal 30 aprile 1984 ed inserita nelle relative graduatorie di avviamento presso gli Enti pubblici e le aziende private.*

*Le notizie fornite in merito agli avviamenti posti in essere in favore della lavo-*

*ratrice evidenziano che l'Ufficio, ad oggi, ha rilasciato tre nulla-osta finalizzati all'assunzione presso altrettante società. Ai provvedimenti autorizzatori non hanno fatto seguito le effettive assunzioni; ciò ha dato luogo alla reiscrizione dell'aspirante lavoratrice nelle liste speciali.*

*In occasione dei mancati avviamenti la Signora ha chiesto ed ottenuto la convocazione di un collegio di conciliazione per ottenere, in via transattiva, un indennizzo per il danno subito.*

*Secondo i dati forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro la tutela risarcitoria extragiudiziale si è realizzata solamente per uno dei tre arbitrati.*

*Quello descritto è il quadro conoscitivo relativo alla situazione della lavoratrice.*

*Per quanto concerne, in generale, l'esigenza di favorire lo sviluppo di opportunità lavorative per le categorie c.d. protette, l'organo periferico ha reso noto di aver attivato, di concerto con la Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio e la Commissione Regionale per l'impiego, iniziative volte a sperimentare forme alternative di avviamento. In particolare, sono state stipulate con la C.R.I. alcune convenzioni, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56/87, finalizzate all'assunzione mirata di lavoratori tutelati, specie se affetti da disabilità gravi.*

*Tale iniziativa, peraltro, si pone in linea con il progetto di riforma della normativa vigente che è allo studio delle commissioni parlamentari.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese sono centinaia le associazioni e gli enti finanziati dai contribuenti nonostante siano in vigore leggi e norme specifiche per la loro messa in liquidazione;

tali procedure spesso si trascinano per anni, consentendo in tal modo uno spreco di denaro pubblico;

la Corte dei conti ha scoperto, dalla lettura del bilancio statale del 1995, che solo per questo anno la spesa relativa alla gestione dei cosiddetti enti soppressi ha superato i centosette miliardi di lire —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per arginare questo fenomeno, sicuramente in controtendenza rispetto ai sacrifici richiesti a tutti i contribuenti italiani. (4-06363)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli oneri sostenuti dallo Stato per la liquidazione degli enti soppressi, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1995.

Al riguardo, va premesso che la somma di lire 107,8 miliardi, indicata dalla Corte dei conti, è formata da lire 12,8 miliardi per spese di funzionamento, fra le quali sono incluse le spese per il personale dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti e da lire 95 miliardi, per versamento effettuato sugli appositi conti correnti di Tesoreria, quale quota di reintegro di disponibilità a suo tempo prelevate ai sensi del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165.

Peraltro, va precisato che l'erogazione relativa a tale ultimo stanziamento non attiene a costi sostenuti per la liquidazione degli enti soppressi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 165 del 1990, le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno subito una riduzione per complessive lire 500 miliardi.

La norma prevedeva, altresì, che tali somme, versate in entrata del bilancio dello Stato dell'esercizio 1990, dovevano essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi, per far fronte alle esigenze, peraltro, realmente manifestatesi nel corso dell'anno 1995, scaturenti dall'attività liquidatoria.

Pertanto, la somma di lire 95 miliardi, erogata a valere sui fondi previsti dall'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 1995, si riferisce al reintegro delle disponibilità a suo tempo prelevate dai conti di Tesoreria e provenienti prevalentemente dalle entrate dell'attività liquidatoria stessa.

Per quanto concerne, poi, i tempi previsti per la soppressione degli enti citati, va precisato che molteplici sono le cause che ne ritardano la definizione, alcune sono collegate a problemi interpretativi della normativa in vigore, che ha determinato numerose controversie con incidenze negative sulle procedure liquidatorie e con aggravio di oneri finanziari.

In relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, l'I.G.E.D. deve svolgere, inoltre, un'attività gestionale diretta ad assicurare la continuità delle prestazioni dei fondi integrativi di previdenza agli aventi diritto.

La conclusione delle citate operazioni è rallentata inoltre dalle numerose situazioni debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione, nonché dal ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali per il trasferimento alle Unità sanitarie locali dei beni mobili ed immobili già di proprietà degli enti mutualistici. La mancata intesa con le Regioni, richiesta ai sensi del 1° comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non consente, infatti, l'alienazione degli immobili dei predetti enti, attualmente gestiti dall'I.G.E.D.

Si fa, comunque, rilevare che, anche in presenza di tali difficoltà, l'attività liquidatoria dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti si è svolta senza soluzione di continuità, consentendo, a tutt'oggi, la chiusura di n. 358 gestioni liquidatorie delle quali n. 51 nel 1996.

Va infine segnalato che l'I.G.E.D. si è fatto più volte promotore, nelle competenti sedi, di numerose iniziative volte ad accelerare le procedure di liquidazione al fine di definire sollecitamente la gestione degli enti in questione.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

**PISTONE.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori dell'ufficio postale dell'aeroporto di Fiumicino operanti nei reparti posta aerea e transiti sono stati trasferiti in nuovi locali, assolutamente carenti sotto il profilo igienico-ambientale e della sicurezza, ubicati all'interno delle piste aeroportuali;

i lavori di adeguamento delle strutture di servizio: spogliatoi, docce, bar non sono stati ultimati e che le luci sono insufficienti;

non sono ancora state definite le procedure di controllo delle condizioni ambientali;

che nei pressi di questi locali si trova un « muro del suono » dove vengono effettuate le prove dei motori degli aeromobili;

dovrebbe essere approntata a breve termine una nuova pista di rullaggio;

il kerosene ed altri elementi altamente nocivi entrano all'interno dei locali attraverso le porte spesso lasciate aperte per motivi di servizio provocando altresì, notevoli sbalzi di temperatura;

il locale è un vero e proprio bunker senza finestre e con il ricambio forzoso dell'aria che vista la sua provenienza risulta comunque inquinata;

inoltre circa sei mesi fa di un automezzo EPI è stato perso letteralmente il controllo dopo essere stato investito dall'onda d'urto di ritorno del muro del suono durante un prova motori, mettendo a rischio l'incolumità dell'autista alla guida —:

quali provvedimenti intendano assumere in risposta ai problemi sollevati legittimamente dai lavoratori e quali soluzioni alternative si intendano sollecitamente ritrovare. (4-05845)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comu-*

*nicato che sono state effettuate alcune verifiche ambientali nei locali in cui è stato trasferito il reparto di posta aerea e transito dell'agenzia postale di Fiumicino Aeroporto, al fine di accertarne le condizioni igienico-ambientali e di sicurezza.*

*La documentazione acquisita, riguardante le misurazioni sulla concentrazione di polveri aerodisperse, sull'inquinamento gassoso (compresi i valori di idrocarburi), sul microclima ambientale e sul livello di illuminazione, conferma che l'aria all'interno dei locali non risulta inquinata poiché — sulla base delle misurazioni eseguite secondo le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) — sia la concentrazione delle polveri, sia i valori relativi all'inquinamento gassoso risultano inferiori ai valori limite soglia (VLS).*

*Nell'assicurare che tali controlli vengono periodicamente ripetuti per salvaguardare la salute degli addetti ivi applicati, il medesimo ente ha precisato che sono in corso interventi sull'impianto di illuminazione di alcuni locali nel nuovo edificio e lavori di ristrutturazione nei locali da adibire a bar, mentre sono stati ultimati gli interventi di ammodernamento e di allestimento delle docce e degli spogliatoi.*

*In merito alle infiltrazioni di gas nocivi ed agli sbalzi climatici all'interno dell'edificio tali inconvenienti, ha precisato l'ente, sono dovuti al fatto che spesso le porte vengono lasciate aperte ed in proposito è stato predisposto un piano di informazione per il personale affinché vengano evitati comportamenti inopportuni e dannosi negli ambienti di lavoro.*

*Quanto, infine, all'incidente occorso all'autista del mezzo postale che è stato sbalzato dall'onda d'urto di ritorno del muro del suono, l'ente ha significato che l'increscioso episodio è stato determinato dalla mancata osservanza del protocollo comportamentale sottoscritto dall'ente Poste e dalla società Aeroportuale, che consente la presenza di operatori e di mezzi in attività solo a motori spenti degli aerei.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

**PITTELLA e MOLINARI.** — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

i comuni del bacino « Basilicata 03 » con propri atti deliberativi, nel 1989, accettavano le condizioni di fornitura del gas naturale indicate dalla società Snam con la nota ASUD-CAM/1986/COP/gv del 7 settembre 1989;

in particolare, con la suddetta nota la Snam si impegnava ad attivare l'invio della fornitura in tutti i comuni nel periodo novembre-dicembre 1993; allo stato, pur essendo trascorso un notevole lasso di tempo, la Snam non ha ancora dato corso ai lavori per la realizzazione delle opere di allacciamento;

tale ritardo pone gravi problemi alla comunità interessata per la mancata attivazione del servizio di distribuzione sia in relazione ai contratti di fornitura sottoscritti con i cittadini stessi, sia in ordine alla manutenzione degli impianti realizzati, sia ancora per le difficoltà che ciò potrebbe comportare per l'appalto della gestione —:

se non intenda richiamare la Snam al rispetto immediato degli impegni assunti.  
(4-06034)

**RISPOSTA.** — *Il bacino di utenza denominato « Basilicata 03 » è costituito dai Comuni di Lagonegro, Nemoli, Rivello, Trecchina e Maratea.*

*La realizzazione delle reti di distribuzione di gas metano nonché delle opere di allacciamento, necessarie per assicurare la fornitura, erano subordinate alla concessione dei finanziamenti previsti dalla legge 784/80.*

*I Comuni citati hanno ottenuto il finanziamento, da parte del Ministero del tesoro per le opere di metanizzazione cittadina, nel gennaio 1994.*

*Parallelamente, sempre nel gennaio 1994, il Ministero del Tesoro ha trasmesso alla SNAM il decreto ministeriale 13.12.1993 con il quale sono stati concessi i contributi di legge per le opere di sua competenza. Pertanto, solo da tale data, la*

*SNAM ha potuto avviare le attività per la realizzazione delle opere di allacciamento.*

*Il progetto predisposto dalla SNAM indicava in 36 mesi, dall'inizio dei lavori, il tempo necessario per ultimare l'opera.*

*Difficoltà intervenute nell'ottenimento di alcune autorizzazioni da parte di Enti pubblici hanno fatto slittare la previsione di completare i lavori nel corso della primavera 1998.*

*Tuttavia la SNAM assicura che proseguirà tutte le azioni utili al fine di poter anticipare il più possibile l'ultimazione delle opere di allacciamento.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

quali determinazioni intenda assumere nei riguardi dell'emittente radiotelevisiva comunitaria di Isola della Scala (Verona), le cui trasmissioni sono state interrotte nel 1991 per il ritardo con cui è stata presentata la documentazione richiesta —:

se non intenda prevedere norme specifiche per le emittenti comunitarie di piccola potenza che trasmettono su territorio comunale.  
(4-07208)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che la vigente normativa non consente di accogliere la richiesta di esercire una emittente TV — sia pure senza scopo di lucro — in quanto le concessioni sono state già rilasciate ai soggetti che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 entro il termine perentorio ivi previsto (23.10.1990).*

*Pertanto, solo con l'emanazione di una nuova normativa sarà possibile prendere in considerazione nuove domande di concessione radiotelevisiva.*

*Il disegno di legge A.S. n. 1138 presentato da questo Ministero, all'articolo 6 comma 6 lettere a) b) e c) prevede, tra l'altro, la semplificazione delle condizioni,*

*dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni operanti nell'ambito di una sola provincia.*

*Nello stesso provvedimento è prevista sia la distinzione tra emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati, sia una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.*

*Pertanto la richiesta della comunità di Isola della Scala potrà essere presa in esame dopo l'approvazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

**POLI BORTONE, MATTEOLI, MIGLIORI e SELVA.** — *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

*grandi perplessità ed una volontà sostanzialmente negativa sono state espresse dagli agricoltori, dai pescatori e dagli operatori turistici toscani in merito alla istituzioni del Parco nazionale dell'arcipelago toscano;*

*come rilevato dal sindaco del Giglio, dei comuni di Capraia, dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, di Monte Argentario, di Punta Ala, l'economia sarebbe fortemente penalizzata —:*

*se non intendano concordare eventuali iniziative con le popolazioni interessate e, comunque, se, prima di procedere alla definizione del parco in questione e, più in generale, dei parchi, non intendano fare una riflessione con le categorie interessate, per evitare che agricoltura, turismo ed ambiente divengano sempre più elementi di conflittualità, piuttosto che*

*prospettive di sinergie utili all'individuazione anche di nuovi spazi occupazionali.*  
(4-00820)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

*L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.*

*Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.*

*Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.*

*Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.*

*A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu avviato l'iter per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.*

*Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale.*

*Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato*

il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.

Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.

Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in

merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PROCACCI. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in seguito alla denuncia dell'associazione Legambiente è emerso un grave fenomeno di inquinamento da amianto sul litorale Trentaremi di Napoli, a causa di indiscriminate operazioni di scarico di materiale nel corso degli anni sessanta;

quella dell'amianto è ormai una emergenza legata non solo agli aspetti « ufficiali », come il materiale ferroviario parcheggiato in numerosi scali, ma anche agli aspetti « sommersi » di depositi che progressivamente vengono alla luce;

gli effetti gravissimi dell'amianto sulla salute sono noti e riconosciuti;

la Campania è la più colpita dal fenomeno dei rifiuti tossici e nocivi celati nel territorio, grazie generalmente ad attività criminose; su questa realtà ha ben indagato la Commissione parlamentare di inchiesta, la cui ricostituzione per la XIII legislatura è stata avviata con la definizione della procedura d'urgenza per l'esame della relativa proposta di legge;

la regione Campania non ha ancora utilizzato i fondi stanziati dal ministero dell'industria per procedere al censimento dei siti e alla formazione del personale addetto; la delibera relativa non è stata ancora approvata —:

quali misure intendano adottare i Ministri della sanità e dell'ambiente per tutelare la salute dei cittadini nel caso specifico di inquinamento da amianto;

se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente per avviare la bonifica dell'area;

se il Ministro della funzione pubblica degli affari regionali intenda adoperarsi presso la regione Campania perché questa avvii tempestivamente il censimento dei siti inquinati. (4-02276)

*RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.*

*A quanto risulta dalla relazione sulla ispezione compiuta dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva della Azienda U.s.l. NA 1, presso il litorale in località « Trentaremi », in data 6 agosto 1996, sembra che tutta la zona sabbiosa del luogo riversi in pessime condizioni igieniche a causa della folta presenza di rifiuti solidi urbani di diversa natura, trasportati, in buona parte, dal mare, che includono anche resti di materiale edile.*

*Dalle analisi mirate alla ricerca della presenza di fibre di amianto, effettuate sui campioni del materiale prelevato — in sede di ispezione — in più punti di tale litorale, è emerso che alcuni frammenti di tubo sono costituiti da cemento-amianto.*

Il Ministro della sanità: Bindi.

*RASI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

dopo anni di amministrazione consociativa e di assoluto arbitrio nell'invio di funzionari Ice negli uffici all'estero, è stato firmato nell'ottobre del 1996 un accordo fra l'amministrazione dell'istituto e le rappresentanze aziendali per regolamentare gli avvicendamenti Italia-estero dei dipendenti Ice;

tale accordo è stato approvato dal ministero del commercio con l'estero in data 26 novembre 1996;

i criteri così approvati stabiliscono una pubblicizzazione annuale dei posti di-

sponibili e fissano precisi limiti massimi di permanenza all'estero, complessivi e per singola sede;

in data 23 gennaio 1997 l'amministratore straordinario dell'Ice professor Fabrizio Onida, il cui mandato scade definitivamente il 28 febbraio 1997, ha emanato una comunicazione di servizio che, ad avviso dell'interrogante, viola palesemente l'accordo di cui sopra, soprattutto nella parte in cui non è stato previsto il rientro di funzionari dell'istituto con permanenza consecutiva all'estero che va ben oltre i termini massimi stabiliti dal predetto accordo —:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno portato l'amministratore straordinario, professor Fabrizio Onida, a violare un accordo appena sottoscritto ed approvato dal ministero vigilante;

se non ritenga tale violazione di particolare gravità in un momento in cui è auspicato da tutte le forze politiche che la riforma dell'Ice porti finalmente trasparenza e correttezza gestionale all'interno dell'istituto nazionale per il commercio estero;

se non ritenga assolutamente inopportuno che un amministratore straordinario conferisca incarichi all'estero con durata quinquennale a tre sole settimane dalla scadenza del mandato, mettendo in tal modo l'amministrazione ordinaria, che sarà nominata dopo la riforma, di fronte ad un fatto compiuto. (4-07562)

*RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rileva che l'Amministratore straordinario dell'ICE ha fornito gli elementi che seguono, condiziati dalle competenti Direzioni Generali di questo Dicastero.*

*I criteri generali per la mobilità all'estero del personale non dirigente dell'ICE, sottoscritti con le Organizzazioni sindacali, sono stati deliberati dall'Amministratore straordinario stesso con il provvedimento n. 581/96 del 28 ottobre 1996, controfirmato, per l'approvazione, dal Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale di questa*

*Amministrazione. Tali criteri sono stati portati a conoscenza del personale dell'ICE dall'allora Amministratore straordinario, prof. Fabrizio Onida, attuale Presidente del medesimo Istituto, con la comunicazione di servizio del 23 gennaio 1997, richiamata dalla S.V. nel testo dell'interrogazione.*

*Il quadro di avvicendamento del personale, compreso quello che supererà i tempi massimi di permanenza all'estero, in base ai criteri citati, sarà reso noto quando saranno individuati e nominati i dipendenti che andranno a sostituire coloro che rientrano in Italia.*

*Molti dei dipendenti, per i quali scadranno entro il 1997 i tempi massimi di permanenza all'estero, previsti dai criteri vigenti, hanno già ricevuto una comunicazione in tal senso; la stessa comunicazione verrà trasmessa anche agli altri dipendenti nelle stesse condizioni entro il 1997 e, comunque, entro i tempi utili per poter procedere all'adozione dei singoli provvedimenti di rientro con i tre mesi di preavviso previsti.*

*Essendo l'amministrazione straordinaria giunta al termine, i nuovi organi dovranno esaminare la situazione attuale e decidere se procedere con le relative assegnazioni o invece rivedere tutta la materia.*

*Si è creduto comunque opportuno e doveroso da parte dell'ICE avviare le procedure attinenti alle diverse problematiche, sia al fine di poter assumere eventuali urgenti provvedimenti che dovessero risultare necessari prima dell'insediamento dei nuovi organi, sia al fine di agevolare il lavoro dell'Amministrazione subentrante senza, comunque, voler preconstituire situazioni che potessero mettere i nuovi amministratori dinanzi a soluzioni non più rivedibili.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

**ROSSETTO.** — Al Ministro della sanità.  
— Per sapere — premesso che:

è imminente la scadenza del bando per gli esami di idoneità per le funzioni di

direzione del personale sanitario del servizio sanitario nazionale;

tali esami di idoneità, un tempo definiti idoneità primariale, non sono stati banditi per molti anni, impedendo così a molti medici di accedere alle funzioni direttive di reparto ospedaliero, e sono quindi parecchie migliaia i medici interessati a questo concorso;

in tutta Europa tale esame è considerato inutile ed ingiustificato;

risulterebbe un orientamento ministeriale critico nei confronti dell'utilità pratica di questi esami;

le modalità per accedere a queste prove sono assai complicate ed economicamente onerose —:

se non ritenga preferibile eliminare definitivamente l'inutile e gravoso adempimento costituito dagli esami di idoneità alle funzioni di direzione, evitando alle molte migliaia di medici interessati un adempimento inutile e dispendioso.

(4-06077)

**RISPOSTA.** — *Le considerazioni e le valutazioni espresse nell'interrogazione parlamentare sono state da tempo condivise dalla XII Commissione « Affari Sociali » della Camera dei Deputati che, infatti, già nella seduta del 5 dicembre 1996, in sede di esame, per la conversione, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante « Disposizioni urgenti in materia sanitaria », aveva approvato un emendamento rivolto all'abrogazione delle disposizioni sugli esami di idoneità alle funzioni di direzione, quali delineati dall'articolo 17 del D. L.vo n. 502/92, come modificato dall'articolo 18 del D. Leg.vo n. 517/93.*

*Infatti, al momento della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 583/1996 « Legge 17 gennaio 1997, n. 4, pubblicata nella G.U. 18 gennaio 1997, n. 14 », per effetto dell'articolo 2 — comma 1 quinquies e sexies sono state abrogate le relative previsioni normative, con particolare riguardo all'articolo 17 del D. Leg.vo n. 502/1992, come modificato dall'articolo*

18 del D. Leg.vo n. 517/1993, contestualmente revocando tutti gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 4/1997.

Inoltre, per un opportuno, correlato aggiornamento normativo del regime di accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario l'articolo 2 comma 1-bis della stessa legge n. 4/1997 ha previsto — su proposta del Ministro della sanità, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano — l'emanazione di uno o più regolamenti sui requisiti ed i criteri prescritti per il secondo livello dirigenziale.

In seguito a tale previsione il competente Dipartimento di questo Ministero ha predisposto uno schema di « Regolamento concernente i requisiti e i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale », che, una volta sottoposto al vaglio del Consiglio superiore di Sanità riunito in Assemblea generale, seguirà la procedura di emanazione poc'anzi ricordata.

Nello stesso articolo 2 — comma 1 — quinquies della legge n. 4/1997, infine, è prevista altresì, dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni regolamentari, l'abrogazione delle altre prescrizioni in vigore divenute incompatibili con quelle da esse introdotte.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SANTORI. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere — premesso che:

l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello (PG) ha notificato alla signora Maria Grazia Biami, in data 17 maggio 1996, un avviso di accertamento relativo all'ammontare dei redditi dell'anno 1989 per i quali non è stata presentata la dichiarazione nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa;

il provvedimento di cui sopra recita che « era compartecipe in qualità di dante

causa nel contratto di locazione di fabbricato, stipulato il 18 maggio 1988 e registrato presso l'Ufficio del registro di Roma: modello 69, serie 3b, numero 032154, data 18 maggio 1988, canone annuale 3.880.860 lire, numero partecipanti 2 »;

la sanzione comminata è stata pertanto pari a 772.000 lire;

tale provvedimento suscita stupore, in quanto la signora Biami non è locatore, ma solo locatario dell'immobile cui il provvedimento si riferisce;

ciò nonostante, la signora Biami, temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, è dovuta rientrare in Italia per verificare la veridicità dell'accertamento effettuato a suo carico, delegando in ultimo un'agenzia di servizi, al fine di far valere i propri, per ottenere la sospensione del provvedimento; tutto è partito dall'Ufficio del registro di Roma — sezione atti privati — che ha trasmesso dati errati all'ufficio imposte dirette di Città di Castello (PG), nonostante la trasmissione avvenga con moduli già predisposti —:

se non ritenga opportuno verificare l'operato dell'Ufficio del registro di Roma, nello specifico la sezione atti privati, affinché non abbiano a ripetersi errori che comportano, oltre il disagio del contribuente sanzionato, spese non indifferenti sia relative alla notifica dei provvedimenti sia al rimborso ai contribuenti delle spese sostenute per dimostrare l'infondatezza delle sanzioni comminate a seguito di un superficiale quanto sbagliato esame degli atti ivi depositati. (4-02493)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole evidenzia lo stato di disagio che sarebbe stato causato alla Signora Maria Grazia Biami dalla notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione del reddito relativo alla locazione di un immobile, del quale la contribuente era invece locataria.

Al riguardo i competenti uffici del Dipartimento delle Entrate hanno riferito che la vicenda trae origine da una segnalazione del Centro Informativo delle Entrate,

emessa in data 21 novembre 1995, con la quale veniva trasmesso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello, competente per territorio, un elenco di soggetti, classificati « locatori di fabbricati » unitamente ai relativi avvisi di accertamento, predisposti ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In detto elenco figurava, tra gli altri il nominativo della signora Biemi, che risultava compartecipe, in qualità di dante causa, nel contratto di locazione di fabbricato stipulato e registrato, presso l'Ufficio del registro di Roma.

Con istanza del 15 luglio 1996, la contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, notificatole in data 17 maggio 1996, per aver partecipato all'atto di che trattasi in qualità non di locatore bensì di conduttore dell'unità immobiliare, il cui reddito risultava omesso in dichiarazione.

In base alla documentazione prodotta l'ufficio provvedeva in pari data all'annullamento dell'avviso di accertamento, dandone comunicazione al Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria 16 luglio 1998.

Dalle circostanze riferite appare evidente che il provvedimento in questione è stato emanato a seguito di mero errore materiale nella trascrizione dei dati relativi alle parti del contratto di locazione di che trattasi.

Occorre, comunque, rilevare la tempestività dimostrata dall'ufficio distrettuale competente, che ha provveduto alla immediata rimozione dell'atto viziato da errore, attraverso il ricorso all'annullamento dell'avviso di accertamento in sede di autotutela.

Riguardo all'opportunità, segnalata dalla S.V. Onorevole, di verificare l'operato dell'ufficio del registro di Roma, si fa presente che al controllo dell'attività di tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono preposti appositi organi ispettivi che effettuano tali verifiche periodicamente.

Il Ministro delle finanze: Visco.

SARACA. — Al Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 626 del 1994 ed il decreto legislativo n. 242 del 1996 di modifica ed integrazione, all'articolo 24, commi 1 e 2, specificano le competenze per il supporto all'informazione e per la consulenza degli organi di controllo e vigilanza;

all'articolo 24, comma 2, dei sopracitati decreti legislativi si vieta espressamente agli organi di controllo e vigilanza di prestare attività di consulenza per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche;

alla Asl (ex Usl) viene attribuito il compito principale di vigilanza e di controllo;

nel 15° Congresso della Aidii (Associazione italiana degli igienisti industriali) il dottor Pugliese della Asl di Piacenza sembra abbia presentato una relazione in cui informa che la Asl è parte attiva di un consorzio professionale che si propone di dare assistenza e consulenza per l'applicazione del decreto n. 626 del 1994;

semberebbe pertanto che tale assistenza verrebbe data non gratuitamente ai datori di lavoro;

sembra che la suddetta Asl, avendo controllato le relazioni preliminari dei datori di lavoro (presumibilmente eseguite con la consulenza di altri professionisti), ove ritenute non valide, le avrebbe direttamente modificate utilizzando la struttura del Consorzio;

inoltre, in tali relazioni a detta del sopracitato relatore, andrebbero omesse tutte le difformità rispetto ai decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956, eccetera perché altrimenti « potrebbero essere oggetto di sanzioni »;

a domanda da parte della platea di come fosse possibile che ufficiali di controllo con espresso divieto di consulenza (articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 626 del 1994 e decreto legislativo n. 242 del 1996), potessero curare o anche soltanto correggere relazioni di valutazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, il relatore sembra abbia risposto che la Asl poteva dare consulenze in base all'articolo 25 del n. 626 del 1994 e successive modifiche;

alle proteste dei convenuti ed alla lettura del testo di legge, in particolare del disposto che non prevede nessuna deroga né all'articolo 25 né ad altri, veniva troncata la discussione, ribadendo la volontà da parte della Asl di essere presente sul mercato in forma di consulente qualificato;

sarebbe necessario che tali fuorvianti affermazioni non circolino in pubbliche occasioni come quelle dei Congressi e seminari di informazione —:

quali provvedimenti si intendano assumere affinché né la Asl di Piacenza né altra Asl o membro di esse possano fornire servizi di consulenza retributiva, incorrendo nello specifico divieto imposto dal comma 2, articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modifiche;

quali provvedimenti di controllo si intendano prendere per impedire che eventuali meccanismi vessatori possano essere messi in atto nei confronti dei « datori di lavoro » da parte di pubblici ufficiali con funzioni di vigilanza e di controllo, al fine di procurarsi occasioni di lavoro in forma illegittima;

quali provvedimenti si intendano assumere per definire con chiarezza i « ruoli » in proposito, affinché, in Italia con certezza di normativa, si possa dare applicazione ad una norma di grande importanza come il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche. (4-02937)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche per conto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base degli elementi da esso forniti.

Com'è noto, l'articolo 24, comma 2, del D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, con cui è stata data attuazione ad alcune Direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei

luoghi di lavoro, stabilisce che l'attività di consulenza in tale materia non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

Nel contempo, il comma 1 dello stesso articolo 24, come sostituito dall'articolo 11 D. Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242, demanda a specifici Enti, uffici ed istituti il compito di svolgere attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tra gli altri, vengono indicate le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Queste svolgono le proprie attività di informazione, consulenza ed assistenza attraverso le A.S.L. dislocate nel loro territorio.

Tenuto conto del divieto contenuto nel comma 2 dell'articolo 24, le strutture in cui le A.S.L. sono articolate possono svolgere qualsiasi attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a meno che non abbiano incarichi di controllo e di vigilanza.

Anche in tale ultima ipotesi, comunque, non è preclusa dalle norme richiamate l'effettuazione delle sole attività di informazione ed assistenza da parte di quei Servizi dell'A.S.L. che svolgono funzioni di controllo e vigilanza.

Nessuna censura sembra giustificata, quindi, nei confronti della A.S.L. di Piacenza nel caso di specie o, più in generale, nei riguardi delle A.S.L. che svolgono attività di consulenza nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro attenendosi ai precetti contenuti nell'articolo 24.

Inoltre, la norma citata non vieta la retribuzione delle varie attività di consulenza erogate, com'è del resto consueto per tutte le prestazioni delle A.S.L.

Quanto ai provvedimenti di controllo rivolti ad impedire che eventuali meccanismi vessatori vengano messi in atto nei confronti degli imprenditori dagli organi di vigilanza, occorre ricordare che il D. LVO n. 626/94, come modificato dal D. LVO n. 242/94, oltre a rimarcare la distinzione tra i soggetti che svolgono attività di consulenza e quelli che effettuano la vigilanza ha, di fatto, consentito la nascita di un

sistema di libero mercato e di libera scelta nel settore delle consulenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, indicando espressamente una serie di soggetti idonei, mentre i datori di lavoro possono sempre avvalersi di società private di consulenza e di liberi professionisti.

Infine, in merito alla definizione dei « ruoli » dei vari soggetti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si precisa che questa risultava già ben delineata dalla normativa previgente e che il D. LVO n. 626/94, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto la semplice novità — richiesta delle Direttive CE — di supportare le imprese, in particolare le piccole e medie e quelle artigiane, offrendo loro la possibilità di avvalersi della consulenza di organismi pubblici preventivamente conoscendone le rispettive « tariffe », ovvero di rivolgersi a privati, traendo vantaggio — in questo caso — da « costi » che risentono del controllo e della calmierazione imposti nel settore dalla « concorrenza » delle strutture pubbliche.

Il Ministro della sanità: Bindi.

STRAMBI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la notifica delle cartelle esattoriali rientra tra gli obblighi fondamentali per i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed è regolamentata da precise norme di legge; da una corretta notifica si creano le condizioni ottimali per contribuenti ed enti impositori;

risulta che, su scala nazionale, molti titolari del servizio di esazione dei tributi non rispettano le disposizioni di legge relative all'assunzione di personale da adibire alle mansioni di notifica, determinando un notevole contenzioso tra le parti sociali, con non pochi danni per l'erario. Molti concessionari, infatti, utilizzano personale con rapporto di lavoro autonomo, anziché subordinato;

quanto sopra è in palese contrasto con gli articoli 100 e l'articolo 102 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1998 che regola l'intera materia;

tale articolo testualmente recita: « l'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio (...) alle dipendenze del concessionario (...) ». Tale previsione, dunque, esclude qualsiasi forma di utilizzo alternativo a quello espressamente previsto;

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1971, inoltre, prescrive che la notifica delle cartelle è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria e non, quindi, da personale estraneo all'azienda;

del resto, lo stesso ministero delle finanze, con risoluzione numero 1/3.320/14 del 25 gennaio 1989, ha ribadito tale previsione, affermando che non appare possibile alcuna deroga in merito;

l'utilizzo di messi notificatori con rapporto autonomo comporta, tra l'altro, una macroscopica evasione contributiva;

inoltre molte procure della Repubblica (trattasi infatti di fattispecie di reato) sono interessate dagli ispettorati del lavoro e dagli uffici legali dell'Inps;

infine, le organizzazioni sindacali hanno richiesto, in simili casi, l'applicazione dell'articolo 20 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 che prevede la decadenza del concessionario;

il concessionario, infatti, incorre nella decadenza qualora risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a quanto indicato, e risolvere una situazione insostenibile, all'interno di un comparto di estrema delicatezza e che va gestito con la massima trasparenza ed efficienza. (4-05198)

RISPOSTA. — Gli elementi informativi forniti dal Servizio Centrale per gli Ispettorati del Lavoro in merito alla problematica trat-

tata nel documento parlamentare evidenziano che la controversia circa la natura subordinata o autonoma dei rapporti di lavoro instaurati con i messi notificatori e oggetto di attenta valutazione da parte dell'organo di vigilanza.

Al di là del « nomen iuris » utilizzato, gli Ispettorati del Lavoro interessati, a conclusione degli accertamenti, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, hanno proceduto ad adottare gli atti di competenza a fronte degli illeciti accertati.

A sostegno della tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro depongono le disposizioni contenute negli artt. 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 nonché le norme del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, che prevede l'inquadramento del messo notificatore tra gli impiegati di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria. In tale ottica va menzionato anche il provvedimento di sospensione dall'impiego adottabile secondo le previsioni dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica, configurabile quale manifestazione del potere gerarchico del concessionario.

Com'è noto, avverso i provvedimenti decisori dell'Ufficio procedente (ordinanze ingiunzioni) la parte interessata può esperire ricorso dinanzi al Pretore (legge n. 689/81).

Si precisa, infine, che l'eventuale esito relativo al definitivo accertamento delle irregolarità riscontrate viene comunicato all'Amministrazione Finanziaria. Ciò ai fini della regolazione del rapporto di concessione del servizio di esazione nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalla convenzione stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TORTOLI e PARENTI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 83, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 stabilisce che l'individuazione dei territori da destinare a parco spetta solo al Governo;

l'articolo 5, comma 1 della legge n. 349 del 1986 stabilisce che i territori sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica (e non con decreto ministeriale);

la legge n. 67 del 1988, articolo 18, autorizza il Governo ad istituire, con la procedura ex articolo 5 della legge n. 348 del 1986, alcuni parchi, espressamente e individualmente indicati, fra i quali non è individuato l'arcipelago toscano;

il principio che l'individuazione deve essere nominativa e non generica è contenuto in numerose sentenze della Corte costituzionale: n. 344/1987, n. 830, 1029, 1031/1988; n. 337/1989; n. 346/1990; n. 302/1994, che escludono la potestà del ministro dell'ambiente, affermando invece la necessità di atto avente forza di legge (anche se delle regioni a statuto speciale);

il ministro dell'ambiente, tuttavia, istituiva, ad avviso degli interroganti, senza averne il potere e senza che vi sia stata alcuna individuazione in precedente atto di legge, il parco che chiama « dell'arcipelago », contravvenendo anche alla regola dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, secondo cui « il titolo del provvedimento deve rispettare il contenuto » traendo in errore i cittadini perché avrebbe dovuto dire « delle isole »; il ministro ha quindi emanato il decreto ministeriale 21 agosto 1990, che la regione ha impugnato davanti alla Corte costituzionale, però senza esito;

l'arcipelago toscano non è nemmeno menzionato nella legge n. 394 del 1991 e l'articolo 35 non riguarda l'arcipelago;

le affermazioni fatte in occasione della festa nazionale dei parchi dal ministro interrogato, circa l'istituzione immediata del Parco dell'arcipelago toscano, non hanno altro che confermare la poca voglia di introdurre nel nostro paese i principi federali e di autonomia delle istituzioni locali;

mentre a tutti i livelli istituzionali si pone il federalismo come banco di prova del governo Prodi, da parte del ministro

dell'ambiente vengono lanciati preoccupanti segnali di una volontà ancora permeata dalla supremazia e centralità del Governo sulle autonomie locali; desta stupore anche la determinazione di un ministro che a soli tre giorni dall'insediamento, senza aver ricevuto la fiducia dal Parlamento, sia in grado di prendere decisioni di così vasta portata e ampio coinvolgimento di cittadini, di attività economiche, ma soprattutto di autonomie locali costrette e ridotte alla sudditanza —:

se non ritenga opportuno prendere in esame le istanze della popolazione delle isole interessate, che non sono d'accordo sull'istituzione del parco così come è concepito e che lo intendono in maniera diversa; infatti si vorrebbe l'uomo al centro del parco nella libertà del rispetto della natura. (4-00521)

*RISPOSTA.* — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

*L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca. Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civile sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.*

*Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.*

*Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.*

*A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu*

*avviato l'iter per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.*

*Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale.*

*Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.*

*Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.*

*Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.*

*Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.*

*Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Re-*

*pubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.*

*Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.*

*Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.*

*Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

**TORTOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente *pro tempore*, ingegner Paolo Baratta, del precedente Governo Dini, con decreto prot. n. 123/SCOC/96 del 7 maggio 1996, il cui contenuto è stato comunicato ufficialmente alle associazioni ambientaliste il giorno 29 maggio 1995, ha proceduto alla designazione dei quindici rappresentanti delle Associazioni ambientali riconosciute dallo Stato in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 in seno al Consiglio Nazionale per l'ambiente per il triennio 1996-1998. Come specificato nella comunicazione ufficiale egli ha posto « a base della operata scelta, il criterio matematico del maggior numero di associati, così come espressamente dichiarato, a seguito di esplicita richiesta, dai legali rappresentanti delle stesse associazioni »;

il Consiglio nazionale dell'ambiente era scaduto nel 1995 e nel suo seno i rappresentanti delle associazioni ambien-

taliste riconosciute erano stati nominati in base alla qualità delle proposte e delle esperienze e non in base alla quantità degli iscritti —:

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per annullare e/o modificare un provvedimento che è stato assunto dal ministro di un Governo dimissionario, il cui Presidente per giunta si era assunto l'impegno politico di non procedere a nomine di alcun genere alla vigilia della formazione di un nuovo Governo;

se non ritenga urgente ripristinare il criterio della qualità, e non della quantità che era stato assunto come riferimento nelle precedenti esperienze per le suddette designazioni, criterio che qualificava non poco il Consiglio nazionale dell'ambiente;

quanti siano gli iscritti delle associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 ed in quale ambito territoriale operino in prevalenza. (4-00719)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si evidenzia quanto segue.*

*In previsione della naturale scadenza (31.12.95) del Consiglio Nazionale dell'Ambiente nella composizione determinata per il triennio 1993-95 dal DM. n. 11 SCOC/96 del 6 marzo 1993 e successive integrazioni e modificazioni, il competente Servizio di questo Ministero ha attivato a partire dal settembre 1995 le procedure previste dall'articolo 12 della L. n. 349/86 per la ricostituzione dello stesso Organo;*

*Sono state pertanto acquisite, ai sensi del primo comma, lett. c dello stesso articolo le previste terne di designazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 349/86.*

*Rientrando la designazione dei rappresentanti di dette Associazioni nel C.N.A. nella esclusiva sfera discrezionale del Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 349/86, le terne così acquisite sono state trasmesse al Ministro pro tem-*

pore, prof. Baratta, per l'esercizio della facoltà attribuitagli dal citato articolo 12 della L. n. 349/86.

Il criterio di selezione prescelto dal Ministro è stato quello del numero di iscritti dichiarato dalle singole Associazioni, elemento questo ritenuto comparativamente più omogeneo e di carattere generale, e pertanto sufficientemente idoneo a comprovare il maggior grado di diffusione sul territorio delle Associazioni.

Considerato il lungo periodo di tempo trascorso dalla scadenza naturale dell'Organo, il competente Servizio provvedeva a predisporre secondo le direttive impartite dal Ministro pro tempore, la proposta di DM di ricostituzione dell'Organo che veniva trasmesso per la sottoscrizione dello stesso Ministro e prontamente inoltrato agli Organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di loro competenza.

Tale decreto ministeriale veniva regolarmente ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 12.6.96.

Tanto premesso, in ordine al primo quesito (se si ritenga l'opportunità di annullare e/o modificare il provvedimento), nel richiamare l'appartenenza del provvedimento alla sfera di discrezionalità del Ministro, voluta dalla legge, non posso ritenere in primo luogo corretto nei confronti della precedente gestione procedere alla rimozione del provvedimento. Al riguardo, ricordo che questo

si trova all'esame di legittimità del T.A.R. per il Lazio che, al momento, ha emesso una decisione interlocutoria disponendo l'integrazione del contraddittorio a carico dell'Associazione ricorrente. Non è prevedibile una decisione definitiva in tempi brevi.

Quanto al secondo quesito, circa l'opportunità di ripristinare il criterio della qualità come riferimento di designazione, si fa presente, per correttezza d'informazione, che non risulta agli atti di questo Dicastero, contrariamente a quanto dichiarato dall'On.le interrogante, nessun atto dal quale si possa desumere l'utilizzazione di un criterio di comparazione qualitativa in occasione dei precedenti rinnovi del CNA, fermo restando che al momento attuale si è ancora in attesa della pronuncia del Giudice amministrativo il quale, come già detto, ha emesso solo una decisione interlocutoria e, qualora in sentenza dovesse ritenere che debba essere privilegiato il criterio della qualità, il Ministro avrebbe il dovere di valutare per il futuro la possibilità di utilizzare tale criterio.

Per quanto riguarda il terzo quesito attinente al numero di iscritti e all'ambito territoriale operativo, si allega una tabella riassuntiva aggiornata dei dati afferenti al numero di iscritti ed alla ubicazione delle sedi possedute, così come risultanti agli atti di questo Ministero e dalle dichiarazioni delle stesse associazioni di protezione ambientale.

## ALLEGATO

NOME	Sede legale	Regioni
A.C.L.I. ANNI VERDI	Roma	Liguria Piemonte Trentino Friuli Emilia Umbria Lazio Abruzzo Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente	Roma	Veneto Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna
AGRITURIST (Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio)	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
AMICI DELLA TERRA	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Lazio Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	Sesto San Giovanni (MI)	Piemonte Lombardia Veneto Trentino Toscana Emilia Umbria Lazio Abruzzo Campania Puglia
Centro per la conservazione della natura	Roma	Liguria Lombardia Friuli Toscana Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Sicilia
Centro Turistico Studentesco e Giovanile - C.T.S.	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I.	Milano	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Trentino Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Sicilia Sardegna
EKOCLUB INTERNATIONAL	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Calabria Sicilia Sardegna
F.A.I. Fondo per l'Ambiente Italiano	Milano	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Campania

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1997

NOME	Sede legale	Regioni
Federazione Nazionale Pro Natura	Bologna	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
GREENPEACE.	Roma	Lazio
GRUPPI RICERCA ECOLOGICA	Roma	
ITALIA NOSTRA	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna
KRONOS 1991	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
L'ALTRITALIA AMBIENTE	Napoli	Piemonte Veneto Toscana Emilia Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
L'UMANA DIMORA	Sondrio	Liguria Lombardia Veneto Trentino Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - L.I.D.A.	Roma	Liguria Piemonte Veneto Toscana Lazio Sicilia Sardegna
Lega Italiana Protezione Uccelli - LIPU	Parma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Toscana Emilia Marche Lazio Campania Puglia Calabria Sicilia
LEGAMBIENTE	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
MAREVIVO	Roma	Liguria Lombardia Veneto Friuli Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Sicilia Sardegna

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1997

NOME	Sede legale	Regioni
MOVIMENTO AZZURRO	Roma	Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria
SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA	Bologna	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Sicilia Sardegna
TOURING CLUB ITALIANO - T.C.I.	Milano	Piemonte Lombardia Friuli Lazio Puglia
VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
WWF - Associazione Italiana per il World Wildlife Fund	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

## GRADUATORIA PER NUMERO DI ISCRITTI (\*)

	ASSOCIAZIONE	Numero iscritti
1	TOURING CLUB ITALIANO	490.500
2	CLUB ALPINO ITALIANO	311.559
3	W.W.F.	288.129
4	C.T.S.	190.176
5	LEGAMBIENTE	108.000
6	GREENPEACE	82.000
7	ACLI ANNI VERDI	35.000
8	MAREVIVO	34.180
9	LEGA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI	32.500
10	FONDO AMBIENTE ITALIANO	25.694
11	AMICI DELLA TERRA	22.672
12	EKOCLUB	15.793
13	ITALIA NOSTRA	14.500
14	FEDERNATURA	12.000
15	AMBIENTE E LAVORO	10.714

	ASSOCIAZIONE	Numero iscritti
16	AGRITURIST	10.600
17	L'ALTRITALIA AMBIENTE	9.200
18	VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	5.889
19	CODACONS	4.053
20	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.306
21	MOVIMENTO AZZURRO	1.850
22	CENTRO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA	1.743
23	SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA	1.592
24	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	1.134
25	L'UMANA DIMORA	1.071
26	KRONOS 1991	420
27	LEGA ITALIANA PER I DIRITTI DELL' ANIMALE - L.I.D.A.	130

(\*) Benché attualmente riconosciuta l' Associazione Gruppi di Ricerca Ecologica non è stata inserita nell'elenco perchè non ha presentato la terna di nominativi ed ha in corso un procedimento di revoca o sospensione del riconoscimento.

Il sottosegretario di Stato per  
l'ambiente: Valerio Calzolaio.

TORTOLI, PARENTI e MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 1996, è stata votata ed approvata all'unanimità dal consiglio provinciale di Livorno una mozione con cui il presidente della provincia a ripristinare il ruolo di pari dignità istituzionale nel dialogo tra i comuni interessati al parco dell'arcipelago toscano, la provincia, la regione ed il ministero, e, quindi, a non prendere provvedimenti affrettati; ad informare il Ministro dell'ambiente del percorso sin qui fatto, oltre che della reale volontà di modifiche della legge n. 394 del 1991 espressa dai parlamentari della circoscrizione, in sostanziale sintonia con quanto approvato dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale; a promuovere un tavolo di discussione con tutti i parlamentari toscani, come a suo tempo concordato, per giungere ad una verifica sia degli strumenti della legge n. 394 del 1991, sia per contribuire ad una modifica sostanziale della stessa, in senso più favorevole alle autonomie locali —:

cosa intendano fare per prendere in considerazione le istanze della popolazione locale al riguardo, che sono in contrasto con quanto dichiarato dal ministro in occasione della festa nazionale dei parchi a soli tre giorni dal suo insediamento, in cui il Ministro ha manifestato l'intenzione di decretare immediatamente l'istituzione del parco dell'arcipelago toscano. (4-00813)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

*L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.*

*Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'atten-*

*zione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.*

*Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.*

*Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.*

*A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu avviato l'iter per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.*

*Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale.*

*Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.*

*Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.*

*Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.*

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

TRANTINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente Poste italiane ha deciso di dismettere il proprio servizio di trasporto su rotaia per convertirlo su gomma e già sono stati soppressi, a livello nazionale, quasi tutti i collegamenti tra le varie province della stessa regione: per la fine di maggio

1997 sono inoltre annunciate nuove e più generalizzate soppressioni di servizio di trasporto su rotaia degli effetti postali, anche su tratte extra-regionali —:

quali opportuni, urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di evitare la realizzazione di tale rovinoso progetto dell'ente Poste italiane e ridimensionare invece il trasporto su gomme, che, oltre ad essere insicuro per gli operatori, è causa di inquinamento, di disservizi e ritardi, con maggiori oneri finanziari, incrementando, al contrario, il servizio di trasporto su rotaia, allineandosi così alle scelte più colaudate, dando forti segnali di cultura europea, funzionale ed ambientale. (4-09044)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, per dare attuazione agli obiettivi fissati dal contratto di programma stipulato con questo Ministero, ha predisposto una serie di interventi operativi fra i quali quello denominato « piano operativo postale », finalizzato alla riorganizzazione della rete dei trasporti postali a livello nazionale e periferico.

In tale ottica l'opportunità di sostituire, in ambito regionale, il trasporto ferroviario con quello su gomma, è scaturita dalla sostanziale rigidità del vettore ferroviario, dagli alti costi di gestione e dal fatto che la maggior parte degli uffici di movimento non è più ubicata in sede ferroviaria, condizione quest'ultima che ha fatto perdere al trasporto ferroviario il passato carattere di economicità.

La nuova organizzazione garantisce, da un lato, maggiore regolarità e flessibilità, dall'altro, la drastica riduzione dei cosiddetti « trabalzi », cioè del numero di scambi di oggetti postali tra diversi vettori.

La citata riorganizzazione è stata predisposta utilizzando, ove possibile, le reti già esistenti e cioè la rete SAN e la rete dei mezzi complementari adibiti al trasporto di stampe, limitando l'inserimento di nuovi furgoni ai casi di effettiva necessità (circa 30/35 furgoni compresi alcuni collegamenti tra regioni limitrofe incidenti in misura irrilevante sui costi dovuti all'incremento del traffico sulle strade e all'inquinamento acustico).

*Il ricorso al collegamento su gomma in luogo del precedente su rotaia, ha concluso l'ente — ha determinato una consistente contrazione degli oneri ferroviari ed una notevole riduzione del fabbisogno di personale appartenente all'area operativa.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

**VOLONTÈ.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali iniziative concrete intenda adottare, e con quali tempi, al fine di risolvere la questione riguardante l'istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, che, istituito con il voto unanime delle due Camere più di quindici mesi fa, attende ancora di vedere risolti i problemi della sede e della dotazione di fondi, che determinano un grave danno all'immagine del nostro paese nei confronti delle nazioni di quei due continenti e dei cittadini che non possono accedere ancora ai servizi e alle informazioni dei due ex prestigiosi istituti di cultura, attualmente riuniti ma non ancora operativi. (4-10640)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto anche per conto del Ministero degli Affari Esteri.*

*Infatti la norma istitutiva dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente pone il medesimo sotto la vigilanza del sopra citato Ministero che ha comunicato quanto segue.*

*Le problematiche attinenti alla situazione finanziaria dell'I.S.I.A.O. sono oggetto di attento esame da parte del Ministero degli Esteri. Da ultimo, nella riunione interdirezionale svoltasi il 15 aprile scorso, sono emerse le indicazioni qui di seguito esposte.*

*Per quanto concerne il bilancio consuntivo 1996, i rappresentanti dell'Istituto hanno anticipato per le vie brevi che esso riporterà un disavanzo di Lit. 1.697.000.000, fatto questo già noto al Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato.*

*Quanto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, esso è stato approvato dall'Assemblea dei soci del-*

*l'I.S.I.A.O. il 19 dicembre 1996. Le entrate stimate nei seguenti capitoli del bilancio evidenziano:*

*Cap. 20301: Lit. 2.430.000.000 di contributo ordinario del Ministero degli Esteri, ai sensi della legge n. 948 /1982:*

*Cap. 20303: Lit. 500.000.000 di contributo straordinario per le spese di funzionamento, da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;*

*Cap. 20304: Lit. 700.000.000 di quota da parte dell'8 per mille dell'Irpef assegnato all'ex ISMEO.*

*È inoltre previsto un contributo straordinario di Lit. 800.000.000, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 505/1995, per il ripianamento dei disavanzi pregressi.*

*Non appena sarà presentato il consuntivo 1996 e dopo la definitiva conferma delle entrate stimate nel bilancio di previsione per 1997, si renderà necessario esaminare l'intera questione del risanamento dell'Istituto, tenendo conto dei risultati e delle valutazioni già espresse dal Ministero del tesoro che rappresentano la necessità che l'Istituto contenga entro i limiti delle indifferibili esigenze di servizio tutti gli oneri non aventi natura obbligatoria.*

*Le indicazioni di cui sopra appaiono di particolare rilevanza al fine della determinazione del contributo per il 1998. L'I.S.I.A.O. ha trasmesso al Ministero degli Esteri una richiesta di Lit. 6.028.000.000 all'anno per il periodo 1998-2000: tale richiesta potrà essere soddisfatta in tutto o in parte solo se potrà essere varata una norma interpretativa che consenta di « estrarre » l'istituto dal Cap. 1255 e se verrà approvato un d.d.l. che gli attribuisca un contributo (da determinare) a valere sulla tabella C della legge finanziaria.*

*Su questi punti il Ministero degli Esteri sta sviluppando una approfondita riflessione — anche alla luce dell'illustrazione del fabbisogno per le attività previste dalla legge fatta pervenire dall'I.S.I.A.O. — al fine di predisporre gli elementi necessari per una determinazione di ordine politico sulla portata del sostegno che si vuole accordare all'Istituto.*

Per quanto concerne la questione della sede, il Comune di Roma ha assicurato all'Istituto l'utilizzo di un immobile di proprietà comunale dietro pagamento di un canone annuo ridotto ai sensi delle vigenti normative.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per quanto di sua competenza, è disponibile per una valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto, da definire nei modi e nelle forme.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ZACCHERA. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:

la ditta Omeplast di Verbania, con lettera protocollo 0165100, ebbe a richiedere al Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, un contributo cui non è stato dato riscontro positivo;

in data 23 luglio 1995, il sottoscritto inviava una comunicazione alla direzione generale della produzione industriale, lamentando tale mancato riscontro e segnalando una serie di incongruenze rispetto ad asserite mancanze della Omeplast nella presentazione dell'istanza;

a parere dell'interrogante, il Ministero aveva asserito cose non documentate ed opinabili;

in data 16 gennaio 1996, il sottoscritto tornava a richiedere chiarimenti ed una cortese risposta alla lettera del 23 luglio 1995;

ad oggi non risulta ancora sia stata data risposta né alla ditta interessata né all'interrogante -:

per quale ragione non venga dato riscontro alla pratica richiamata e quale risposta si intenda dare alle contestazioni sull'operato degli uffici che il sottoscritto ha avanzato nella nota del 23 luglio 1995. (4-00479)

RISPOSTA. - La ditta OMEOPLAST di Verbania, il cui settore di attività - desueto soltanto dal certificato camerale di iscrizione al registro ditta datato il 18 gennaio 1993 - è quello della lavorazione, rigenerazione e granulazione delle materie plastiche ed affini, in data 5 febbraio 1993 ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per accedere al contributo previsto dall'articolo 5, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.

Con nota n. 0165100 del 6 giugno 1995 il Ministero dell'industria ha dato comunicazione alla ditta OMEOPLAST della decisione negativa assunta in relazione alla predetta istanza.

A tale riguardo si precisa quanto segue.

La domanda di contributo presentata dalla ditta Omeoplast di Verbania è stata respinta sia per rilevanti difformità formali sia per sostanziali incompletezze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti formali, la domanda non è stata redatta sul modulo a lettura ottica - obbligatorio ai sensi del regolamento di attuazione (decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247) - ma su normale carta da bollo: in essa non sono stati inseriti tutti gli elementi di valutazione del possesso dei requisiti di legge. Inoltre, mentre sono stati allegati alla domanda documenti del tutto irrilevanti e non prescritti, non è stata inviata la perizia asseverata sull'idoneità del bene proposto per l'agevolazione, prevista dall'articolo 10, comma 2 della legge n. 317/91. Tale omissione, come previsto dal citato regolamento, costituisce motivo tassativo di esclusione.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti formulata con lettera del 16 gennaio 1996, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che il Ministero dell'industria, con nota n. 46511 del 21 febbraio 1996, ha fornito puntuale risposta ai quesiti posti.

Peraltro, si rappresenta che il Ministero dell'industria assolve costantemente la funzione informativa su tutti gli aspetti riguardanti le pratiche in itinere. Quotidianamente, infatti, decine di imprese utilizzano il numero telefonico, ad esse appositamente riservato, per conoscere lo stato delle pro-

*prie istanze, nonché per approfondire tutti gli aspetti relativi alle procedure di concessione ed erogazione. Per le medesime finalità presso il Ministero dell'industria viene espletato anche un servizio di ricevimento del pubblico del quale si possono avvalere tutte le persone che abbiano interesse e titolo alle informazioni.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per alcune produzioni industriali l'impiego dell'energia elettrica non è sostituibile con altre fonti energetiche e diviene una vera e propria materia prima, come nel caso delle produzioni speciali di ferroleghie, alluminio primario, zinco elettrolitico, cloro soda, eccetera;

per queste produzioni già dal 1974 il Cipe ha sempre stabilito tariffe differenziate, non sempre recepite dal Cip, tanto da instaurare più volte iniziative davanti al Consiglio di Stato per determinare quali tariffe fossero effettivamente applicabili nei casi specifici;

in ogni caso il prezzo dell'energia elettrica è composto anche da sovrapprezzi di natura fiscale e para-fiscale e questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese industriali che, come detto, impiegano grandi quantità di energia elettrica; in questo senso il Parlamento si è già espresso con una legge del 1995;

peraltro nella tariffazione elettrica vengono conteggiate anche somme dovute all'Enel per la riconversione di ex centrali nucleari come sovrapprezzo, con un sovrapprezzo di 12,5 lire al kilowattora che si aggiunge a quello ordinario di 37,50 per le utenze ad alta tensione;

questo importo viene ulteriormente aumentato con decreto-legge 19 luglio 1996, n. 371 in corso di conversione —:

se non intenda intraprendere azioni al fine di tutelare a livello tariffario particolari tipi di industrie che non solo utilizzano grandi quantità di energia, ma la consumano in modo continuo, garantendo assorbimento anche in ore notturne e/o quando è un problema per l'Enel stessa mantenere quote di consumo di energia importata dall'estero e non accumulabile;

se in questa manovra tariffaria non si debba considerare l'aspetto di concorrenza internazionale là ove aziende estere dispongono di energia a bassissimo costo e quindi, essendo questa una componente essenziale del prezzo finale dei beni prodotti, riescono a « distruggere » le nostre imprese dai mercati internazionali e/o ad esportare in Italia a prezzi di assoluta concorrenza. (4-02764)

RISPOSTA. — *Il decreto legge 371 del 19 luglio 1996 è stato sostituito dal decreto legge n. 473 del 13 settembre 1996; quest'ultimo, che, peraltro, non prevedeva alcun aumento tariffario per le imprese cosiddette energivore, è stato convertito con la legge n. 577 del 14 novembre 1996.*

*Le modifiche, apportate in sede di conversione del suddetto decreto legge, attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, l'emanazione di direttive per l'individuazione delle diverse componenti delle tariffe nonché dei tributi e la graduale semplificazione delle stesse, al fine di eliminare, progressivamente, i fattori distorsivi della concorrenza e garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tra i doveri d'ufficio del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del

tesoro rientra anche la determinazione dei compensi per i giudici tributari (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992);

il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari (articolo 29 del citato decreto legislativo);

le commissioni tributarie provinciali e regionali sono state già insediate il 1° aprile 1996, ma, dopo oltre nove mesi, i Ministri competenti, pur avendo predisposto il relativo decreto, non l'hanno ancora emanato, avendolo trasmesso, per il parere (peraltro, non obbligatorio), al Consiglio di Stato, il quale tarda a pronunciarsi;

la mancata determinazione dei compensi per i giudici tributari sta arrecando gravi danni alla giustizia tributaria, e quindi allo Stato, ed ai contribuenti, perché molti giudici, pur non proclamando scioperi, si astengono, di fatto, da ogni attività, ignorando la legge la quale prescrive che ogni collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana;

il decreto predisposto dai Ministri delle finanze e del tesoro, attualmente all'esame del Consiglio di Stato, prevede un compenso mensile compreso, a seconda del grado, tra le 208 e le 290 mila lire lorde e un compenso aggiuntivo per ricorso di complessive 53 mila lire per i tre componenti il collegio giudicante;

l'anzidetto trattamento economico è stato definito dal presidente dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria (Consiglio di presidenza) « a dir poco, vergognoso » ed è, senza alcun dubbio, in netto contrasto con l'indicazione della Camera dei deputati la quale nella seduta del 16 ottobre 1996 ha approvato un ordine del giorno contenente, tra l'altro, la richiesta di un « adeguato » trattamento economico per i giudici tributari;

la disposizione di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, nella parte in cui, oltre ai compensi mensili, prevede un compenso aggiuntivo per ricorso e quindi, di fatto « il cottimo »,

potrebbe essere illegittimo per violazione della legge-delega, la quale prevedeva soltanto « la determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari » (legge n. 413 del 1991, articolo 30, lettera v) —;

se non ritengano doveroso ed opportuno procedere alla determinazione di « adeguati » compensi per i giudici tributari con un provvedimento d'urgenza, che rimuova gli aspetti di illegittimità costituzionale di cui al citato articolo 13. (4-06453)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di sapere se non si ritenga « doveroso ed opportuno procedere alla determinazione di adeguati compensi per i giudici tributari ».*

*Al riguardo si fa presente che con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 12 maggio 1997, sono stati determinati per l'anno 1996 il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, la cui misura ha inevitabilmente risentito della esiguità delle somme stanziata in bilancio.*

*Pertanto, al fine di pervenire alla determinazione, per l'anno 1997, dei predetti compensi in misura più adeguata alle funzioni svolte dai giudici tributari, in linea anche con le corrispondenti deliberazioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, l'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per un incremento dell'apposito stanziamento, peraltro estremamente difficile nell'attuale situazione economico-finanziaria cui versa il Paese.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

*ZACCHERA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*l'istituto « Pio XII », attivato venticinque anni fa in località Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno), rappresenta una struttura attrezzata per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dell'asma in età infantile;*

condizioni geografiche ed atmosferiche di Misurina sono particolari, in quanto consentono un minimo tasso di inquinamento e la quasi totale assenza di allergeni;

queste condizioni ottimali consentono al soggetto asmatico la rimozione del contatto con l'ambiente patogeno, ed in modo particolare con gli allergeni dell'abituale residenza, responsabili della malattia;

l'istituto è dotato di un valido laboratorio di analisi cliniche, di un aggiornato laboratorio di fisiopatologia respiratoria, di elettrocardiografia, di una unità radiologica, nonché di una camera per emergenze respiratorie; vi sono, inoltre, uno staff medico ed infermiere professionali in pianta stabile e, sul piano medico e scientifico, vi è una fattiva collaborazione con la clinica pediatrica dell'università di Verona;

l'istituto « Pio XII » ha una capienza di cento posti letto convenzionati con il servizio sanitario nazionale, riservati ai bambini fino a quattordici anni. Vi possono accedere i residenti su tutto il territorio nazionale;

è prevista la possibilità per i più piccoli che venga ospitato un familiare per la necessaria assistenza, ed vi sono inoltre una scuola elementare parificata ed una scuola media statale per i bambini ricoverati durante il periodo scolastico;

per i giovani pazienti ricoverati sono previste numerose attività sportive e culturali, grazie alle numerose di cui è provvisto l'istituto, e vengono anche « educati » i bambini ed i genitori con adeguati programmi diversificati, cercando di aumentare la conoscenza dei sintomi, delle cause e dei vari tipi di terapia dell'asma, in modo da sviluppare una capacità di autogestione della malattia;

nonostante questo istituto sia unico in Italia nel suo genere, e fra i pochi nel mondo, alcune Usl del Veneto oppongono un rifiuto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per il ricovero dei bambini asmatici —:

se sia a conoscenza di tale atteggiamento ostruzionistico effettuato da alcune Usl del Veneto nei confronti del « Pio XII » e cosa intenda fare per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo del medesimo istituto;

se non ritenga opportuno valorizzare e pubblicizzare, presso tutte le Usl, questo istituto unico nel suo genere, che rappresenta una soluzione globale ottimale per la cura, la prevenzione e la riabilitazione del bambino affetto da asma, tenuto conto, oltretutto, dell'alta incidenza che questa malattia ha nella popolazione in età infantile. (4-06956)

*RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi di risposta acquisiti dalla Giunta regionale del Veneto per il tramite di quel Commissariato del Governo.*

*Dai dati pervenuti, risulta che, nell'ambito delle iniziative rivolte alla razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera del Veneto, ai sensi delle leggi regionali del 30 agosto 1993, n. 39 e del 14 settembre 1994, n. 56, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 2223 del 19 aprile 1995, ha previsto per l'Istituto « Pio XII » di Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno) la risoluzione del preesistente rapporto di convenzione concernente la funzione ospedaliera, disponendone la trasformazione in Istituto di Riabilitazione, come previsto dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con attività monovalente per minori con patologia pneumologica aspecifica ed erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche sviluppate con trattamenti a tempo pieno, per un totale di 100 posti letto.*

*Dalla « convenzione » successivamente stipulata tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno ed il Legale Rappresentante dell'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, emerge la validità delle prestazioni riabilitative ed il carattere qualificante dell'Istituto, che trova nella climatoterapia d'alta quota il caposaldo terapeutico fondamentale, in grado di consentire la progressiva desensibilizzazione naturale dell'organismo dei pazienti verso gli*

*allergeni responsabili delle varie forme di asma infantile. D'altra parte, l'importanza dell'attività dell'Istituto « Pio XII », quale efficace esempio di presidio operante nell'ambito della riabilitazione extra-ospedaliera adottata per la prevenzione, cura e riabilitazione di particolari patologie risulta ufficialmente attestata, altresì, dalla nota diramata il 22 luglio 1996 all'Assessore alle politiche sanitarie della Giunta regionale a tutti i Direttori Generali delle A.s.l. del Veneto ed al Direttore dell'Istituto « Pio XII », nonché, per conoscenza, all'Associazione di genitori denominata « Famiglia Bambini Asmatici » di Misurina.*

*Tale nota richiamava la deliberazione del 19 aprile 1995 e la conseguente « convenzione » intercorsa tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno e l'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, sottolineando le caratteristiche e le qualità di tale presidio per la riabilitazione extraospedaliera dell'asma in età pediatrica ed invitandone il Direttore ad offrire alle UU.SS.LL. ogni elemento di conoscenza atto a favorire una più efficace utilizzazione del patrimonio strutturale e delle risorse professionali ed umane di quel Presidio sanitario.*

Il Ministro della sanità: Bindi.